

## CAPITOLO 1

### CONTESTO NORMATIVO

I SUCCESSIVI PARAGRAFI RIPORTANO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PIÙ RILEVANTE AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E DELLA PREDISPOSIZIONE E APPLICAZIONE DEL CODICE DI STOCCAGGIO..... 6

#### 1.1 NORMATIVA COMUNITARIA ..... 6

1.1.1 *Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE*..... 6

1.1.2 *Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas* ..... 6

#### 1.2 NORMATIVA NAZIONALE..... 6

1.2.1 *Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE* ..... 6

1.2.2 *Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio* ..... 7

1.2.3 *Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico* ..... 9

1.2.4 *Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo*..... 9

1.2.5 *Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011* ..... 10

1.2.6 *Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93*..... 10

1.2.7 *Legge 24 marzo 2012, n. 27*..... 11

1.2.8 *Legge 7 agosto 2012, n. 134*..... 11

1.2.9 *Decreto 29 marzo 2012 (Stoccaggio strategico)*..... 11

1.2.10 *Decreti MISE in attuazione dell'art. 14 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (Capacità di stoccaggio destinate ai servizi offerti agli utenti del sistema gas)*..... 12

#### 1.3 REGOLAZIONE ARERA ..... 13

1.3.1 *Delibera 119/05*..... 13

1.3.2 *Delibere di attuazione dei Decreti MISE in materia di “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico stoccaggio ...”*.... 14

1.3.3 *193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità dello stoccaggio”* ..... 14

1.3.4 *312/2016/R/Gas e 66/2017/R/Gas “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014”* ..... 15

1.3.5 *Delibera 419/2019/R/Gas “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025)” – All. A (RTSG) e All. B (RQSG)*..... 16

<b>1.4 I RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI.....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.1 Normativa comunitaria .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.2 Normativa nazionale .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.3 Regolazione ARERA .....</b>	<b>19</b>

I successivi paragrafi riportano la normativa di riferimento più rilevante ai fini dell'attività di stoccaggio e della predisposizione e applicazione del Codice di Stoccaggio.

## 1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

### 1.1.1 *Direttiva 2009/73/CE – Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.*

La Direttiva 2009/73/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha continuato il processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas.

La Direttiva ha come finalità le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

### 1.1.2 *Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas*

Il Regolamento riforma la disciplina in materia di sicurezza degli approvvigionamenti gas indicando ruoli e responsabilità a livello nazionale e comunitario fra Autorità competenti e operatori di mercato.

## 1.2 NORMATIVA NAZIONALE

### 1.2.1 *Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n. 164 – Attuazione della Direttiva 98/30/CE*

Il Decreto Legislativo n. 164/00 (c.d. "Decreto Letta"), recependo la Direttiva 98/30/CE, avvia in Italia il riassetto del mercato del gas naturale. Tale decreto incentiva lo sviluppo della concorrenza, regolandone i tempi e le modalità di attuazione.

L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, favorendo da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il D. Lgs n. 164/00 dispone, in particolare, che:

- l'attività di stoccaggio in giacimenti è svolta in regime di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico);
- l'attività di stoccaggio è soggetta a separazione societaria da ogni altra attività del settore gas, con l'esclusione delle attività di trasporto e dispacciamento, per le quali è in ogni caso prevista la separazione contabile e gestionale;
- ogni titolare di più concessioni ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone;
- i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta purché il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Industria;
- l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas fissa, tramite delibera, i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti interessati adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai criteri emanati;

- Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas sul territorio nazionale;
- Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti che importano gas naturale dai Paesi non appartenenti all'Unione europea (disposizione superata dal DM 29 marzo 2012, v. più avanti);
- Lo stoccaggio di modulazione, il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, è posto a carico degli esercenti l'attività di vendita.

### **1.2.2 Il Decreto Ministeriale 9/05/2001 – Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio**

Il D.M. 9/05/2001 stabilisce:

- I criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione;
- Le modalità di comunicazione al Ministero da parte dei titolari di concessione di coltivazione delle disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione;

- I limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;
- Le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti.

In particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio minerario, si riportano le principali disposizioni contenute nel decreto.

Per individuare la disponibilità di stoccaggio minerario necessaria per la produzione, i titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto, possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata nel seguente modo:

- a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare il servizio di stoccaggio non può essere inferiore a 120 giorni, corrispondenti al periodo di punta stagionale;
- b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantità massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come "fattore di carico", non deve essere inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
- c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale il cui alla lettera a), rappresenta lo spazio massimo di working gas richiedibile come stoccaggio minerario;
- d) oltre al valore di cui alla lettera c), per assicurare la continuità della fornitura in caso di interruzioni impreviste della produzione, ciascun titolare di una o più concessioni di coltivazione può richiedere, durante la fase di erogazione degli stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni complessivi, corrispondente alla massima capacità di produzione di sua competenza associata ad una singola centrale di trattamento, che dovrà essere indicata all'atto della richiesta. La portata giornaliera è definita come la produzione prevista per l'anno solare successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il numero dei giorni dell'anno.

Il Ministero verifica i dati forniti dai titolari di concessioni di produzione e li comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che a sua volta ripartisce il

servizio di stoccaggio minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio in Italia.

### 1.2.3 **Legge 23 agosto 2004 n° 239 – Riordino del settore energetico**

La Legge Marzano, “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia” individua, tra i compiti dello Stato nel settore del gas naturale.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’attività di stoccaggio, i punti di maggior rilievo sono i seguenti:

- Viene ribadito che l’attività di stoccaggio sotterraneo di idrocarburi è attribuita in concessione secondo le disposizioni di legge
- Al fine di assicurare “la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia”, l’articolo 17 prevede per “i soggetti che investono (...) nella realizzazione (...) di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti (...), la possibilità di richiedere un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per la capacità di nuova realizzazione. L’esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle Attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”. La quota residua della nuova capacità di stoccaggio viene allocata secondo procedure definite dall’Autorità, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema.
- I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

### 1.2.4 **Decreto 21 gennaio 2011 - Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo**

Il Decreto descrive le modalità di conferimento di una concessione di stoccaggio evidenziando la durata della concessione, le modalità per eventuali proroghe, decadenza e cessazione della concessione e eventualmente nuova modalità di attribuzione della stessa. Tutti gli aspetti legati alla gestione di una concessione di stoccaggio sono contenuti in un successivo decreto direttoriale.

### 1.2.5 **Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011**

Il Decreto Direttoriale stabilisce le procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

In particolare, all'interno del dispositivo vengono a rilevare i seguenti punti:

- per il superamento della pressione originaria, il MSE può autorizzare prove di iniezione purché compatibili con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento;
- possibilità di rielaborare i rilievi sismici già esistenti in alternativa alla sismica 3D. Tuttavia, il MSE può imporre la rilevazione sismica 3D qualora lo ritenga necessario;
- prevista la possibilità di autorizzazione da parte del Ministero di estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di concessioni di stoccaggio previa verifica delle capacità tecniche, economiche e organizzative;
- inserimento dell'obbligo di comprovare l'impiego stabile ed effettivo all'interno dell'organico del richiedente la titolarità della concessione di stoccaggio di 4 figure professionali: responsabile della geologia, dei giacimenti, della gestione operativa e dell'ambiente e sicurezza;

### 1.2.6 **Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93**

Il decreto di recepimento del c.d. "Terzo Pacchetto Energia" dell'Unione Europea (Direttive 72 e 73/2009/CE) introduce importante novità in materia di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione.

Relativamente allo stoccaggio strategico, questo non è posto più a carico solo dei soggetti importatori di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea, ma di tutti i soggetti importatori e produttori.

Sono modificate, inoltre, sia le modalità per il calcolo annuale da parte del Ministero dello sviluppo economico del volume complessivo della riserva strategica sia le regole relative agli obblighi di contribuzione a tale volume complessivo da parte dei soggetti importatori.

In tema di stoccaggio di modulazione, è stata modificata la platea di clienti finali (c.d. "clienti vulnerabili") i cui consumi determinano la quota della capacità di stoccaggio di modulazione da assegnare in via prioritaria (con criterio pro-quota) alle società che assicurano la fornitura dei suddetti consumi. La categoria dei clienti vulnerabili, infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2011 comprenderà, oltre ai clienti domestici, anche le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, ma non includerà più i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 200.000 metri cubi annui bensì quelli con consumi fino a 50.000 metri cubi annui.

La restante quota di capacità di stoccaggio di modulazione sarà conferita alle società grossiste attraverso procedure concorsuali definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

#### 1.2.7 **Legge 24 marzo 2012, n. 27.**

La legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "DL Liberalizzazioni"), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, stabilisce che le capacità di stoccaggio disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico (500 Milioni di Smc), nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione, saranno assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, alle imprese industriali, per mezzo di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

#### 1.2.8 **Legge 7 agosto 2012, n. 134.**

Con la Legge di conversione del DL 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "DL Crescita"), viene determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con procedure di asta competitiva e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure (di asta competitiva) sono utilizzate anche per ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle suddette eventualmente non assegnate. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione derivanti dall'espletamento delle procedure competitive sono destinate dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta dello spazio di stoccaggio che si rende fisicamente disponibile a seguito dei potenziamenti realizzati ai sensi del D.Lgs. 130/2010 sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.

#### 1.2.9 **Decreto 29 marzo 2012 (Stoccaggio strategico)**

A decorrere dal 1° aprile 2012 i costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico sono posti a carico dei soggetti importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della coltivazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 625/1996, mediante un corrispettivo unitario (C<sub>ST</sub>), fissato dalla ARERA, applicato ai volumi di gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra.

Con tale provvedimento il MISE ridefinisce anche il volume dello stoccaggio strategico, che a partire dal 1° aprile 2012 è ridotto in 4,6 miliardi di Smc.

Con comunicato del MISE del 29 gennaio 2014 la dotazione di riserva strategica è portata a 4,62 miliardi di Smc, di cui 4,48 GSmc presso l'hub di Stogit e 0,14 GSmc dai campi di Edison Stoccaggio.

Tale capacità è stata da ultimo confermata con Comunicazione MISE del 21 gennaio 2016.

#### **1.2.10 Decreti MISE in attuazione dell'art. 14 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (Capacità di stoccaggio destinate ai servizi offerti agli utenti del sistema gas)**

Ci si riferisce al DM 15 febbraio 2013, al DM 19 febbraio 2014, al DM 6 febbraio 2015, al DM 25 febbraio 2016, al DM 14 febbraio 2017, al DM 22 febbraio 2018, al DM 15 febbraio al 2019 e da ultimo al DM 5 marzo 2020.

Tali provvedimenti, oltre a stabilire le capacità di stoccaggio da destinare ai servizi di Stoccaggio di Modulazione per l'anno termico che si apre il 1° aprile successivo alla sua entrata in vigore, date le disponibilità per il servizio minerario, il servizio di bilanciamento della rete di trasporto, il servizio di modulazione su base pluriennale (due anni) e della riserva strategica, riporta disposizioni in merito alle procedure concorsuali per il conferimento delle predette capacità.

Rispetto ai provvedimenti precedenti, l'ultimo DM riserva parte della capacità a servizi di flessibilità, da offrire mediante aste, che rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive, anche relativamente a periodi temporali più limitati rispetto all'intero ciclo di erogazione.

Con riferimento alle procedure per l'assegnazione delle capacità del servizio di modulazione, esse sono svolte nei mesi da marzo a settembre, fino ad esaurimento delle capacità, secondo un calendario pubblicato dalle imprese di stoccaggio.

È fissato un tetto del 35% del valore complessivo della capacità all'approvvigionamento di questa da parte di un singolo soggetto.

L'erogazione del gas dal sistema degli stoccaggi per il servizio di modulazione di punta avviene sulla base di profili di utilizzo (volumi mensili massimi erogabili e volumi giornalieri massimi erogabili) della capacità determinati dalle imprese di stoccaggio e ottimizzati in modo da garantire, per l'impresa maggiore di stoccaggio, la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio.

Tali profili sono allegati al decreto separatamente per impresa di stoccaggio.

A garanzia della sicurezza del sistema, i decreti MISE in questione contengono una disposizione volta ad assicurare un riempimento minimo degli stoccaggi in caso di conferimento inferiore al volume medio di gas erogato negli ultimi 5 anni.

### 1.3 REGOLAZIONE ARERA

Di seguito si riporta una descrizione delle norme contenute nella regolazione di settore maggiormente attinenti ai fini della predisposizione del presente codice.

#### 1.3.1 *Delibera 119/05*

In attuazione dell'art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 24 giugno 2005 la Delibera n. 119 /05. Il documento definisce "le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti degli impianti di stoccaggio la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dei servizi di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio."

In particolare, la Delibera:

- prevede gli obblighi informativi da parte delle imprese di stoccaggio nei confronti dell'Autorità;
- definisce i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire;
- prevede la possibilità che l'impresa di stoccaggio offra servizi diversi da quelli obbligatori;
- prevede l'ulteriore facoltà, per impresa e utenti, di negoziare servizi con condizioni tecnico-economiche diverse da quelle definite nel codice;
- prevede l'offerta di servizi di tipo interrompibile;
- prevede una procedura per l'assegnazione della capacità nel caso di domanda in eccesso;
- definisce uno schema di Codice di Stoccaggio;
- definisce una procedura per la consultazione delle parti interessate.

~~È il provvedimento che stabilisce i criteri per la determinazione ed approvazione dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio, ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari specifici d'impresa per i servizi di stoccaggio (regolazione tariffaria per il IV periodo regolatorio stoccaggio 2015-2018).~~

~~A partire dal 2015, non è più previsto un corrispettivo variabile da applicare ai volumi di gas movimentato ma i corrispettivi "capacity" incorporano anche la quota dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi operativi.~~

È il provvedimento che ha aggiornato le disposizioni in materia di qualità del servizio di stoccaggio, precedentemente introdotte con la delibera ARG/gas 204/10.

Per qualità del servizio di stoccaggio si intende il rispetto da parte dell'impresa di stoccaggio degli obblighi e degli obiettivi in materia di:

- Continuità del servizio;
- Sicurezza del servizio;
- Qualità commerciale del servizio.

Le disposizioni relative ai suddetti obblighi/obiettivi costituiscono parte integrante del presente codice.

### **1.3.2 Delibere di attuazione dei Decreti MISE in materia di “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico stoccaggio ...”**

Ci si riferisce ai provvedimenti ARERA, da ultimo le delibere 85/2014/R/Gas (anno termico 2014-2015), 49/2015/R/Gas (anno termico 2015-2016), 77/2016/R/Gas (anno termico 2016-2017), 76/2017/R/Gas (anno termico 2017-2018) e 121/2018/R/gas (anno termico 2018-2019), emanati in attuazione dei decreti ministeriali che stabiliscono le norme per il conferimento della capacità di stoccaggio per i diversi servizi, e che riportano le regole di dettaglio per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure concorsuali per il suddetto conferimento, ivi inclusi i criteri per il calcolo dei prezzi di riserva, alle modalità di utilizzo della capacità conferita, criteri per la determinazione dei corrispettivi tariffari specifici d'impresa da applicare ai servizi conferiti con criteri non di mercato, nonché del corrispettivo (Cst) a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico.

In merito ai corrispettivi tariffari specifici, la delibera 49/2015 ha definito le modalità per il calcolo dei tre corrispettivi capacitivi (che includono anche la quota di ricavo a copertura dei costi operativi) di spazio, di capacità di iniezione, di capacità di erogazione (rispettivamente  $c_s$ ,  $c_i$ ,  $c_e$ ), modalità che sono state confermate dall'ultima delibera 121/2018.

### **1.3.3 193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità dello stoccaggio”**

Con questo provvedimento sono introdotti meccanismi di risoluzione delle congestioni nell'utilizzo della capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera.

I nuovi meccanismi avranno efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo sistema di Bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. Essi sostituiranno quelli previsti dalla Delib. 165/2009 (Servizio di bilanciamento utenti).

Le imprese di stoccaggio dovranno organizzare delle procedure concorsuali per il conferimento (aste) su base mensile, settimanale e giornaliera di capacità di spazio, di erogazione e iniezione (in forma *unbundled*) sia su base continua che interrompibile, a valle dell'ultimo ciclo di rinomina nel giorno G-1.

La prima sessione di ciascuna asta è dedicata alle capacità continue, nella seconda sono offerte le capacità interrompibili di erogazione e iniezione.

Come capacità continue sono offerte:

- capacità primaria (capacità non ancora allocata o ottenuta da ottimizzazione di breve termine);
- capacità secondaria (capacità non utilizzata degli utenti, incluse le imprese di trasporto) eventualmente resa disponibile dagli utenti;
- (solo su base giornaliera) capacità c.d. "in anticipo" (è la capacità che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo);
- (solo su base giornaliera) capacità c.d. "non altrimenti utilizzabile" (è la capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra la capacità conferita e la massima capacità programmabile nel giorno gas tenendo conto dei vincoli di rinomina sulle capacità programmate il giorno precedente).

L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione entro il giorno successivo alla sua conclusione.

#### **1.3.4 312/2016/R/Gas e 66/2017/R/Gas "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (UE) 312/2014"**

Con tale provvedimento l'Autorità definisce gli aspetti che rendono definitivamente attuabile nel contesto italiano del sistema gas la disciplina del Bilanciamento di cui al Regolamento UE.

Tali aspetti sono specificati in un unico Testo Integrato (Testo Integrato Bilanciamento – TIB).

Le disposizioni relative alla gestione delle negoziazioni dei prodotti *locational* e di gas in stoccaggio nell'ambito della preesistente piattaforma PB-Gas e poi MGS, saranno poi disciplinate con l'emanazione della Delibera 66/2017 e del Testo Integrato allegato "Testo integrato relativo alle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas" - (TICORG).

In particolare, il TIB dettaglia:

- i criteri generali di intervento del responsabile del bilanciamento (RdB) nel mercato (la Piattaforma di scambio M-GAS gestita dal GME);
- le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può proporre il ricorso ai c.d. servizi di bilanciamento;
- le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può ricorrere ai c.d. prodotti di tipo *locational*, attraverso la sessione del M-GAS denominata MPL;
- il prezzo di sbilanciamento per gli aspetti non definiti dal Regolamento, compresa l'entità dello *small adjustment*;
- l'introduzione nell'ambito del mercato disciplinato dal GME di un mercato organizzato per lo scambio di gas in stoccaggio tra utenti (sessione del M-GAS denominata MGS) a cui può accedere anche il responsabile del bilanciamento nel caso ciò sia necessario per far fronte per eventuali esigenze operative e di sicurezza.

Il TIB prevede, inoltre, che il responsabile del bilanciamento e gli altri operatori infrastrutturali (imprese di stoccaggio, imprese di trasporto minori, imprese di rigassificazione) stabiliscano accordi di interconnessione (c.d. *operational balancing account* o OBA) volti a garantire l'interoperabilità e allocazione dei costi di sbilanciamento agli utenti che li hanno provocati.

La disciplina del TIB ha acquisito efficacia dal 1° ottobre 2016, mentre la piena operatività del mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio di cui al TICORG e alle convenzioni conseguentemente stipulate fra imprese di stoccaggio e GME approvate con delibera 630/2017/R/Gas a partire dal 1 ottobre 2017.

### **1.3.5 Delibera 419/2019/R/Gas "Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025)" – All. A (RTSG) e All. B (RQSG)**

La RTSG (regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio) stabilisce i criteri per la determinazione ed approvazione dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio, ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari specifici d'impresa per i servizi di stoccaggio.

La RQSG (regolazione della qualità del servizio di stoccaggio) riporta le disposizioni che devono essere rispettate dall'impresa di stoccaggio in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio.

## 1.4 I RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI

Di seguito si riportano i riferimenti dei principali provvedimenti normativi e regolatori applicabili all'attività dello stoccaggio di gas naturale e alla predisposizione del presente codice.

### 1.4.1 *Normativa comunitaria*

- Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
- Direttiva 2009/73/CE - Relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.
- Regolamento EU n. 994/2010 concernente misure volte la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

### 1.4.2 *Normativa nazionale*

- Legge 14 novembre 1995, n 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- Legge 23 agosto 2004 n. 239/04 “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia”;
- Legge 24 Novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedure amministrative”;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n°30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000;
- Decreto Ministero delle attività produttive 23 marzo 2005 “Semplificazione adempimenti amministrativi settore del gas naturale”;
- Decreto Ministero delle attività produttive 25 giugno 2004 “Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli”;
- Decreto Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 “Criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione”.

- Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n° 93 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, dal gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha istituito i servizi integrati di trasporto e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, e i servizi di stoccaggio destinati alle imprese di rigassificazione, in corrispondenza di eventi imprevedibili;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 29/3/2012 “Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale”;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha modificato l’art. 14 comma 3 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 introducendo procedure d’asta competitiva tra i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio di modulazione;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 stoccaggio e rigassificazione, che definisce il Servizio di Stoccaggio associato alla rigassificazione e il servizio di Stoccaggio per approvvigionamento di GNL;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 stoccaggio di modulazione, che definisce per l’anno termico 2013/2014 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 nonché definisce disposizioni in materia di erogazione di gas dal sistema degli stoccaggi;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2014 che definisce per l’anno termico 2014/2015 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2015 “Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio 2015-2016” che definisce per l’anno termico 2015/2016 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016 che definisce per l’anno termico 2016/2017 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico DM 14 febbraio 2017 che definisce per l’anno termico 2017/2018 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico DM 22 febbraio 2018 che definisce per l’anno termico 2018/2019 lo spazio di Stoccaggio di Modulazione

e lo spazio per ulteriori servizi di flessibilità da assegnare secondo le procedure stabilite dal decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1.

#### 1.4.3 **Regolazione ARERA**

- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 “Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale”;
- Delibera 137/02 del 17 luglio 2002 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”
- Delibera n°119/05 del 24 giugno 2005 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio”;
- Delibera n°185/05 del 6 settembre 2005 “Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n°481”;
- Delibera 50/06 del 3 marzo 2006 “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni”
- Delibera 56/06 del 16 luglio 2006 “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazioni dei corrispettivi unici per l’attività di stoccaggio, relativi all’anno termico 2006-2007”.
- Delibera ARG/gas 165/09 “Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78”.
- Delibera ARG/Gas 119/10 “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011”.
- Delibera ARG/Gas 204/2010 “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RQSG)”.
- Delibera 149/2012/R/Gas “Disposizioni per l’attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 in materia di stoccaggio strategico, e modifiche ed integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10”.
- Delibera 152/2012/R/Gas “Modifiche al corrispettivo variabile e ai consumi tecnici di stoccaggio”.

- Delibera 297/2012/R/Gas “Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione”;
- Delibera 85/2014/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015”;
- Delibera 423/2014/R/Gas “...disposizioni in materia di costituzione di garanzia reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi”;
- Delibera 531/2014/R/gas “Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018” (RTSG 2015-2018);
- Delibera 596/2014/R/Gas “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018” (RQSG 2015-2018);
- Delibera 49/2015/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2015 – 2016 e definizione delle tariffe di stoccaggio”;
- Delibera 182/2015/R/Gas “Meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas”;
- Delibera 77/2016/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017”;
- Delibera 193/2016/R/Gas “Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile o inferiore e meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello stoccaggio”;
- Delibera 312/2016/R/gas “Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014” – Allegato A “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” – TIB;
- Delibera 66/2017/R/gas “Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionali all’avvio del regime di bilanciamento” – Allegato A “Testo integrato relativo alle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati fisici del gas” - (TICORG);
- Delibera 76/2017/R/Gas “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018”;
- Delibera 630/2017/R/gas “Approvazione delle convenzioni tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A., funzionali alla gestione dei mercati del gas”.
- Delibera 855/2017/R/Gas “Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2018”;
- Delibera 68/2018/R/Gas “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS) ed estensione dei criteri vigenti all’anno 2019”;
- Delibera 121/2018/R/Gas “Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l’anno termico 2018 – 2019”.
- Delibera 67/2019/R/Gas “Regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione. Disposizioni per il conferimento delle capacità di

stoccaggio per l'anno termico 2019/2020", e Allegato A "Regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale" (RAST);

- Delibera 419/2019/R/Gas "Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025)" – All. A (RTSG) e All. B (RQSG).

## CAPITOLO 5

### CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

<b>5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE .....</b>	<b>111</b>
<b>5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO .....</b>	<b>111</b>
<i>5.2.1 Requisiti generali .....</i>	<i>111</i>
<i>5.2.2 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione e del Servizio di Modulazione a Punte Costanti .....</i>	<i>123</i>
<i>5.2.3 Requisiti per l'accesso alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" .....</i>	<i>124</i>
<b>5.3 IL CONTRATTO DI STOCCAGGIO .....</b>	<b>124</b>
<b>5.4 PERDITA DEI REQUISITI.....</b>	<b>125</b>
<b>5.5 RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE CON CONFERIMENTO ANNUALE E INFRANNUALE E AL SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI.....</b>	<b>126</b>
<b>5.6 RICHIESTE NON VALIDE PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE CON CONFERIMENTO ANNUALE E INFRANNUALE E PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI.....</b>	<b>126</b>
<b>5.7 RICHIESTA DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SU BASE MENSILE, SETTIMANALE, GIORNALIERA E "DI PERIODO" TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI.....</b>	<b>127</b>
<b>5.8 IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AD INIZIO ANNO TERMICO.....</b>	<b>129</b>
<i>5.8.1 Oggetto del Conferimento .....</i>	<i>129</i>
<i>5.8.2 Criteri di Conferimento .....</i>	<i>130</i>
<i>5.8.3 Conferimento capacità non confermata.....</i>	<i>134</i>
<b>5.9 CONFERIMENTO DELLE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AD ANNO TERMICO AVVIATO.....</b>	<b>134</b>
<i>5.9.1 Servizio di stoccaggio di Modulazione con conferimento di capacità su base infrannuale .....</i>	<i>134</i>
<i>5.9.2 Servizio di Stoccaggio di Modulazione di breve termine .....</i>	<i>136</i>
<i>5.9.3 Conferimento del Servizio di Controflusso .....</i>	<i>146</i>
<i>5.9.4 Conferimento del Servizio di Deposito .....</i>	<i>147</i>
<i>5.9.5 Modalità di escussione del Gas in Garanzia Terzi .....</i>	<i>153</i>
<b>5.10 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE SU GAS SITO IN STOCCAGGIO A FAVORE DI EDISON STOCCAGGIO .....</b>	<b>156</b>

## 5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso ai servizi di stoccaggio offerti dall'Impresa di Stoccaggio è consentito in maniera imparziale, neutrale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti descritti nel presente capitolo.

## 5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO

Poiché il Conferimento delle capacità di stoccaggio avviene secondo i criteri di priorità definiti dall'Autorità, i requisiti di accesso e le modalità di determinazione delle capacità massime conferibili sono differenziati per tipologia di Servizio.

Le priorità di conferimento per i servizi sono le seguenti:

- il servizio di Stoccaggio di Modulazione, comprensivo del servizio di Modulazione a Punte Costanti.

Il conferimento di questi servizi avviene mediante procedure competitive annuali e infrannuali ai sensi dei provvedimenti del MSE e dell'Autorità.

- Conferimento di capacità di Stoccaggio su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo".

Il calendario del processo di conferimento è pubblicato da Edison Stoccaggio sul proprio sito internet ai sensi dei provvedimenti del MSE e dell'Autorità.

I soggetti che richiedono l'accesso (di seguito "Richiedenti") ad uno o più dei servizi di stoccaggio sono tenuti ad attestare, tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

### 5.2.1 Requisiti generali

I Richiedenti sono tenuti ad attestare, entro i termini e con le modalità di seguito stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

L'Impresa di stoccaggio non stipulerà Contratti di Stoccaggio per la prestazione dei servizi di stoccaggio con i Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento, ai pagamenti dovuti in forza di Contratti di Stoccaggio relativi all'Anno Termico in corso o relativi ad Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza,

superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti.

Di tale circostanza l'Impresa di Stoccaggio darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'Impresa di Stoccaggio non stipulerà altresì Contratti di Stoccaggio per la prestazione dei servizi di stoccaggio con i Richiedenti, che non abbiano anche aderito al Codice di Rete dell'Impresa maggiore di trasporto alla data di decorrenza del Servizio. Inoltre, l'accesso al conferimento di capacità su base settimanale e giornaliera è riservato agli Utenti già titolari di capacità di stoccaggio per il periodo per il quale si richiede l'accesso.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al sistema di stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Stoccaggio secondo quanto previsto nel capitolo 17. Tutti i Richiedenti sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet di Edison Stoccaggio.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità (in particolare ESCOMAS) messe a disposizione da Edison Stoccaggio, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Edison Stoccaggio non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

#### *5.2.1.1. Garanzie*

##### 5.2.1.1.1 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla Procedura di Conferimento (ad esclusione dei del del Servizio di Stoccaggio di Modulazione con conferimenti di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo").

All'atto della presentazione di una Richiesta di Accesso, il Richiedente è tenuto a fornire evidenza del possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, deve

essere in grado di fornire adeguate garanzie finanziarie, al fine di tutelare gli altri Utenti e l'Impresa di Stoccaggio in caso di mancata consegna delle garanzie previste a seguito della entrata in efficacia del Contratto di Stoccaggio.

La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta dall'Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:

- a) È considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating minimo" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio - lungo termine, pari ad almeno:
- **Baa2/Baa3** se fornito da Moody's Investor Services; oppure
  - **BBB-** se fornito da Standard & Poor's Corporation;
  - **BBB-** se fornito da Fitch Ratings;
  - **BBB low-** se fornito da DBRS.

Il Richiedente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato.

L'Utente che dimostri il possesso del "rating minimo" è tenuto a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute (del "rating minimo" stesso) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. Qualora tale variazione determini un livello di "rating" inferiore al "rating minimo" l'Utente è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione. Qualora lo stesso Utente non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 16 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di Edison Stoccaggio circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il Richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto richiedente potrà presentare all'Impresa di Stoccaggio una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore della Impresa di Stoccaggio che esprima l'impegno - attivabile

“a prima richiesta” da parte di quest’ultima - ad adempiere in modo esatto e puntuale alle obbligazioni derivanti dalla Procedura di Conferimento assunte dall’Utente nei confronti dell’Impresa di Stoccaggio per un importo almeno pari a quanto specificato nella procedura di conferimento pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di Stoccaggio. La società controllante è tenuta a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. Nel caso in cui il “rating” posseduto dal soggetto controllante l’Utente sia ridotto al di sotto del “rating minimo”, l’Utente sarà tenuto a presentare ad Edison Stoccaggio la garanzia di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione;

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far rilasciare a favore dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa, emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta” per un importo pari almeno a quanto specificato nella procedura di conferimento pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di Stoccaggio.
- d) Al fine di consentire la più ampia partecipazione ad ogni conferimento Edison Stoccaggio acconsente che, in luogo di quanto sopra descritto, sia prodotta idonea documentazione comprovante l’avvenuto bonifico bancario per un importo pari almeno a quanto specificato nella procedura di conferimento pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di Stoccaggio.
- e) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui al paragrafo 17.4.1 nonché l’eventuale assunzione del Servizio di Deposito di cui al paragrafo 3.3.1, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utente, è data facoltà all’Utente di istituire a favore di Edison Stoccaggio una Garanzia reale sul gas di proprietà sito in Stoccaggio, nella forma del pegno irregolare. Tale facoltà è ammessa previa sottoscrizione di un apposito accordo, riportato al successivo par. 5.10, che per la costituzione di pegno irregolare a favore di Edison Stoccaggio, deve essere sottoscritto in sede di stipula del contratto per l’erogazione di uno dei servizi di stoccaggio. L’accordo prevede, in caso

di inadempimento dell'Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 e di insufficienza delle garanzie finanziarie già prestate, la costituzione di un pegno irregolare sul gas (nel seguito "Gas a Garanzia") e il conferimento di un mandato ad Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell'utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.

Ai fini della costituzione del pegno irregolare, si precisa che la valorizzazione del Gas a Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un prezzo di riferimento pari al 100% dell'ultimo valore dell'elemento materia prima della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità dell'Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del precedente capoverso nonché il ricavato della vendita eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie.

5.2.1.1.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla entrata in efficacia del Contratto e dall'erogazione dei servizi di Stoccaggio (ad esclusione dell'erogazione dei conferimenti di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo").

A copertura delle obbligazioni derivanti dalla entrata in efficacia del Contratto per uno o più servizi di Stoccaggio l'Utente è tenuto a presentare, entro i termini specificati nella procedura di conferimento pubblicata sul sito Internet dell'Impresa di Stoccaggio, adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Utente in forza del Contratto di Stoccaggio.

L'Utente è tenuto a presentare:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la conferma del possesso del Rating di cui al paragrafo 5.2.1.1 a) o attestazione, rilasciata da uno degli organismi di cui al paragrafo 5.2.1.1 a), comprovante il nuovo livello di "Rating" di cui al medesimo paragrafo qualora siano subentrate variazioni rispetto alla data di invio della Richiesta di Accesso;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la conferma del possesso del Rating da parte della Controllante di cui al paragrafo 5.2.1.1 b) ed una nuova lettera di garanzia

rilasciata dalla controllante a copertura delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Utente nei confronti dall'Impresa di Stoccaggio di importo almeno pari a quanto descritto alla lettera c);

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far rilasciare a favore dell'Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa, emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1, entrambe astratte, autonome ed escutibili "a prima richiesta" per un importo pari a:

$$Importo = \left( c_{a,i} \times S_{k,i} + EE \times \frac{S_{k,i}}{S_{Tot,i}} \right) \times (100 + IVA)\% \times 33 \%$$

in cui:

$c_{a,i}$  = Corrispettivo di assegnazione [c€/kWh/a] di cui al par. 8.8 in esito alla procedura d'asta per il Servizio i-esimo di stoccaggio;

EE = costo dell'energia elettrica complessivamente sostenuta dall'Impresa di Stoccaggio nell'anno solare precedente e pubblicata sul sito internet

$S_{k,i}$ : Spazio conferito al k-esimo Utente per il Servizio i-esimo in esito alla procedura d'asta [kWh/a].

$S_{Tot,i}$ : Spazio totale conferito per il Servizio i-esimo in esito alla procedura d'asta [kWh/a].

IVA = aliquota IVA ove applicabile.

- d) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui al paragrafo 17.4.1 nonché l'eventuale assunzione del Servizio di Deposito di cui al paragrafo 3.3.1, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Utente, è data facoltà all'Utente di istituire a favore di Edison Stoccaggio una Garanzia reale sul gas di proprietà sito in Stoccaggio, nella forma del pegno irregolare. Tale facoltà è ammessa previa sottoscrizione di un apposito accordo, riportato al successivo par. 5.10, che per la costituzione di pegno irregolare a favore di Edison Stoccaggio, deve essere sottoscritto in sede di stipula del contratto per l'erogazione di uno dei servizi di stoccaggio. L'accordo prevede, in caso di inadempimento dell'Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 e di insufficienza delle garanzie finanziarie già prestate, la costituzione di un pegno irregolare sul gas (nel seguito "Gas a Garanzia") e il conferimento di un mandato ad

Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell'utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.

Ai fini della costituzione del pegno irregolare, si precisa che la valorizzazione del Gas a Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un prezzo di riferimento pari al 100% dell'ultimo valore dell'elemento materia prima della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità dell'Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del precedente capoverso nonché il ricavato della vendita eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie.

A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l'Utente è tenuto al ripristino immediato della stessa all'ammontare inizialmente previsto.

#### 5.2.1.1.3 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo".

All'atto della presentazione della documentazione necessaria per la stipula del Contratto di Stoccaggio necessario per l'accesso alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" di cui ai par. 5.9.2.1 e 5.9.2.2 il Richiedente è tenuto a fornire evidenza del possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, deve essere in grado di fornire adeguate garanzie finanziarie, al fine di tutelare gli altri Utenti e l'Impresa di Stoccaggio in caso di eventuali inadempienze contrattuali.

La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta dall'Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:

- a) È considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio - lungo termine, pari ad almeno:
  - **Baa2Baa3** se fornito da Moody's Investor Services; oppure,
  - **BBB** se fornito da Standard & Poor's Corporation;

- **BBBBBB-** se fornito da Fitch Ratings
- **BBB low-** se fornito da DBRS.

Il Richiedente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di “Rating” assegnato, L’Utente che dimostri il possesso del “rating minimo” è tenuto a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. Qualora tale variazione determini un livello di “rating” inferiore al “rating minimo”, l’Utente è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione. Qualora lo stesso Utente non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 16 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di Edison Stoccaggio circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento.

Qualora il Richiedente abbia già presentato all’Impresa di Stoccaggio l’attestazione di cui sopra per l’accesso al conferimento annuale del Servizio di Modulazione, e tale livello non sia diminuito rispetto al livello minimo richiesto, non è tenuto a presentare, nella Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e “di periodo” la certificazione appena descritta.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il Richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto Richiedente potrà presentare all’Impresa di Stoccaggio una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o “Parent Company Guarantee”) rilasciata dalla controllante a favore della Impresa di Stoccaggio - attivabile “a prima richiesta” da parte di quest’ultima- ad adempiere in modo esatto e puntuale alle obbligazioni derivanti dal Conferimento assunte dall’Utente nei confronti dell’Impresa di Stoccaggio. La società controllante è tenuta a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. Nel caso in cui il “rating” posseduto dal soggetto controllante l’Utente sia

ridotto al di sotto del “rating minimo”, l'Utente sarà tenuto a presentare ad Edison Stoccaggio la garanzia di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione – per un importo almeno pari a quanto descritto dalla formula 1):

- c) Infine, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di Stoccaggio, a far rilasciare a favore dell'Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta” per un importo pari almeno a quanto descritto dalla formula 1):

$$(1) \text{ Importo} = 0.5 \times ((P_{S,M,W,k} \text{ RS}_{M,W,k} + \max (P_{I,M,W,D,k} \times \text{RCI}_{M,W,D,k,1^{\circ}\text{sessione}}; P_{I,M,W,D,k} \times \text{RCI}_{M,W,D,k,2^{\circ}\text{sessione}}) + \max (P_{E,M,W,D,k} \times \text{RCE}_{M,W,D,k,1^{\circ}\text{sessione}}; P_{E,M,W,D,k} \times \text{RCE}_{M,W,D,k,2^{\circ}\text{sessione}})))$$

Dove:

$P_{S,M,W,k}$  è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale;

$RS_{M,W,k}$  è la k-esima richiesta di Spazio nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale;

$P_{I,M,W,D,k}$  è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale o giornaliera o “di periodo”;

$RCI_{M,W,D,k}$  è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale o giornaliera o “di periodo”;

$P_{E,M,W,D,k}$  è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per la k-esima richiesta di Capacità di Erogazione nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale o giornaliera o “di periodo”;

$RCE_{M,W,D,k}$  è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o settimanale o giornaliera o “di periodo”.

- d) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui al paragrafo 17.4.1 nonché l'eventuale assunzione del Servizio di Deposito di cui al paragrafo 3.3.1, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Utente, è data facoltà

all'Utente di istituire a favore di Edison Stoccaggio una Garanzia reale sul gas di proprietà sito in Stoccaggio, nella forma del pegno irregolare. Tale facoltà è ammessa previa sottoscrizione di un apposito accordo, riportato al successivo par. 5.10, che per la costituzione di pegno irregolare a favore di Edison Stoccaggio, deve essere sottoscritto in sede di stipula del contratto per l'erogazione di uno dei servizi di stoccaggio. L'accordo prevede, in caso di inadempimento dell'Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 e di insufficienza delle garanzie finanziarie già prestate, la costituzione di un pegno irregolare sul gas (nel seguito "Gas a Garanzia") e il conferimento di un mandato ad Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell'utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.

Ai fini della costituzione del pegno irregolare, si precisa che la valorizzazione del Gas a Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un prezzo di riferimento pari al 100% dell'ultimo valore dell'elemento materia prima della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità dell'Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del precedente capoverso nonché il ricavato della vendita eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie.

Le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" dall'Impresa di Stoccaggio.

Qualora l'importo della garanzia da prestare per la partecipazione alle procedure per il conferimento su qualsiasi base temporale sia già coperto dalla garanzia prestata precedentemente a seguito del conferimento su qualsiasi base temporale l'Utente non è tenuto a prestare ulteriori garanzie.

Viceversa, l'Utente è tenuto a presentare, contestualmente alla Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali, un adeguamento della garanzia già presentata precedentemente qualora la nuova richiesta non sia coperta dalla garanzia precedentemente prestata. Tale adeguamento può riguardare sia l'importo che la durata della garanzia stessa.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale all'Impresa di Stoccaggio entro i termini sopra indicati e con le modalità indicate nella Procedura di Conferimento pubblicata sul sito dell'Impresa Stoccaggio.

#### 5.2.1.1.4 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalle procedure di *overnomination*

Per potere partecipare alle procedure di *overnomination* di cui al par. 3.2.1.2 il Richiedente che non abbia già fornito evidenza del possesso di uno "*standing*" creditizio di provata affidabilità in occasione della entrata in efficacia del Contratto di Stoccaggio per uno o più servizi, dovrà essere in grado di fornire adeguate garanzie finanziarie, al fine di tutelare gli altri Utenti e l'Impresa di Stoccaggio in caso di eventuali inadempienze.

La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta dall'Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:

- a) Qualora il criterio di cui al paragrafo 5.2.1.1 sia soddisfatto dalla società controllante il Richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto Richiedente potrà presentare all'Impresa di Stoccaggio una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore della Impresa di Stoccaggio - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima – ad adempiere in modo esatto e puntuale alle obbligazioni derivanti dal Conferimento assunte dall'Utente nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio per un importo almeno pari ad lo così come in seguito definito. La società controllante è tenuta a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del "rating minimo" stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. Nel caso in cui il "rating" posseduto dal soggetto controllante l'Utente sia ridotto al di sotto del "rating minimo", l'Utente sarà tenuto a presentare ad Edison Stoccaggio la garanzia di cui alla successiva lettera b) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione.
- b) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente punto, il Richiedente è tenuto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far rilasciare a favore dell'Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1,

entrambe astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta per un importo non inferiore a lo:

$$I_0 = (p_{IO} * C_{IO} + p_{EO} * C_{EO}) \times 0,5$$

dove:

- $p_{IO}$  e  $p_{EO}$  sono i prezzi offerti dall’utente rispettivamente per la punta overnominata in iniezione e la punta overnominata in erogazione, rispettivamente  $\geq 1/365 * c_I$  e  $\geq 1/365 * c_E$ , ove  $c_I$  e  $c_E$  sono i minori tra i corrispettivi tariffari delle imprese di stoccaggio;
  - $C_{IO}$  è la capacità in iniezione conferita per il giorno G con il meccanismo di *overnomination*;  
 $C_{EO}$  è la capacità in erogazione conferita per il giorno G con il meccanismo di *overnomination*.
- c) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui al paragrafo 17.4.1 nonché l’eventuale assunzione del Servizio di Deposito di cui al paragrafo 3.3.1, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utente, è data facoltà all’Utente di istituire a favore di Edison Stoccaggio una Garanzia reale sul gas di proprietà sito in Stoccaggio, nella forma del pegno irregolare. Tale facoltà è ammessa previa sottoscrizione di un apposito accordo, riportato al successivo par. 5.10, che per la costituzione di pegno irregolare a favore di Edison Stoccaggio, deve essere sottoscritto in sede di stipula del contratto per l’erogazione di uno dei servizi di stoccaggio. L’accordo prevede, in caso di inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 e di insufficienza delle garanzie finanziarie già prestate, la costituzione di un pegno irregolare sul gas (nel seguito “Gas a Garanzia”) e il conferimento di un mandato ad Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell’utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita.

Ai fini della costituzione del pegno irregolare, si precisa che la valorizzazione del Gas a Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un prezzo di riferimento pari al 100% dell’ultimo valore dell’elemento materia prima della componente di cui all’articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità dell’Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi

del precedente capoverso nonchè il ricavato della vendita eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie.

Le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione delle stesse e saranno utilizzate per le procedure di *overnomination* fino alla loro restituzione al Richiedente da parte dell'Impresa di Stoccaggio ed almeno fino al 30 settembre successivo al termine dell'Anno Termico cui la Richiesta si riferisce.

Qualora l'importo della garanzia da prestare per la partecipazione alle procedure *overnomination* sia già coperto dalla garanzia prestata precedentemente a seguito della partecipazione alle medesime procedure l'Utente non è tenuto a prestare ulteriori garanzie.

Viceversa, l'Utente è tenuto a presentare, contestualmente alla Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali, un adeguamento della garanzia già presentata precedentemente qualora la nuova richiesta non sia coperta dalla garanzia precedentemente prestata. Tale adeguamento può riguardare sia l'importo che la durata della garanzia stessa.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale all'Impresa di Stoccaggio entro i termini sopra indicati e con le modalità indicate nella Procedura di Conferimento pubblicata sul sito dell'Impresa Stoccaggio.

Resta inteso che qualora le garanzie presentate a copertura delle obbligazioni derivanti dalla entrata in efficacia del Contratto di Stoccaggio siano di importo superiore a quanto previsto dalla formula 1), tale garanzia potrà essere utilizzata per partecipare alle procedure di *overnomination* fino a saturazione della stessa in termini di importo impegnato complessivo.

### **5.2.2 Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione e del Servizio di Modulazione a Punte Costanti**

Ai fini dell'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione e del Servizio di Modulazione a Punte Costanti, il Richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- avvenuto recapito del Contratto di Stoccaggio secondo le modalità comunicate prima dell'avvio delle procedure concorsuali di conferimento.

Il Richiedente dovrà inviare all'Impresa di Stoccaggio il Contratto di Stoccaggio firmato e le garanzie richieste, nei tempi e secondo le modalità, indicate nella Procedura di conferimento pubblicata sul proprio sito internet.

### **5.2.3 Requisiti per l'accesso alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile, settimanale, e giornaliera e "di periodo"**

Al fine di usufruire dei servizi di stoccaggio con conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" è necessario che l'Utente attesti di disporre dei requisiti di cui al par. 5.2.1.

L'accesso al conferimento di capacità su base mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" è riservato per il conferimento di capacità su base mensile agli Utenti che abbiano aderito al Codice di Rete dell'Impresa maggiore di trasporto e, per il conferimento di capacità su base settimanale e/o giornaliera e/o "di periodo", agli Utenti già titolari di capacità di stoccaggio per il periodo per il quale si richiede l'accesso.

I Richiedenti l'accesso alle procedure in oggetto dovranno avere firmato un Contratto di Stoccaggio, specifico per i conferimenti di breve, compilare la modulistica relativa disponibile su Escomas e sul sito dell'Impresa di Stoccaggio in caso di malfunzionamento della Piattaforma Informatica e inviarla alla stessa secondo quanto previsto al paragrafo 5.9.2.1, allegando la documentazione richiesta, come da allegato 4A.3.

## **5.3 IL CONTRATTO DI STOCCAGGIO**

Il Contratto di Stoccaggio è il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè l'Impresa di Stoccaggio e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del Servizio di stoccaggio richiesto comprensivo dei suoi elementi specifici e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Stoccaggio in vigore alla data di stipula del contratto ed ogni sua successiva modifica ed integrazione dei corrispettivi applicati al Servizio.

L'Impresa di Stoccaggio non sottoscriverà Contratti qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Il Contratto di Stoccaggio ha una durata non superiore ad un anno termico.

Il Contratto di Stoccaggio è reso disponibile tramite Escomas al Richiedente e dovrà essere firmato e consegnato prima dell'avvio di ogni procedura concorsuale secondo modalità e tempistiche indicate dall'Impresa di Stoccaggio.

Ai sensi del 17.4.1, qualora l'Utente non faccia pervenire all'Impresa di Stoccaggio le garanzie finanziarie secondo le modalità previste al paragrafo 5.2.1.1.2, l'Impresa di Stoccaggio avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto di Stoccaggio.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di Capacità di stoccaggio disciplinati dal presente Codice di Stoccaggio al capitolo 7 "Transazioni di capacità" ed aventi efficacia a partire dal 1° aprile di ciascun Anno Termico, al Richiedente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Stoccaggio entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo le procedure di cui a paragrafi 5.8 e 5.9.1, sarà applicata una penale pari al 25% del valore degli impegni di capacità non sottoscritti.

In esito alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità per il servizio di modulazione su base mensile, settimanale, giornaliera e di "periodo", l'Impresa di stoccaggio rende disponibile agli Utenti su Escomas un Allegato al Contratto di Stoccaggio, di cui è parte integrante, contenente le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di breve termine di cui al par. 5.9.2.

Tale Allegato è trasmesso a ciascun Utente sia con riferimento alle capacità da questi acquistate, con indicazione delle quantità conferite, del prezzo di assegnazione e del costo totale, che con riferimento alle capacità vendute, con indicazione delle quantità cedute, del prezzo di vendita e del ricavo totale.

Gli Utenti restano responsabili dell'esecuzione delle obbligazioni riportate al cap. 17 del presente Codice di Stoccaggio, nonché dei vincoli specificati al par. 3.2.2.1.3.

#### **5.4 PERDITA DEI REQUISITI**

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al Sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Stoccaggio, secondo i termini e le

condizioni previste nel paragrafo 17.4.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

### **5.5 RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE CON CONFERIMENTO ANNUALE E INFRANNUALE E AL SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI**

Ciascun Richiedente, previa registrazione sulla Piattaforma Informatica secondo quanto previsto dal par. 4.3.1.1 se non già Utente registrato, rende disponibile sul sistema stesso e invia in originale all’Impresa di Stoccaggio secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultima pubblicate sul proprio sito internet prima dell’avvio delle procedure concorsuali di conferimento:

- Contratto di Stoccaggio
- Garanzie richieste
- Altra documentazione eventualmente richiesta
- la Richiesta di Acquisto per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e/o di Stoccaggio di Modulazione a Punta Costanti sarà caricata esclusivamente in Escomas conformemente a quanto specificato nelle suddette modalità.

Il Richiedente dovrà rendere disponibile su Escomas la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo.

L’impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito Internet e rende disponibile su Escomas - entro la data indicata da ARERA, congiuntamente alle Capacità disponibili, la documentazione che il Richiedente deve presentare secondo la Procedura di conferimento, suddivisa per tipologia di Servizio, nonché la modulistica e un promemoria delle scadenze temporali del ciclo di conferimento.

Le informazioni contenute nella documentazione presentata e le risultanze del ciclo di Conferimento saranno inviate dall’Impresa di Stoccaggio all’Autorità.

### **5.6 RICHIESTE NON VALIDE PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE CON CONFERIMENTO ANNUALE E**

## **INFRANNUALE E PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI**

Le richieste non saranno ritenute valide da parte dell'Impresa di Stoccaggio qualora:

- a) I soggetti richiedenti non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Stoccaggio in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Stoccaggio in essere;
- b) Non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- c) Siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- d) Non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito;
- e) Non sia fornita da parte del richiedente la dichiarazione che attesti la sua adesione al Codice di rete dell'Impresa maggiore di trasporto.

### **5.7 RICHIESTA DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SU BASE MENSILE, SETTIMANALE, GIORNALIERA E “DI PERIODO” TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI**

Ciascun Richiedente previo accesso al sistema Escomas, deve stipulare, consegnare in originale un Contratto di Stoccaggio, specifico per i conferimenti di breve, e fornire in originale, con le modalità indicate nella Procedura di Conferimento pubblicata sul sito dell'Impresa Stoccaggio, le necessarie garanzie richieste nei seguenti tempi:

- le ore 13:30 del penultimo giorno lavorativo del mese la documentazione richiesta per le procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile per il mese successivo, entro le ore 14:00 è possibile inserire Richieste di Acquisto o Vendita secondo le modalità previste al paragrafo 4A.3.2.
- le ore 15:30 del penultimo giorno lavorativo della settimana precedente la documentazione richiesta per le procedure concorsuali per il conferimento su base settimanale per la settimana successiva, entro le ore

16:00 è possibile inserire Richieste di Acquisto o Vendita secondo le modalità previste al paragrafo 4A.3.3.

- le ore 20:00 del giorno G la documentazione richiesta per le procedure concorsuali – prima sessione - per il conferimento su base giornaliera per il giorno G+1, entro le ore 20:30 è possibile inserire Richieste di Acquisto o Vendita secondo le modalità previste al paragrafo 4A.3.4.
- le ore 14:30 del giorno G antecedente il “periodo” Week End oggetto del conferimento la propria documentazione richiesta per le procedure concorsuali per il conferimento su base giornaliera per i giorni dei periodi “Week End” e “Working Days”, rispettivamente entro le ore 15:00 e le ore 16:00 è possibile inserire Richieste di Acquisto o Vendita secondo le modalità previste al paragrafo 4A.3.5.

In aggiunta alle procedure per il conferimento di capacità su base continua, l’Utente può richiedere di partecipare al conferimento delle Capacità interrompibili nell’ambito della seconda sessione di conferimento – di cui successivo paragrafo 5.9.2.1.

Il Richiedente dovrà fornire la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.2.1 (requisiti generali) e 5.2.1.1.3 (adeguata solidità finanziaria e garanzie) di questo capitolo e la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Accesso partecipazione alle procedure concorsuali per il conferimento su base mensile, settimanale, giornaliera e “di periodo”, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con l’Impresa di Stoccaggio.

Nel caso il Richiedente richieda per la prima volta l’accesso ai Servizi di Stoccaggio, deve inoltre comunicare all’Impresa di Stoccaggio i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3 del presente Codice.

Una volta conclusa la procedura di conferimento, l’Impresa di Stoccaggio rende disponibile tramite Escomas agli Utenti interessati la comunicazione attestante l’assegnazione delle capacità di cui al successivo paragrafo 5.9.2.1 e le nuove disponibilità per il periodo oggetto del conferimento.

Nella Richiesta di Acquisto per i servizi di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera, il Richiedente dovrà indicare le singole capacità su base continua che intende acquistare nella prima sessione di conferimento - di cui al successivo paragrafo

5.9.2.1 del presente capitolo - e il corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.

In aggiunta, il Richiedente può indicare se intende partecipare al conferimento delle capacità interrompibili nell'ambito della seconda sessione di conferimento – di cui successivo paragrafo 5.9.2.1 – per la quota di capacità insoddisfatta nella prima sessione. A tal fine deve in ogni caso indicare un corrispondente corrispettivo massimo per la partecipazione alla seconda sessione.

Resta inteso che la partecipazione alla seconda sessione è possibile solo in caso di domanda insoddisfatta nell'ambito della prima sessione di conferimento.

Nella Richiesta di Acquisto per i servizi di stoccaggio “di periodo”, il Richiedente dovrà indicare le singole Capacità su base continua che intende acquistare nella procedura di conferimento - di cui al successivo paragrafo 5.9.2.2 del presente capitolo - e il corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.

Il Contratto di Stoccaggio con conferimento su base mensile, settimanale, giornaliera e “di periodo” si intenderà entrato in efficacia con la predetta comunicazione da parte dell'Impresa di stoccaggio.

## **5.8 IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AD INIZIO ANNO TERMICO**

### **5.8.1 Oggetto del Conferimento**

Oggetto del Conferimento all'inizio dell'Anno Termico sono le Capacità di stoccaggio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti, espresse in energia (kWh), in termini di Spazio (S), di Portata di Iniezione (CI) e di Portata di Erogazione (CE), così come definiti al paragrafo 2.4.4 del capitolo “Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione”.

Ai sensi di quanto disposto dalla ARERA sono oggetto del conferimento:

- un prodotto relativo al Servizio di Stoccaggio di Modulazione con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal 1° aprile sino al termine della fase di iniezione (prodotto stagionale di modulazione di punta);
- un prodotto relativo al Servizio di Stoccaggio di Modulazione con iniezione di quantitativi di gas

equivalenti alla capacità conferita per il solo mese di aprile (prodotto mensile di modulazione di punta) relativo ai quantitativi di capacità di stoccaggio inesitati del prodotto stagionale;

- un prodotto relativo al Servizio di Modulazione a Punta Costanti con iniezione ed erogazione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal 1° aprile sino al termine dell'Anno termico.

L'impresa di Stoccaggio conferisce le predette Capacità di stoccaggio entro i termini indicati nelle procedure pubblicate sul proprio sito internet prima dell'avvio delle procedure concorsuali di conferimento con effetto dal 1° aprile del medesimo anno.

L'impresa di stoccaggio pubblica sul Sito internet entro il 1° febbraio di ogni anno o entro altra data qualora diversamente disposto da ARERA le capacità disponibili per il Conferimento ad inizio anno termico unitamente alla modulistica di cui al paragrafo 5.5.

I soggetti richiedenti un qualunque conferimento di Capacità di Stoccaggio devono preventivamente registrarsi sulla Piattaforma Informatica dell'Impresa di Stoccaggio secondo quanto previsto dal par. 4.3.1.1.

Il conferimento delle capacità di stoccaggio include altresì il diritto per gli Utenti di accedere alla rete di trasporto in corrispondenza del punto di interconnessione connesso con il Sistema di Stoccaggio. A tal fine l'Impresa di stoccaggio richiede all'impresa maggiore di Trasporto la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di Stoccaggio.

### **5.8.2 Criteri di Conferimento**

Tenuto conto dell'ordine di priorità descritto al paragrafo 5.2, l'Impresa di Stoccaggio determina le capacità conferibili e conferisce agli Utenti richiedenti le Capacità di stoccaggio secondo i criteri descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.

#### *5.8.2.1. Servizio di Stoccaggio di Modulazione*

Il conferimento delle capacità per il Servizio di stoccaggio di Modulazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2, è effettuato secondo procedure concorsuali di conferimento in conformità a quanto disposto dai provvedimenti della ARERA per l'anno termico in oggetto e a quanto indicato nella procedura per la presentazione delle richieste di acquisto di capacità

pubblicata sul sito dell'Impresa di Stoccaggio prima dell'avvio delle predette procedure concorsuali.

Oggetto del conferimento sono prodotti relativi al Servizio di Modulazione di Punta:

- un prodotto con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione (prodotto stagionale);
- un prodotto relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita per il solo mese successivo a quello del conferimento (prodotto mensile).

Il prodotto Mensile è disponibile solo in caso di presenza di quantitativi di capacità di stoccaggio inesitati del prodotto stagionale

La modulistica da utilizzare per le richieste di acquisto è pubblicata nell'ambito della predetta procedura.

La capacità offerta per il Servizio di modulazione è ricompresa interamente nello spazio complessivamente riservato, ai sensi del Decreto Ministeriale in vigore per l'anno termico oggetto del conferimento, per le esigenze di fornitura ai clienti di cui all'articolo 12, comma 7 lettera a) del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Ogni richiesta di acquisto può contenere fino a un numero massimo di offerte così come indicato dai provvedimenti della ARERA in vigore per l'anno termico.

Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la stipula del Contratto di Stoccaggio, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal presente codice o, ove diversamente specificato, dalla relativa procedura di conferimento. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare per la partecipazione alle procedure concorsuali è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. È possibile presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il Servizio di stoccaggio.

Le aste si svolgono accettando, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale in vigore per l'anno termico oggetto del conferimento, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui alla deliberazione ARERA in validità per l'anno termico in oggetto, secondo le modalità operative indicate dalla ARERA.

L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte

caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita pro quota sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.

Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a zero (0) se non diversamente disposto dalla ARERA.

L'Impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna procedura concorsuale, con indicazione dello Spazio conferito ad ogni singolo utente  $S_{MOD,k}$ , come somma delle capacità acquisite in base alle offerte accettate in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.

L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta.

Qualora le Capacità di stoccaggio conferite siano inferiori alle Capacità di stoccaggio offerte, l'Impresa di Stoccaggio pubblicherà sul proprio Sito internet, contestualmente alle capacità conferite, le capacità residue disponibili per le successive procedure concorsuali da effettuare ad anno termico avviato.

L'Impresa di Stoccaggio conferisce la Portata di Iniezione  $CI_{MOD}$  e la Portata di Erogazione  $CE_{MOD}$  proporzionalmente allo spazio conferito.

#### 5.8.2.2. Servizio di Modulazione a Punte Costanti

Il conferimento delle capacità per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2, è effettuato secondo le procedure concorsuali di conferimento eventualmente previste dal Decreto ministeriale in vigore per l'anno termico e/o dalla regolazione ARERA di riferimento e riportate nella procedura per la presentazione delle richieste di acquisto di capacità pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio prima dell'avvio delle predette procedure concorsuali.

Oggetto del conferimento è un prodotto con iniezione ed erogazione di quantitativi di gas costanti ed equivalenti alla capacità conferita dal 1° aprile sino al termine dell'Anno termico.

La modulistica da utilizzare per le richieste di acquisto è pubblicata nell'ambito della predetta procedura.

La capacità offerta per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti è ulteriore rispetto al Servizio di modulazione ed è

definita ai sensi del Decreto Ministeriale in vigore per l'anno termico oggetto del conferimento.

Ogni richiesta di acquisto può contenere il numero massimo di offerte indicato nella procedura pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio.

Salvo diversa modalità prevista dalla regolazione ARERA di riferimento, il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nella procedura concorsuale è pari al relativo corrispettivo offerto.

Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la stipula dal Contratto di Stoccaggio, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal presente codice o, ove diversamente specificato, dalla relativa procedura di conferimento. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare per la partecipazione alle procedure concorsuali è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. È possibile presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il Servizio di stoccaggio.

Le aste si svolgono accettando, nel rispetto delle condizioni stabilite nella procedura pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva stabilito dall'Impresa di Stoccaggio nelle procedure pubblicate sul sito internet della stessa, se non diversamente determinato in base ai criteri definiti dall'ARERA.

L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita pro quota sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.

Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a zero (0) se non diversamente disposto dalla ARERA.

L'Impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna procedura concorsuale, con indicazione dello Spazio conferito ad ogni singolo utente  $S_{PC,k}$ , come somma delle capacità acquisite in base alle offerte accettate in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.

L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta.

Qualora le Capacità di stoccaggio conferite siano inferiori alle Capacità di stoccaggio offerte, l'Impresa di Stoccaggio pubblicherà sul proprio Sito internet, contestualmente alle capacità conferite, le capacità residue disponibili per le successive procedure concorsuali da effettuare ad anno termico avviato.

L'Impresa di Stoccaggio, conferisce la Portata di Iniezione  $CI_{MOD,PC}$  e la Portata di Erogazione  $CE_{MOD,PC}$  secondo quanto indicato al par. 3.2.3.

### **5.8.3 . Conferimento capacità non confermata**

Ciascun Richiedente è tenuto a presentare in originale, con le modalità ed entro il termine specificate specificati in Procedura di Conferimento, le garanzie richieste al paragrafo 5.2.1.

All'Utente che non presenti le garanzie o presenti garanzie per importi inferiori a quanto richiesto si applica la penale indicata al paragrafo 5.3, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la stipula del Contratto di Stoccaggio. La capacità non più contrattualizzata sarà, ove possibile, conferita nelle successive procedure concorsuali.

## **5.9 CONFERIMENTO DELLE CAPACITA' DI STOCCAGGIO AD ANNO TERMICO AVVIATO**

L'Impresa di Stoccaggio provvede, nel corso dell'Anno Termico, a nuovi conferimenti di capacità qualora vi sia capacità disponibile in esito alle procedure svolte in precedenza pubblicando tali capacità secondo le modalità definite nei sottoparagrafi successivi e le tempistiche indicate nel calendario delle aste pubblicato sul proprio sito internet.

### **5.9.1 Servizio di stoccaggio di Modulazione con conferimento di capacità su base infrannuale**

Il conferimento delle capacità per il Servizio di Modulazione ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2 è effettuato secondo procedure di conferimento ad asta competitiva svolte

mensilmente in conformità a quanto disposto dalla deliberazione ARERA in validità per l'anno termico in oggetto e a quanto indicato nella procedura per la presentazione delle richieste di acquisto di capacità pubblicata sul sito dell'Impresa di Stoccaggio prima dell'avvio delle predette aste.

In ciascun mese del periodo aprile-settembre, sono resi disponibili un prodotto relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione (prodotto stagionale) e un prodotto relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita per il solo mese successivo a quello del conferimento (prodotto mensile).

Le aste sono svolte secondo le tempistiche indicate nel calendario pubblicato sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio prima dell'avvio delle stesse.

Restano valide le modalità di svolgimento delle procedure d'asta competitiva descritte al par. 5.8.2.1 e 5.8.2.2 ad eccezione del meccanismo di formazione del prezzo di assegnazione delle capacità conferite.

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione ARERA in validità per l'anno termico in oggetto, il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste successive alla prima per il prodotto stagionale (svolta nel mese di marzo) è pari al relativo corrispettivo offerto.

L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita pro quota sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.

Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a zero (0) se non diversamente disposto dalla ARERA.

Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal presente codice. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare per la partecipazione alle aste è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. È possibile presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il Servizio di stoccaggio.

L'Impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna asta, con indicazione dello Spazio conferito ad ogni singolo utente  $S_{MOD,k}$ , come somma delle capacità acquisite in base alle offerte accettate per la capacità riservata e per quella non riservata, in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.

L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta.

### **5.9.2 Servizio di Stoccaggio di Modulazione di breve termine**

#### *5.9.2.1 Servizio di Stoccaggio di Modulazione di Punta e Servizio di Modulazione a Punta Costanti su base mensile, settimanale, giornaliera*

L'Impresa di Stoccaggio provvede, attraverso procedure concorsuali eseguite tramite il portale ESCOMAS, al conferimento su base mensile, settimanale e giornaliera delle capacità di spazio (su base mensile e settimanale), erogazione e iniezione secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche indicate nei par. 4A.3.2, 4A.3.3 e 4A.3.4.

Le capacità di erogazione o iniezione possono essere primarie, secondarie e "Flex Day Ahead" (nel seguito "Flex DA").

Le procedure di cessione e conferimento delle capacità di stoccaggio di cui sopra e fatto salvo quanto riportato al par. 5.7.1, avvengono secondo due sessioni distinte (capacità continue e capacità interrompibili):

#### *a) Capacità continue su base mensile e settimanale*

Nella procedura concorsuale – prima sessione - per il conferimento su base mensile e settimanale di capacità continue l'impresa di stoccaggio inserisce l'eventuale offerta di vendita di capacità primaria e il corrispondente prezzo di vendita secondo quanto stabilito dalla regolazione ARERA.

All'apertura della sessione secondo le tempistiche di cui al par. 4A.3.2, 4A.3.3 gli Utenti inseriscono, per ciascun tipo di prodotto (spazio, capacità di iniezione, capacità di erogazione) e separatamente per ciascun Servizio, fino a tre offerte di acquisto di capacità su base continua, con il corrispondente prezzo di acquisto e una offerta di capacità secondaria su base continua che intendono vendere (spazio, capacità di iniezione, capacità di erogazione), separatamente per ciascun Servizio,

con il corrispondente prezzo di vendita. L'Impresa di Stoccaggio ordina le offerte secondo il merito economico.

È consentito l'inserimento di offerte di acquisto di capacità in entrambi i flussi.

Ai fini della determinazione dell'esito delle procedure di conferimento le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.

Il corrispettivo di assegnazione della sessione è pari al prezzo dell'ultima offerta di acquisto accettata.

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è superiore rispetto all'ultima offerta di vendita assegnata, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-quota.

#### *b) Capacità continue su base giornaliera*

Nella procedura concorsuale per il conferimento su base giornaliera di capacità continua, che si svolge secondo le tempistiche di cui al par. 4A.3.4, l'Impresa di stoccaggio inserisce, oltre all'offerta di capacità primaria, le offerte di vendita presentate dagli Utenti relative alla capacità secondaria, le eventuali offerte accettate di "riduzione" relative alla capacità "in anticipo" presentate dagli Utenti e le offerte di vendita di capacità "Flex DA" di cui al par. 3.2.2.1.3.

Il prezzo di offerta in vendita di capacità primaria è pari a quanto disposto dalla regolazione ARERA.

All'apertura della sessione gli Utenti inseriscono, con riferimento al giorno gas G+1 per ciascun tipo di prodotto (capacità di iniezione, capacità di erogazione), e separatamente per ciascun Servizio (Modulazione di Punta, Modulazione a Punte Costanti),

- In acquisto:  
fino a tre offerte su base continua, con il corrispondente prezzo di acquisto;

Non è consentito l'inserimento di offerte di acquisto di capacità in entrambi i flussi;

- In vendita:
  - un'offerta di capacità secondaria su base continua, con il corrispondente prezzo di vendita;
  - offerte di capacità ai fini della riduzione della capacità di erogazione nel periodo di reintegro successivo a quello di utilizzo della capacità "in anticipo", con indicazione del prezzo di vendita e del giorno o dei giorni del predetto periodo cui si riferisce la riduzione. Le capacità degli utenti oggetto delle offerte per la capacità "in anticipo" tengono conto dei coefficienti di conversione intertemporale riportati nella matrice pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio come descritto nel seguito;
  - un'offerta di vendita di capacità "Flex DA" (il valore della remunerazione attesa per vincolare una capacità ad un determinato valore che il sistema renderà disponibile come capacità Flex nel senso opposto);
  - un'offerta di vendita di capacità "Flex" di Erogazione o di Iniezione precedentemente acquistata nell'ambito delle procedure di conferimento di "periodo" Week End e Working Days di cui al par. 5.9.2.2. Tale offerta di vendita comporterà per l'acquirente l'accettazione dei vincoli specificati al par. 3.2.2.1.3.

L'impresa di stoccaggio effettua una verifica della congruità delle quantità oggetto di offerte all'atto della presentazione di queste ultime sulla base delle informazioni più aggiornate presenti a sistema.

Gli Utenti restano responsabili dell'esecuzione delle obbligazioni riportate al par. 17.1.1 e dell'applicazione di quanto previsto al par. 17.3.2 del presente Codice di Stoccaggio.

Con riferimento alle capacità di erogazione "in anticipo", l'impresa di Stoccaggio:

- a) indica la prestazione massima che può essere resa disponibile "in anticipo" per il giorno successivo ed eventualmente per i giorni successivi;

b) indica il periodo, i vincoli e le percentuali di riduzione sui giorni del periodo di riduzione delle prestazioni necessari per l'anticipo della prestazione sub a) relativi a:

- conversione intertemporale dei volumi di gas erogati in anticipo, la cui matrice è pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio, giorni di riduzione e percentuale di ripartizione della riduzione nei giorni oggetto di riduzione;

c) raccoglie dagli utenti le offerte di vendita di capacità ai fini della riduzione delle prestazioni;

d) identifica le offerte sub c) compatibili con i vincoli di prestazione sub b) tenendo conto dei coefficienti di conversione intertemporale di cui alla matrice pubblicata sul sito dell'Impresa di stoccaggio, e le seleziona sulla base dell'ordine di merito economico sino a un quantitativo corrispondente al massimo valore della prestazione sub a) a cui è applicato il coefficiente di conversione pubblicato;

e) ciascuna offerta selezionata è riproporzionata secondo le percentuali di riduzione sui giorni del periodo di riduzione indicato dall'Impresa di stoccaggio;

f) per ciascuna offerta selezionata ai sensi della precedente lettera d) formula per il giorno successivo una corrispondente offerta di capacità "in anticipo" avente capacità pari alla somma delle capacità indicata al sub) e) divise per il coefficiente di conversione intertemporale di cui alla matrice pubblicata sul sito dell'Impresa di stoccaggio<sup>1</sup> e prezzo pari al prezzo indicato nelle offerte di cui al sub) c) moltiplicato per il coefficiente di conversione intertemporale di cui alla matrice pubblicata sul sito dell'Impresa di stoccaggio;

g) in esito alla sessione di conferimento, individua e remunera le offerte sub c) accettate secondo quanto previsto al presente paragrafo.

L'Impresa di stoccaggio può prevedere l'introduzione di una funzione di costo, additiva ai prezzi delle offerte in riduzione degli Utenti di cui sopra lett. c), tale da assicurare la copertura dei costi addizionali sostenuti dall'Impresa di stoccaggio per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e tale da assicurare che il valore della capacità "in anticipo" rifletta il rischio, anche prospettico, connesso al suo utilizzo, e quindi connesso alla riduzione della prestazione nel momento successivo. Tale funzione di costo è costante o crescente in ragione della distanza temporale fra il momento nel quale è resa disponibile la capacità in anticipo e il giorno cui si riferisce l'offerta di riduzione della prestazione.

---

<sup>1</sup> In via provvisoria non saranno indicati periodi di riduzione che abbiano differenti valori del coefficiente di conversione intertemporale

La funzione di costo sarà resa disponibile con congruo anticipo sul sito internet in funzione del periodo di applicazione della stessa e previa approvazione della ARERA:

Le offerte di vendita di capacità “in anticipo” selezionate sono remunerate al prezzo di assegnazione, al netto dell’eventuale funzione di costo.

Nei casi di selezione di capacità “in anticipo” che hanno determinato una prestazione superiore a quella massima in base alla quale è stata conferita la capacità di trasporto da e verso il sistema degli stoccaggi, nel mese successivo l’Impresa di stoccaggio regola con l’Impresa maggiore di trasporto l’utilizzo di capacità aggiuntiva di trasporto.

Ai fini della determinazione dell’esito delle procedure di conferimento le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire con quelle con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.

Il corrispettivo di assegnazione della sessione è pari al prezzo dell’ultima offerta di acquisto accettata.

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è superiore rispetto all’ultima offerta di vendita assegnata, l’assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-quota.

Il conferimento di capacità “Flex DA” comporta quanto specificato al par.3.2.2.1.3.

In caso di accettazione di offerte di vendita sia di capacità secondaria che di capacità “Flex”, agli Utenti che abbiano avuto almeno un’offerta di acquisto accettata sono attribuiti quantitativi di capacità secondaria e di capacità “Flex” determinati col criterio pro-quota.

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di conferimento di cui al presente paragrafo, le offerte presentate da Utenti che non rispettino i requisiti di accesso descritti al paragrafo 5.2.1.1.3.

Il valore netto delle transazioni di cui al presente paragrafo è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.

In esito alla sessione, le capacità disponibili degli Utenti per il giorno gas successivo sono modificate da parte dell'Impresa di stoccaggio per conto degli Utenti assegnatari secondo le tempistiche indicate al par. 4A.3.4, in funzione delle capacità acquistate e vendute nella sessione, ed hanno efficacia a partire dal giorno gas successivo.

In esito alla sessione è, inoltre, stabilito il flusso prevalente per il giorno successivo come specificato al par. 6.6.6.

Resta inteso che sia gli Utenti cedenti che gli Utenti acquirenti rimangono in ogni caso responsabili del rispetto della consegna fisica delle prestazioni cedute e/o acquistate, come riportato al par. 17.1.1, e al rispetto di quanto indicato al par. 17.3.2 del presente Codice di Stoccaggio.

*c) Capacità interrompibili su base mensile, settimanale e giornaliera*

Nella procedura concorsuale per il conferimento su base mensile, settimanale e giornaliera di capacità interrompibile – seconda sessione - gli Utenti, per la quota di Capacità insoddisfatta nella prima sessione, indicata dall'impresa di stoccaggio, e nei limiti della capacità contrattuale complessiva del sistema di stoccaggio, inseriscono le offerte di acquisto relative alla capacità interrompibile di erogazione o iniezione che intendono acquistare e il corrispondente prezzo di acquisto.

Resta inteso che la partecipazione alla seconda sessione è possibile solo in caso di capacità continua insoddisfatta nell'ambito della prima sessione di conferimento.

Il prezzo di offerta in vendita delle capacità interrompibili da parte dell'Impresa di stoccaggio è pari a 0.

L'Impresa di Stoccaggio procederà a ricevere le offerte in acquisto degli Utenti la cui richiesta di capacità nell'ambito della prima sessione sia rimasta insoddisfatta e che abbiano specificato di voler partecipare alla seconda sessione.

Le richieste di capacità per la seconda sessione saranno considerate pari alla quota di capacità insoddisfatta nella prima sessione, indicata dall'impresa di stoccaggio.

L'Impresa di Stoccaggio assegnerà le Capacità Interrompibili su base mensile, settimanale e giornaliera, di cui al paragrafo 3.2.5.2, secondo le seguenti modalità: per ogni tipologia di capacità, l'Impresa di Stoccaggio provvede a combinare la propria offerta con le richieste di acquisto ordinate in senso decrescente rispetto al corrispettivo offerto.

Il corrispettivo di assegnazione della sessione ( $Ca_{I,int}$  o  $Ca_{E,int}$ ) è pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata.

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è superiore rispetto all'offerta di vendita, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-quota.

L'Impresa di stoccaggio applica agli Utenti ai quali è stata conferita capacità interrompibile i corrispettivi di assegnazione formati nelle procedure concorsuali – seconda sessione, secondo la seguente formula:

$$I_{PII} = n_{GCI} * (Ca_{I,int}) * PII_I + n_{GCE} * (Ca_{E,int}) * PII_E$$

Dove:

- $PII_I$  è la prestazione di punta interrompibile conferita in iniezione nei giorni G;
- $PII_E$  è la prestazione di punta interrompibile erogazione conferita nei giorni G;
- $Ca_{I,int}$  e  $Ca_{E,int}$  sono i corrispettivi di assegnazione formati nelle procedure concorsuali delle capacità interrompibili (seconda sessione);
- $n_{GCI}$  è il numero dei giorni di conferimento della punta interrompibile in iniezione;
- $n_{GCE}$  è il numero dei giorni di conferimento della punta interrompibile in erogazione.

#### *d) Comunicazione degli esiti delle procedure concorsuali*

L'impresa di Stoccaggio rende disponibile a ciascun utente tramite Escomas entro 30 minuti successivi alla chiusura di ciascuna procedura d'asta, gli esiti della stessa in termini di Capacità di Stoccaggio offerte e conferite nonché i relativi corrispettivi di assegnazione.

Entro il giorno successivo alla conclusione di ciascuna procedura concorsuale l'Impresa di Stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione.

*5.9.2.2 Servizio di Stoccaggio di Modulazione di Punta e Servizio di Modulazione a Punte Costanti con modalità di conferimento di periodo ” con procedura Week End e con procedura Working Days” (conferimento di periodo con granularità giornaliera di capacità secondaria e di capacità “Flex WE e Flex WD”)*

L'Impresa di Stoccaggio provvede, attraverso procedure concorsuali eseguite tramite il portale ESCOMAS, al conferimento, su base giornaliera, di capacità continue secondarie, Flex WE e Flex WD di iniezione e di erogazione di ciascun Servizio secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche indicate nel par. 4A.3.5.

Le procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio di cui sopra e fatto salvo quanto riportato al par. 5.7.1, avvengono secondo due sessioni distinte: la prima sessione è dedicata alle capacità secondarie e la seconda sessione alle capacità Flex.

Ai fini della determinazione dell'esito delle procedure di conferimento, le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.

Il corrispettivo di assegnazione della sessione è pari al prezzo dell'ultima offerta di acquisto accettata.

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è superiore rispetto all'ultima offerta di vendita assegnata, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-quota.

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di conferimento di cui al presente paragrafo, le offerte presentate da Utenti che non rispettino i requisiti di accesso descritti al paragrafo 5.2.1.1.3.

L'Impresa di stoccaggio rende noti gli esiti delle sessioni della presente procedura concorsuale secondo le tempistiche indicate al par. 4A.3.5.

Le capacità disponibili degli Utenti per i giorni oggetto di procedura concorsuale sono modificate da parte della impresa di stoccaggio per conto degli Utenti assegnatari, secondo le tempistiche indicate al par. 4A.3.5, in funzione degli esiti delle sessioni della presente procedura concorsuale.

#### 5.9.2.2.1 Conferimento della capacità secondaria, di capacità "Flex WE" e di capacità "Flex WD"

La procedura concorsuale per il conferimento Week End considera il periodo costituito dal giorno pre-festivo e il/i giorno/i festivo/i immediatamente successivi (come pubblicati sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio).

La procedura Week End è suddivisa in due sessioni.

Nella prima sessione si svolge il conferimento di capacità secondaria.

Gli esiti del conferimento della prima sessione sono resi disponibili dall'Impresa di stoccaggio prima dell'inizio della seconda sessione.

Nella seconda sessione si svolge il conferimento di capacità "Flex WE".

Gli Utenti che hanno richiesto la partecipazione a tali sessioni presentano offerte di vendita e di acquisto di capacità continua secondaria e Flex relative a ciascun Servizio, sessione per sessione e per ciascun giorno del periodo.

La procedura concorsuale per il conferimento Working Days è suddivisa in due sessioni.

La procedura Working Days considera il periodo compreso tra il primo giorno lavorativo successivo al periodo interessato dalla procedura Week End e l'ultimo giorno lavorativo della settimana in oggetto.

Nella prima sessione si svolge il conferimento di capacità secondaria.

Gli esiti del conferimento della prima sessione sono resi disponibili dall'Impresa di stoccaggio prima dell'inizio della seconda sessione.

Nella seconda sessione si svolge il conferimento di capacità "Flex WD".

Gli Utenti che hanno richiesto la partecipazione a tali sessioni presentano offerte di vendita e di acquisto di capacità continua secondaria e Flex relative a ciascun Servizio sessione per sessione e per ciascun giorno del periodo.

Per ciascun giorno gas del periodo WE o del periodo WD interessato dalle procedure con riferimento alle offerte di capacità secondaria e di capacità "Flex" di cui al par. 3.2.2.1.3, l'Utente definisce le proprie offerte di acquisto e di vendita rispettando quanto segue:

Prima Sessione: Capacità secondaria

- Acquisto:

è possibile indicare fino a tre offerte di acquisto di capacità sia di Iniezione che di capacità di Erogazione con dettaglio giornaliero;

- Vendita:

è possibile inserire un'offerta di vendita di capacità di Iniezione e/o di Erogazione secondarie continue pari al più alla differenza tra la il valore disponibile, sulla base delle informazioni più aggiornate presenti a sistema, e quella nominata per il giorno oggetto di vendita;

Seconda Sessione: Capacità Flex:

Le offerte in acquisto o vendita di capacità Flex sono soggette ai seguenti vincoli:

- Acquisto:

Se l'Utente si è vincolato a iniettare può inserire un'offerta di acquisto di capacità di Iniezione ma non può inserire un'offerta di acquisto di capacità di Erogazione. Analogamente se l'Utente si è vincolato a erogare può inserire un'offerta di acquisto di capacità di

Erogazione ma non può inserire un'offerta di acquisto di capacità di Iniezione.

- Vendita:

L'Utente può inserire il valore della remunerazione attesa per vincolare una capacità ad un determinato valore che il sistema renderà disponibile come capacità Flex nel flusso opposto. Nello stesso giorno un Utente non può vincolarsi sia in iniezione che in erogazione.

Nella compilazione delle maschere su Escomas l'utente dovrà assicurare coerenza tra le capacità in acquisto e le capacità bloccate in vendita (ad esempio se ci si vincola a iniettare si può acquistare solo capacità di iniezione e viceversa).

Resta inteso che sia gli Utenti cedenti che gli Utenti acquirenti rimangono in ogni caso responsabili del rispetto della consegna fisica delle prestazioni cedute e/o acquistate, come riportato al par 17.1.1, e al rispetto di quanto indicato al par. 17.3.2 del presente Codice di Stoccaggio.

Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolo, eventuali differenze tra i quantitativi allocati e i quantitativi acquistati o venduti attribuibili al mancato rispetto degli obblighi derivanti dal conferimento delle capacità di breve termine di cui al par. 17.1.1 o dei vincoli di cui al par. 3.2.2.1.3 sono comunicate dall'Impresa di stoccaggio agli Utenti interessati all'inizio del giorno gas oggetto del conferimento.

In esito alle procedure concorsuali di cui al presente paragrafo, le capacità disponibili degli Utenti per ciascun Servizio, per i giorni del periodo oggetto della procedura concorsuale, sono modificate da parte dell'Impresa di stoccaggio per conto degli Utenti assegnatari secondo le tempistiche indicate al par. 4A.3.5 in funzione delle capacità cedute e acquistate nella sessione.

Il conferimento di capacità secondaria "Flex" comporta quanto specificato al par.3.2.2.1.3.

L'Utente che ha acquistato capacità secondaria o Flex dovrà indicare all'Impresa di stoccaggio tramite ESCOMAS il Servizio cui destinare le capacità.

L'Utente potrà programmare valori di iniezione o erogazione nella sua disponibilità fino alla somma della capacità già disponibile e la capacità acquistata.

### **5.9.3 Conferimento del Servizio di Controflusso**

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibile durante il periodo di Iniezione una capacità di Erogazione secondo quanto descritto nel paragrafo 5.9.2.1.

L'Utente che intenda avvalersi del Servizio di Controflusso durante il Periodo di Erogazione per un dato mese, non è tenuto a fare una espressa richiesta di conferimento essendo la capacità di iniezione conferita su base annua. Qualora l'Utente abbia la necessità di un incremento della suddetta prestazione, deve richiedere il conferimento di punta interrompibile di erogazione secondo le modalità di cui al paragrafo 5.9.2.1.

### **5.9.4 Conferimento del Servizio di Deposito**

Nell'ambito dei Servizi Speciali e nel corso di ciascun Anno Termico, l'Impresa di Stoccaggio si rende disponibile ad offrire agli Utenti il Servizio di Deposito secondo le condizioni e termini di seguito indicati.

Gli Utenti hanno la facoltà di istituire a favore di un soggetto terzo inteso, inderogabilmente, quale (i) un istituto bancario come definito all'art.1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 385/1993, (ii) altro Utente dello Stoccaggio o del Trasporto, (iii) il Responsabile del Bilanciamento, una garanzia reale sul gas di proprietà degli Utenti stessi sito in Stoccaggio (nel seguito "Gas in Garanzia Terzi") nella forma del pegno irregolare previo invio di una richiesta formale ad Edison Stoccaggio e per conoscenza al terzo soggetto. Alla valutazione della richiesta nei termini di cui alla presente disciplina farà seguito la sottoscrizione in triplice copia di un apposito contratto reso disponibile da Edison Stoccaggio con durata massima fissata al 31 marzo dell' Anno Termico in cui viene stipulato e dalla stessa debitamente sottoscritto insieme all'Utente ed il soggetto terzo creditore, fatto salvo, in ogni caso, (i) l'esercizio del diritto di ritenzione di cui al paragrafo 17.4.1 nonché (ii) l'eventuale costituzione da parte dello stesso Utente di un pegno irregolare in favore di Edison Stoccaggio S.p.A., a garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, nelle forme e modi di cui al successivo par. 5.10.

Con l'attivazione del Servizio di Deposito, Edison Stoccaggio, in qualità di depositario, custodirà nella forma del deposito irregolare ai sensi dell'art. 1782 c.c., per conto del soggetto terzo creditore dell'Utente, il gas dell'Utente sito in stoccaggio per tutta la durata dell'accordo da quest'ultimo sottoscritto con l'Impresa di stoccaggio e, dunque, al più per la durata dell'Anno Termico in

corso fermo restando che in ogni caso, i quantitativi di gas oggetto di pegno irregolare non possono essere altrimenti vincolati dall'Utente.

Il Servizio di Deposito di cui al precedente capitolo 3 è offerto secondo le modalità e sarà assoggettato alle condizioni di seguito descritte.

Per ogni richiesta di Servizio di Deposito da parte dell'Utente, Edison Stoccaggio (i) valuterà le eventuali situazioni di oggettiva criticità a pregiudizio della corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio, derivante dal vincolo del quantitativo di gas complessivamente oggetto del Servizio di Deposito (ii) sulla base di criteri oggettivi (ivi inclusi ad esempio eventuale ritardo nel pagamento oltre la scadenza del credito fatturato, avvio nei confronti dell'Utente di azioni e/o procedure per il recupero e soddisfacimento di crediti vantati da terzi) potrà determinare una variazione del contenuto della richiesta in termini di quantitativo di gas richiesto per la costituzione del pegno irregolare.

Edison Stoccaggio si riserva in ogni caso la possibilità di comunicare all'Autorità ed al MSE le situazioni di criticità ai fini della gestione del quantitativo di gas in garanzia a favore di soggetti terzi creditori di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui il MSE ovvero l'Autorità forniscano indicazioni ad Edison Stoccaggio in relazione alla movimentazione del gas oggetto del pegno irregolare a favore di terzi. Edison Stoccaggio non sarà in alcun modo responsabile, nei confronti dei creditori pignorati e degli Utenti, degli effetti conseguenti alle disposizioni impartite dal MSE ovvero dall'Autorità che possano comportare la movimentazione del gas oggetto di pegno irregolare.

Edison Stoccaggio segnalerà tale evenienza all'Autorità e al MSE e, sulla base delle indicazioni ricevute potrà non accettare richieste relative al Servizio di Deposito e/o procedere alla variazione del contenuto, da sottoscrivere, nel corso di esecuzione del contratto previa segnalazione all'Utente.

Al fine di assicurare l'efficienza del Sistema del gas naturale, la garanzia reale a favore di terzi sul gas stoccato presso Edison Stoccaggio non potrà riguardare quantitativi di gas superiori alla percentuale massima dello Spazio conferito all'Utente stesso pari al rapporto tra il quantitativo di Spazio di Stoccaggio Strategico ( $S_{STR}$ ), come definito dal MSE, e lo Spazio di Stoccaggio complessivamente disponibile ad inizio Anno Termico ( $S_{TOT}+S_{STR}$ ). Edison Stoccaggio pubblica tale percentuale massima sul proprio sito internet prima dell'inizio di ciascun Anno Termico. Per tutta la durata del Servizio di Deposito, l'Utente non potrà richiedere l'utilizzo del Gas Strategico.

Gli Utenti che intendano richiedere ed usufruire del Servizio di Deposito di cui al capitolo 3, dovranno essere in possesso e mantenere, alla data della richiesta, e per l'intera durata del contratto di deposito come sottoscritto, i requisiti di seguito descritti:

- Essere titolare di un contratto per uno o più dei Servizi di Stoccaggio definiti nel Codice di Stoccaggio valido e reso esecutivo per una durata almeno pari a quella del Servizio di Deposito e per un quantitativo di Spazio almeno pari al quantitativo di gas su cui si intende istituire un pegno irregolare a favore di terzi;
- disporre di un quantitativo di Gas di loro proprietà sito nel Sistema di Stoccaggio di Edison Stoccaggio almeno pari al quantitativo di gas su cui si intende istituire un pegno irregolare a favore di terzi;
- aver provveduto entro la scadenza determinata al/i pagamento/i dovuto/i in forza del/i contratto/i di Stoccaggio relativo/i all'Anno Termico in corso o relativo/i ad Anni Termici precedenti, per l'importo/i fatturato/i.

La perdita di uno solo dei requisiti sopra citati, tra cui il mancato pagamento alla scadenza richiesta del quanto dovuto ad Edison Stoccaggio dall'Utente costituirà motivo per procedere all'immediata conclusione del Servizio di Deposito con conseguente immediata interruzione del contratto di Deposito.

In tal caso Edison Stoccaggio comunicherà all'Utente e al soggetto terzo creditore tale evenienza consentendo a quest'ultimo, entro i successivi 15 giorni lavorativi, di comunicare ad Edison Stoccaggio i quantitativi di gas necessari al soddisfacimento del proprio eventuale credito e la modalità di escussione prescelta tra quelle indicate al successivo paragrafo 5.9.5.

L'Utente che intenda richiedere il Servizio di Deposito avvalendosi della facoltà di cui al presente paragrafo ovvero intenda modificare i quantitativi oggetto del Servizio medesimo è tenuto ad inviare a Edison Stoccaggio una richiesta tramite PEC (modalità preferita) o raccomandata o corriere agli indirizzi pubblicati da Edison Stoccaggio sul proprio sito internet. Il modello reso disponibile da Edison Stoccaggio dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, insieme ad Edison

Stoccaggio, dal soggetto terzo creditore e dall'Utente medesimo (di seguito "Contratto per il Servizio di Deposito").

La richiesta per l'attivazione del Servizio di Deposito da inviare alla Edison Stoccaggio, dovrà, inderogabilmente, indicare la durata per la quale si richiede il Servizio di Deposito del Contratto per il Servizio di Deposito, che non potrà, in ogni caso, superare il 31 marzo dell'Anno Termico in cui viene attivato il Servizio stipulato, ed il quantitativo (kWh) oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito ovvero la modifica di tale quantitativo.

Al ricevimento della richiesta, Edison Stoccaggio verificherà se la stessa è coerente con i requisiti generali di cui al precedente paragrafo 5.2.1 e, dunque, se l'Utente rispetta i parametri precedentemente indicati inclusa l'effettiva giacenza in stoccaggio di gas allo stesso riconducibile.

Entro 10 giorni lavorativi Edison Stoccaggio comunicherà all'Utente ed al soggetto terzo creditore (tramite invio a mezzo pec ) l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta allegando alla stessa copia del Contratto per il Servizio di Deposito avente ad oggetto la costituzione di pegno irregolare sul Gas in Garanzia Terzi che dovrà pervenire ad Edison Stoccaggio debitamente sottoscritto in triplice copia entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'invio.

Dal giorno di decorrenza del Contratto per il Servizio di Deposito, ovvero di una sua possibile modifica in corso di esecuzione, decorre l'obbligo di custodia assunto da Edison Stoccaggio nei confronti del soggetto terzo creditore, fino all'avveramento della condizione dell'inadempimento del credito garantito, nel qual caso il contratto si intende risolto e la proprietà dei quantitativi di gas è attribuita al creditore a far data dalla costituzione del pegno, fatto salvo l'obbligo del terzo creditore di restituire all'Utente, in seguito all'escussione della garanzia, l'eventuale eccedenza rispetto al valore dei crediti garantiti. Nel caso in cui il terzo creditore comunichi l'adempimento dei crediti garantiti, l'Utente rientra nella piena disponibilità dei quantitativi di gas prestati in garanzia.

Dal giorno di decorrenza del Contratto per il Servizio di Deposito, ovvero di una sua possibile modifica in aumento, il quantitativo

oggetto del Contratto medesimo diverrà di proprietà di Edison Stoccaggio in quanto depositaria ex art. 1782 cc, nell'interesse del terzo creditore, del gas in pegno; dal giorno seguente l'accettazione di una richiesta di possibile modifica in diminuzione del quantitativo oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito, il quantitativo liberato rientrerà nella proprietà dell'Utente. In caso di diminuzione del quantitativo oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito, tale quantitativo si intende detratto dal quantitativo di gas oggetto di pegno più recentemente istituito dall'Utente e dal medesimo soggetto terzo creditore.

Il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito è indisponibile all'Utente per la movimentazione fino al quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del Contratto per il Servizio di Deposito. Decorso tale termine il Gas in Garanzia Terzi non oggetto di richiesta da parte del soggetto terzo creditore rientrerà nella disponibilità dell'Utente e Edison Stoccaggio renderà nuovamente disponibile la possibilità di movimentare tale quantitativo di gas.

Il Contratto per il Servizio di Deposito ha una durata massima fissata al 31 marzo dell'Anno Termico in cui viene stipulato restando espressamente inteso ed altresì convenuto tra tutte le parti contrattuali che tenuto anche conto dei vincoli operativi delle attività di stoccaggio l'Impresa di Stoccaggio sarà libera di rimuovere il gas oggetto di pegno irregolare dal proprio hub eventualmente attraverso una vendita al PSV anche laddove sussistano eventuali controversie o contestazioni tra le parti.

Nel caso in cui l'Utente, entro il 31 marzo, risulti assegnatario di capacità di stoccaggio a fronte dell'esperimento di aste competitive collocate nel successivo Anno Termico per una capacità di Spazio almeno pari all'ammontare di gas oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito in essere ed imminente scadenza, lo stesso, previa formale richiesta ed eventuale sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla sottoscrizione di un nuovo contratto per il Servizio di deposito, avrà la possibilità di chiedere l'estensione fino al 31 marzo del successivo Anno Termico.

Nel corso di vigenza del Contratto per il Servizio di Deposito l'Utente ed il soggetto terzo creditore hanno facoltà di procedere

alla terminazione dello stesso recapitando a Edison Stoccaggio tramite lettera raccomandata a/r o PEC una comunicazione formale in tale senso con un anticipo minimo pari a 10 (dieci) giorni. La terminazione del Servizio di Deposito nelle forme sopra indicate comporta la conseguente conclusione del contratto di pegno irregolare. Parimenti, l'eventuale conclusione del contratto di pegno irregolare comporta la conclusione del Servizio di Deposito.

Per tutta la durata del Servizio di Deposito:

- il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito è indisponibile all'Utente per la movimentazione;
- l'Utente non potrà richiedere l'utilizzo del Gas Strategico.

Il Contratto per il Servizio di Deposito si intende risolto nel caso di perdita da parte dell'Utente di uno dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 5.2. nonché di cui alla presente disciplina in tal caso Edison Stoccaggio provvederà ad informare l'Utente ed il soggetto terzo creditore tramite PEC di tale evenienza e ad applicare quanto previsto nei casi di risoluzione del Contratto. Il gas oggetto del Servizio di Deposito sarà custodito da Edison Stoccaggio per conto del soggetto terzo creditore fino al decimo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione. L'eventuale escussione sarà effettuata secondo quanto previsto al successivo par. 5.9.5.

Qualora entro il 30 aprile dell'Anno Termico successivo a quello nel quale è stato richiesto il Servizio di Deposito l'Utente non abbia provveduto a liberare lo Spazio occupato dal suddetto quantitativo di gas, anche mediante cessione in stoccaggio, e che questo sia ancora eccedente lo Spazio conferito all'Utente, Edison Stoccaggio pubblicherà sul proprio sito internet il quantitativo di gas nella titolarità dell'Utente che sarà oggetto di vendita, esclusi i quantitativi di cui all'art 16.4.4, e le modalità di gestione della procedura concorsuale per la vendita.

Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 per cento della componente "C<sub>MEM</sub>" di cui all'art. 6 del TIVG definita dall'Autorità per lo stesso periodo.

Edison Stoccaggio riconosce all'Utente il ricavato della vendita, al netto del corrispettivo fisso di € 50.000,00 oltre IVA dovuto ad Edison Stoccaggio a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione della vendita.

Edison Stoccaggio non sarà in alcun modo responsabile: (i) per l'esecuzione delle istruzioni impartite dal terzo creditore pignoratorio; (ii) per le conseguenze derivanti dalla variazione del prezzo del Gas in Garanzia Terzi oggetto di pegno irregolare; nonché (iii) degli effetti conseguenti alle disposizioni eventualmente impartite dal MSE e/o dall'Autorità che possano comportare la movimentazione del Gas in Garanzia Terzi oggetto del Servizio di Deposito.

### **5.9.5 Modalità di escussione del Gas in Garanzia Terzi**

In qualunque momento durante il Servizio di Deposito e, comunque, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del Contratto per il Servizio di Deposito, il soggetto terzo creditore ha la facoltà di comunicare ad Edison Stoccaggio l'eventuale esigenza di soddisfacimento del proprio credito, mediante invio (a mezzo PEC) di una comunicazione scritta debitamente compilata dal soggetto terzo creditore e controfirmata dall'Utente con esplicita indicazione circa la modalità di escussione che si intende richiedere.

A seguito della richiesta da parte del soggetto terzo creditore, Edison Stoccaggio provvede a rendere disponibile al soggetto terzo creditore il quantitativo di Gas in Garanzia Terzi oggetto della citata richiesta.

Per l'eventuale escussione della garanzia sul Gas in Garanzia Terzi oggetto del Servizio di Deposito sono previste in alternativa ed in forma inderogabile, le seguenti modalità alternative:

- a) A seguito della richiesta da parte del soggetto terzo creditore Edison Stoccaggio provvede a rendere disponibile al soggetto terzo creditore il Gas oggetto della citata richiesta. A tal fine il soggetto terzo creditore, se già Utente, deve disporre di Capacità di Stoccaggio almeno pari ai quantitativi di Gas oggetto della sua richiesta. Per i quantitativi di Gas resi disponibili eccedenti la sua capacità di Spazio, il soggetto terzo creditore acquisisce lo Spazio necessario e le relative Capacità di Iniezione e di Erogazione, nonché la quota di capacità di trasporto corrispondente, tramite cessione da parte dell'Utente debitore sulla base di quanto previsto dal

codice di stoccaggio, ivi incluso il profilo associato ai quantitativi oggetto di cessione. È fatta salva la restituzione all'Utente dell'eventuale eccedenza rispetto al valore del credito garantito.

- b) Il soggetto terzo creditore, una volta entrato nella proprietà del Gas, ha la facoltà di cedere il Gas in Garanzia Terzi oggetto della richiesta di soddisfacimento ad un Utente del Servizio di stoccaggio ovvero di procedere alla vendita del gas con consegna nel sistema di stoccaggio.

In esito alla predetta cessione ossia vendita, il soggetto terzo è tenuto a comunicare a Edison Stoccaggio i soggetti cui il Gas è stato ceduto i quali devono essere in possesso di un contratto di stoccaggio per un quantitativo di Spazio almeno pari al quantitativo di Gas in Garanzia Terzi oggetto di cessione. È fatta salva la restituzione all'Utente dell'eventuale eccedenza rispetto al valore del credito garantito.

- c) l'Utente conferisce al terzo creditore mandato irrevocabile a movimentare per la successiva vendita, in nome dell'Utente e per conto del terzo creditore, i quantitativi di Gas oggetto di pegno, utilizzando le Capacità di stoccaggio e di trasporto detenute dallo stesso Utente. All'Utente dovrà essere restituita l'eccedenza del valore del gas escusso, rispetto al valore dei crediti garantiti.
- d) il soggetto terzo creditore conferisce per conto proprio mandato a vendere, tramite procedura concorsuale, a un soggetto da designare previa accettazione di Edison Stoccaggio, tali quantitativi di gas. Il soggetto designato perfeziona la vendita del gas tramite cessioni di gas in stoccaggio. All'Utente dovrà essere restituita l'eccedenza del valore del gas escusso, rispetto al valore dei crediti garantiti.

Nel caso in cui permanga nel Sistema di Stoccaggio un quantitativo di Gas oggetto della richiesta di soddisfacimento del credito al primo giorno del secondo mese successivo alla predetta richiesta o, se antecedente, al 1 aprile dell'Anno Termico successivo a quello nel quale è stato richiesto il Servizio di Deposito, il soggetto terzo creditore è tenuto alla stipula di un Contratto per uno dei Servizi Base di Stoccaggio per un

quantitativo di Spazio almeno pari al quantitativo di Gas presente nel Sistema Stoccaggio al 31 marzo e al pagamento del corrispettivo di spazio maggiorato del 30% applicato al quantitativo di gas di sua proprietà presente nello stoccaggio.

Qualora entro la fine del secondo mese successivo alla richiesta di soddisfacimento del credito e comunque non oltre il 30 aprile dell'Anno Termico successivo a quello nel quale è stato richiesto il Servizio di Deposito il soggetto terzo creditore non abbia provveduto a liberare lo Spazio occupato, Edison Stoccaggio pubblicherà sul proprio sito internet il quantitativo di gas nella titolarità dell'Utente che sarà oggetto di vendita, esclusi i quantitativi di cui all'art 16.4.4, e le modalità di gestione della procedura concorsuale per la vendita. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 per cento della componente "C<sub>MEM</sub>" di cui all'art. 6 del TIVG definita dall'Autorità per lo stesso periodo. L'Impresa di Stoccaggio riconosce all'Utente il ricavato della vendita, al netto dell'importo fisso di 50.000 € a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione della vendita.

In presenza di fatture relative all'importo di cui sopra venute a scadenza e non pagate da parte del soggetto terzo creditore, decorsi 15 giorni dalla comunicazione della condizione di inadempienza senza che il pagamento sia avvenuto, Edison Stoccaggio può procedere alla vendita del Gas in Garanzia Terzi oggetto della richiesta di soddisfacimento da parte del soggetto terzo creditore, mediante una procedura d'asta. Il quantitativo di gas oggetto della procedura d'asta sarà calcolato in funzione degli importi scaduti e tenendo anche conto degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione di inadempienza, applicando un prezzo e una base d'asta della vendita pari al 90 per cento della componente "C<sub>MEM</sub>" di cui all'art. 6 del TIVG definita dall'Autorità per lo stesso periodo. Edison Stoccaggio per la gestione della vendita stessa fatturerà al soggetto terzo creditore il corrispettivo fisso di € 50.000,00 oltre IVA a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione della vendita; tale corrispettivo non potrà essere portato in compensazione sugli importi scaduti.

*Corrispettivo per il Servizio di Deposito*

Edison Stoccaggio per le attività connesse all'erogazione del Servizio di Deposito avrà diritto, anche nei casi di mancata finalizzazione del Servizio di Deposito del gas a garanzia, ad un corrispettivo definito in percentuale sul valore del Gas in Garanzia Terzi determinato ai sensi del presente capitolo e pari a l'uno per mille (i.e. 0,1 %) e comunque non inferiore a 5.000 €.

Tale onere è dovuto anche in caso di rinnovo nel successivo Anno Termico e non è dovuto nei casi di modifica del quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito.

### **5.10 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE SU GAS SITO IN STOCCAGGIO A FAVORE DI EDISON STOCCAGGIO**

(su carta intestata dell'Utente)

#### **ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE SU GAS SITO IN STOCCAGGIO**

Spett.le Edison Stoccaggio S.p.A.  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano

#### **OGGETTO: ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE**

[NOME SOCIETÀ], con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_ i.v., Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, R.E.A. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Utente");

#### **PREMESSO CHE:**

- a) Edison Stoccaggio S.p.A. ("EDISON STOCCAGGIO") opera nel settore dello stoccaggio di gas naturale ed ha previsto nel proprio Codice di Stoccaggio la possibilità di istituire una garanzia reale sul gas di proprietà dell'Utente sito in stoccaggio a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dagli Utenti dei servizi di stoccaggio;
- b) Edison Stoccaggio, a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, ha conferito all'Utente capacità di stoccaggio di gas naturale per l'anno termico (1° aprile

20\_\_/31 marzo 20\_\_) e, in data \_\_\_\_\_, l'Utente ha stipulato un apposito contratto di stoccaggio ("CONTRATTO");

Tutto ciò premesso, l'Utente, ai sensi del Codice di Stoccaggio e per le ipotesi ivi previste

#### ACCONSENTE

alla costituzione a favore di Edison Stoccaggio del pegno irregolare sul gas di sua proprietà fisicamente presente in stoccaggio a garanzia delle obbligazioni assunte con il CONTRATTO ("Gas a Garanzia") che, per l'effetto, potrà essere reso indisponibile per il periodo necessario all'impresa di stoccaggio alla tutela del proprio diritto di credito.

Edison Stoccaggio comunicherà all'Utente la costituzione del Gas a Garanzia secondo le modalità e nei termini indicati al Cap. 16.4.4 del Codice di Stoccaggio.

A tal fine, l'Utente, consapevole del fatto che il Gas dell'Utente, anche laddove impegnato sotto forma di garanzia nei confronti di soggetti terzi, potrà comunque essere acquisito prioritariamente da Edison Stoccaggio fino a totale soddisfacimento del credito derivante dal CONTRATTO.

#### CONFERISCE

MANDATO IRREVOCABILE A Edison Stoccaggio, affinché quest'ultima, qualora si verificano i presupposti per l'escussione del Gas a Garanzia, così come stabilito dal Codice di Stoccaggio, possa:

- (i) vendere, in nome e per conto proprio, il Gas a Garanzia escusso;
- (ii) rivalersi direttamente sul ricavato della vendita per il soddisfacimento del proprio credito.

Resta inteso che, in caso di escussione parziale, il Gas a Garanzia non escusso ritornerà di proprietà dell'Utente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

## CAPITOLO 6

PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED  
EROGAZIONE

6.1	PREMESSA.....	159
6.2	VINCOLI AI PROGRAMMI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE .....	160
6.3	PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....	161
6.3.1	<i>Piano annuale degli interventi.....</i>	161
6.3.2	<i>Piano Annuale dell'Utente (Programmazione di periodo) .....</i>	161
6.3.3	<i>Revisione semestrale del piano degli Interventi.....</i>	161
6.3.4	<i>Revisione della prenotazione.....</i>	161
6.4	PROGRAMMAZIONE MENSILE .....	162
6.4.1	<i>Prestazioni disponibili .....</i>	162
6.4.2	<i>Prenotazione Mensile dell'Utente .....</i>	162
6.5	PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.....	163
6.5.1	<i>Prestazioni disponibili .....</i>	163
6.5.2	<i>Prenotazione settimanale.....</i>	163
6.6	PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA .....	164
6.6.1	<i>Prestazioni Giornaliere disponibili.....</i>	164
6.6.2	<i>Prenotazioni giornaliere .....</i>	164
6.6.3	<i>Riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas .....</i>	166
6.6.4	<i>Conferma del programma giornaliero e della Riformulazione del programma giornaliero .....</i>	167
6.6.5	<i>Criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G .....</i>	168
6.6.6	<i>Criteri per la determinazione del verso del flusso prevalente relativo al Giorno Gas G FP; e gestione delle rinomine giornaliere in controflusso: .....</i>	172
6.6.7	<i>Criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G nel caso di flusso prevalente "in controfase".....</i>	174
6.6.8	<b><i>Verifica di congruenza e consistenza dei dati di giacenza, spazio, prestazione di iniezione, prestazione di erogazione.....</i></b>	177

## 6.1 PREMESSA

L'Impresa di Stoccaggio, al fine di programmare ed ottimizzare le prestazioni dei propri campi di stoccaggio, ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo le quantità di Gas che gli Utenti intendono immettere o erogare dal Sistema.

L'adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre all'Impresa di Stoccaggio di dialogare con gli operatori di infrastrutture, al fine di coordinare il più possibile le reciproche attività.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino all'Impresa di Stoccaggio le proprie prenotazioni con il livello di dettaglio e le scadenze di seguito descritte.

Si precisa che le uniche prenotazioni vincolanti sia per l'Utente che per l'Impresa di Stoccaggio sono quelle giornaliere e quelle così come definite nel successivo paragrafo 6.6 del presente capitolo.

Qualora l'Utente non faccia pervenire all'Impresa di Stoccaggio le proprie prenotazioni, o nel caso queste non contengano tutte le informazioni richieste, l'Impresa di Stoccaggio utilizzerà la prenotazione di livello temporale superiore.

Nel caso questo non sia possibile e nel caso di assoluta mancanza di dati, l'Impresa di Stoccaggio porrà pari a zero i parametri richiesti.

Ai sensi della delibera 297/2012/R/gas e s.m.i, l'Impresa di Stoccaggio richiede la capacità di trasporto al fine dell'erogazione dei propri servizi agli Utenti e diviene, secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione ed al prelievo del gas nella titolarità dei propri Utenti rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale dei gasdotti interconnessi con il Sistema di Stoccaggio. I predetti adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di ciascun Utente presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

L'impresa di Stoccaggio consegna i quantitativi di gas nella titolarità dei propri Utenti all'Impresa maggiore di Trasporto e quest'ultima li consegna all'Impresa di Stoccaggio ai fini dell'utilizzo dei Servizi di Stoccaggio da parte dei medesimi Utenti.

Sulla base dei programmi ricevuti dai propri Utenti, l'Impresa di Stoccaggio trasmette all'Impresa Maggiore di Trasporto i programmi relativamente al

punto di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnesso con il Sistema di Stoccaggio. Tali programmi sono forniti indicando il dettaglio per ciascun Utente.

## 6.2 VINCOLI AI PROGRAMMI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE

L'Utente, per tutti i servizi di Stoccaggio sottoscritti con l'Impresa di Stoccaggio è tenuto a rispettare nella formulazione dei Programmi di Iniezione ed Erogazione le PE e le PI di sua spettanza e i profili di utilizzo.

Considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli Utenti, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del Sistema stesso, l'Utente è tenuto al rispetto dei programmi, le cui determinazioni, modalità di comunicazione accettazione e modifica sono indicate nel presente capitolo.

L'Utente può utilizzare, in ogni Giorno Gas G, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente capitolo, a fronte del conferimento iniziale e degli eventuali successivi trasferimenti e/o cessioni di cui al presente Codice, che dovessero intervenire nel corso dell'Anno Termico.

L'Utente non dispone di Capacità di Iniezione in caso di superamento dello Spazio ad esso conferito e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello nella sua titolarità.

Il quantitativo di gas che può essere erogato dall'Utente o ceduto nell'ambito delle cessioni o scambi di gas di cui al successivo capitolo 7 non include il quantitativo di Gas in Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4.

L'Utente è inoltre tenuto a formulare tutte le Prenotazioni ed in particolare la prenotazione giornaliera e la riformulazione del programma giornaliero, considerando anche l'eventuale quantitativo di Gas in Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4.

Edison Stoccaggio S.p.A non confermerà le Prenotazioni o Riformulazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo.

## 6.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

### 6.3.1 Piano annuale degli interventi

Entro il 4°28 febbraio di ogni anno (o, se festivo, l'ultimo giorno lavorativo precedente), l'Impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito internet e rende disponibile su Escomas, il Piano degli Interventi previsti per l'Anno Termico successivo, che provocheranno una indisponibilità o riduzione delle Capacità di stoccaggio. Il Piano degli Interventi, il suo contenuto e le sue modalità di aggiornamento sono definiti al paragrafo 13.3 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

### 6.3.2 Piano Annuale dell'Utente (Programmazione di periodo)

A valle del processo di conferimento e prima dell'inizio di ogni anno termico, l'applicativo Escomas richiede ai propri Utenti di inserire i valori giornalieri riferiti alla programmazione stagionale sia per la fase di Iniezione che per quella di Erogazione, secondo le seguenti modalità.

1. La prenotazione di Iniezione indicante il profilo giornaliero di Iniezione del Gas fino alla concorrenza dello Spazio conferito;
2. La prenotazione di Erogazione indicante il profilo giornaliero di Erogazione del Gas, che preveda il completo prelievo del Gas nella titolarità dell'Utente, fatta eccezione per gli eventuali quantitativi di Gas detenuti in stoccaggio per fini strategici.

La programmazione di periodo deve tenere conto di quanto indicato dall'Impresa di Stoccaggio nel Piano degli Interventi annuale.

### 6.3.3 Revisione semestrale del piano degli Interventi

L'Impresa di Stoccaggio si riserva la facoltà di aggiornare, con cadenza semestrale, il Piano degli Interventi, così come indicato al paragrafo 13.3.2 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

### 6.3.4 Revisione della prenotazione

In qualsiasi momento l'Utente può modificare la propria programmazione su Escomas tramite idonea funzionalità, anche tenuto conto di ogni aggiornamento fornito dall'Impresa di Stoccaggio sia per le revisioni del Piano degli Interventi sia per eventuali modifiche dei coefficienti di adeguamento o profili di utilizzo, sia per le variazioni delle prestazioni conseguenti alla vendita/acquisto di capacità nell'ambito delle procedure concorsuali effettuate

su base mensile, settimanale e giornaliera. Le modalità previste sono dettagliate al paragrafo 4A.4.1 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

## **6.4 PROGRAMMAZIONE MENSILE**

### ***6.4.1 Prestazioni disponibili***

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibile per ogni giorno dell'anno termico su Escomas, per ciascun servizio, e secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.2 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", le Prestazioni Giornaliere (espresse in energia) disponibili per il Mese successivo.

Relativamente alle Prestazioni disponibili in seguito al conferimento di capacità su base mensile queste sono comunicate contestualmente alla conclusione della procedura concorsuale di cui al precedente paragrafo 5.9.2, secondo le tempistiche e nel paragrafo 4A.3.2 dell'Allegato "Tabella tempi e modalità del coordinamento operativo".

Le suddette Prestazioni sono elaborate tenendo conto del più aggiornato Piano degli Interventi disponibile all'Impresa di Stoccaggio.

### ***6.4.2 Prenotazione Mensile dell'Utente***

L'Utente ha la possibilità in ogni momento di aggiornare, per ciascun servizio, la prenotazione per ogni giorno del mese successivo rispetto a quanto comunicato tramite la programmazione di periodo. L'applicativo Escomas, secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.2 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", entro le ore 16:00 del giorno 20 di ogni mese precedente, conferma le prenotazioni presenti a sistema, contenenti i quantitativi di gas, espressi in energia (kWh/g), che l'Utente prevede di iniettare/erogare per ogni giorno del Mese successivo per ciascun servizio.

L'Utente che partecipa alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità di Modulazione su base mensile rende disponibile su Escomas la propria prenotazione contenente i quantitativi di gas, espressi in energia, che prevede di iniettare/erogare per ogni giorno del Mese oggetto del conferimento entro e non oltre le ore 16:00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M così come specificato nell'allegato 4.A3.2 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

L'Impresa di Stoccaggio assicura inoltre la corrispondenza delle prenotazioni formulate dai propri Utenti con il programma di trasporto richiesto dall'Impresa di Stoccaggio all'Impresa Maggiore di Trasporto. L'Utente è tenuto a formulare le Prenotazioni per l'Erogazione al netto degli autoconsumi di gas come definiti nel capitolo 8.

Nel caso in cui l'Utente non esegua quanto previsto dal presente paragrafo, l'Impresa di Stoccaggio considera validi per il mese successivo i valori relativi alla programmazione di periodo presente in Escomas.

## 6.5 PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

### 6.5.1 Prestazioni disponibili

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibili su Escomas per ogni giorno dell'anno termico, per ciascun servizio, e secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.3 dell'Allegato "Tabella tempi e modalità del coordinamento operativo" le Prestazioni Giornaliere (espresse in energia) disponibili per la settimana successiva.

Relativamente alle Prestazioni disponibili in seguito al conferimento di capacità su base settimanale queste sono comunicate contestualmente alla conclusione della procedura concorsuale di cui al precedente paragrafo 5.9.2, secondo le tempistiche indicate nel paragrafo 4A.3.3 dell'Allegato "Tabella tempi e modalità del coordinamento operativo".

Le suddette Prestazioni sono elaborate tenendo conto del più aggiornato Piano degli Interventi disponibile all'Impresa di Stoccaggio.

### 6.5.2 Prenotazione settimanale

L'Utente ha la possibilità in ogni momento di aggiornare, per ciascun servizio, la prenotazione per ogni giorno della settimana successiva rispetto a quanto comunicato tramite la programmazione di periodo. L'applicativo Escomas, secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.3 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", conferma, entro le ore 13:00 del giovedì, le prenotazioni presenti a sistema contenenti i quantitativi di gas, espressi in energia, che l'Utente prevede di iniettare/erogare per ogni giorno della Settimana successiva per ciascun servizio. Le prenotazioni dovranno tenere conto delle eventuali riduzioni/interruzioni di capacità previste nel piano settimanale dell'Impresa di Stoccaggio.

L'Utente che partecipa alle procedure concorsuali per il conferimento di capacità di Modulazione su base settimanale rende disponibile su Escomas la propria prenotazione contenente i quantitativi di gas, espressi in energia (kWh/g), che prevede di iniettare/erogare per ogni giorno della settimana in seguito al conferimento di capacità su base settimanale, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione degli esiti della procedura concorsuale di cui al par. 5.9.2 così come specificato nell'allegato 4.A3.3 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

L'Impresa di stoccaggio assicura inoltre la corrispondenza delle prenotazioni formulate dai propri Utenti con il programma di trasporto richiesto dall'Impresa di Stoccaggio all'Impresa Maggiore di Trasporto.

L'Utente è tenuto a formulare le Prenotazioni per l'Erogazione al netto degli autoconsumi di gas come definiti nel capitolo 8.

Nel caso in cui l'Utente non provveda a quanto previsto dal presente paragrafo, l'Impresa di Stoccaggio considera validi per la Settimana successiva i valori relativi al programma mensile presente in Escomas.

## **6.6 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA**

### ***6.6.1 Prestazioni Giornaliere disponibili***

Entro le ore 12:00 di ogni Giorno Gas G l'Impresa di Stoccaggio comunica, tramite Escomas, per ciascun servizio, e secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.4 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", le eventuali variazioni alle Prestazioni Giornaliere, espresse in energia (kWh/g), disponibili per il Giorno Gas successivo G+1 nonché le Prestazioni Giornaliere disponibili per il giorno G.

### ***6.6.2 Prenotazioni giornaliere***

Entro le ore 14:00 del Giorno Gas G l'Utente comunica, tramite Escomas e secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.4 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", all'Impresa di Stoccaggio la prenotazione, espresse in energia (kWh/g), per il successivo Giorno Gas G+1, per ogni servizio.

L'impresa di stoccaggio conferma la prenotazione dell'Utente entro le due ore successive (16:00) tramite l'applicativo Escomas.

L'Utente ha facoltà di riformulare la prenotazione nel giorno gas G per il giorno gas G+1 tramite l'applicativo Escomas secondo le seguenti modalità e tempistiche: un ciclo di riformulazione della prenotazione a partire dalle ore 14:00 con termine alle ore 19:00 del giorno gas G con conferma alle ore 19:30 del giorno gas G o entro i termini stabiliti da Snam Rete Gas per la accettazione delle nomine.

Nell'ambito della procedura concorsuale su base giornaliera di cui al par. 5.9.2.1, l'Utente che inserisce un'offerta di capacità "Flex" ha facoltà di riformulare la prenotazione per il giorno G+1.

Al termine della procedura concorsuale su base giornaliera viene eseguita la rinomina automatica pari al valore maggiore tra il programma richiesto (aumentato delle capacità conferite in acquisto e diminuito delle capacità conferite in vendita) e il quantitativo che risulta vincolato in esito all'abbinamento delle offerte di capacità "Flex".

Le capacità vendute/acquistate nell'ambito delle procedure concorsuali per il conferimento su base giornaliera di cui al par. 5.9.2.1 che si svolgono a seguito dell'ultimo ciclo di rinomina nel giorno gas G sono oggetto di rinomina automatica, entro le ore 22:00, da parte della impresa di stoccaggio per conto degli Utenti assegnatari.

L'Impresa di Stoccaggio assicura inoltre la corrispondenza delle prenotazioni formulate dai propri Utenti con il programma di trasporto richiesto dall'Impresa di Stoccaggio all'Impresa maggiore di Trasporto.

L'Utente è tenuto a formulare le Prenotazioni per l'Erogazione al netto degli autoconsumi di gas come definiti nel capitolo 8.

Nel caso in cui l'Utente non provveda a quanto previsto dal presente paragrafo, l'Impresa di Stoccaggio considererà validi per il Giorno Gas G+1 i valori relativi al programma settimanale o mensile o di periodo presente in Escomas.

Ai fini della determinazione dello Sbilanciamento Atteso del Sistema, in caso di mancata ricezione delle Riformulazioni di cui al successivo paragrafo 6.6.3, saranno considerati validi i quantitativi confermati da parte dell'Impresa di Stoccaggio.

L'Utente è inoltre tenuto a formulare la prenotazione considerando anche l'eventuale quantitativo di Gas in Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4.

L'impresa di stoccaggio non confermerà le Prenotazioni comportino l'utilizzo di detto quantitativo.

### **6.6.3 Riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas**

L'Utente ha la facoltà di riformulare, la propria prenotazione per il Giorno Gas G stesso comunicando all'Impresa di Stoccaggio tramite Escomas e secondo le modalità previste al paragrafo 4A.4.4 dell'Allegato "Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", la propria Riformulazione della prenotazione, espressa in energia (kWh/g), per ogni servizio.

A tale scopo è previsto un ciclo di riformulazione della prenotazione con conferma di Edison Stoccaggio entro le successive due ore a partire dalle ore 6:00 del giorno gas. I successivi cicli di riformulazione della prenotazione nel corso del giorno gas G si susseguono con cadenza oraria a partire dal primo ciclo di riformulazione della prenotazione, che termina alle ore 7 del giorno gas con conferma alle 9:00 dello stesso giorno sino all'ultimo ciclo orario che termina alle ore 3:00 del giorno gas con conferma alle ore 5:00.

In caso di assegnazione di capacità "Flex" di cui al par. 3.2.2.1.3 nell'ambito delle procedure concorsuali di cui ai par. 5.9.2.1 e 5.9.2.2, non è consentito né agli Utenti cedenti né agli Utenti acquirenti riformulare la prenotazione ad essa associata nel corso del giorno gas.

Inoltre, la suddetta assegnazione determina, sia per gli Utenti cedenti che per gli Utenti acquirenti, l'allocazione all'inizio del giorno gas del valore della capacità acquisita e ceduta.

Nell'ambito dei cicli di rinomine orarie nel giorno G l'Impresa di Stoccaggio accetta rinomine degli Utenti anche oltre le capacità contrattuali degli stessi (c.d. *overnomination* di cui al par. 3.2.1.2), fin tanto che tali rinomine risultino compatibili con il limite di rinomina del sistema.

La capacità oggetto di *overnomination* è la capacità degli Utenti complessivamente nominata nel G-1 come risultante in esito alle procedure concorsuali di cui al par. 5.9.2 del giorno gas G-1, fermo restando il diritto di ogni singolo utente di modificare la propria nomina su base oraria nel limite delle proprie capacità contrattuali.

La capacità rinominata dall'utente oltre il proprio profilo contrattuale è conferita su base interrompibile; pertanto, è fatta salva la possibilità del titolare della capacità continua di rinominarla nel corso del giorno gas.

I criteri di interruzione della capacità interrompibile assegnata con il meccanismo dell'*overnomination* sono indicati al par. 6.6.5.2.

L'interruzione di una parte o dell'intera Capacità Interrompibile è comunicata dall'Impresa di Stoccaggio agli Utenti, cui la stessa è stata conferita, in fase di accettazione della rinomina giornaliera.

Nel caso in cui l'Utente non provveda a quanto previsto dal presente paragrafo, l'Impresa di Stoccaggio considererà validi per il Giorno Gas G i dati più aggiornati presenti in Escomas.

L'Impresa di Stoccaggio assicura inoltre la corrispondenza della Riformulazione della prenotazione con il programma di trasporto richiesto dall'Impresa di Stoccaggio all'Impresa Maggiore di Trasporto.

L'Utente è tenuto a riformulare le Prenotazioni per l'Erogazione al netto degli autoconsumi di gas come definiti nel capitolo 8.

Nel caso di mancata corrispondenza tra la Riformulazione della prenotazione fornita all'Impresa di Stoccaggio e all'Impresa Maggiore di Trasporto, ai fini del calcolo dello Sbilanciamento Complessivo di Sistema da parte del Responsabile del Bilanciamento, saranno considerate valide le Riformulazioni confermate dall'Impresa di Stoccaggio.

L'Utente è inoltre tenuto a formulare riformulazione del programma giornaliero, considerando anche l'eventuale quantitativo di Gas in Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4.  
l'impresa di stoccaggio non confermerà le Riformulazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo.

#### **6.6.4 Conferma del programma giornaliero e della Riformulazione del programma giornaliero**

La prenotazione giornaliera dell'Utente per il Giorno Gas G+1, per ciascun servizio, è confermata entro le ore 22:00 del Giorno Gas G a valle della esecuzione delle aste di cui al par. 5.9.2 o entro i termini stabiliti da Snam Rete Gas per la accettazione delle nomine.

Per ogni Giorno Gas G non saranno comunque accettate prenotazioni o riformulazioni eccedenti:

1. Per l'Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione e lo Spazio residuo disponibile dell'Utente con riferimento allo stesso Giorno Gas G;
2. Per l'Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile e la giacenza residua disponibile per l'Utente nello stesso Giorno Gas G, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti alla garanzia bancaria o all'importo versato di cui al successivo paragrafo 8.4.3 e decrementata dell'eventuale quantitativo di Gas in Garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4. In tali casi i quantitativi confermati dall'Impresa di Stoccaggio saranno pari ai valori di cui ai punti precedenti.

#### **6.6.5 Criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G**

L'Impresa di Stoccaggio verifica orariamente, in funzione delle caratteristiche petrofisiche dei giacimenti costituenti il proprio Hub, delle prestazioni disponibili e di quanto consuntivato alla ricezione della riformulazione, i livelli massimi e minimi della variazione della prestazione complessiva che è possibile garantire, per ciascun servizio, in seguito a riformulazioni della prenotazione giornaliera dell'Utente per ciascun servizio. L'Impresa di Stoccaggio non accetterà riformulazioni della prenotazione giornaliera degli Utenti se il complesso delle nomine degli Utenti dovesse risultare non compreso negli intervalli di operabilità minimi e massimi sopra descritti.

Qualora risulti tecnicamente possibile, l'Impresa di Stoccaggio provvederà a ricomprendere nei limiti di cui sopra la risultante delle riformulazioni accettando parzialmente le riformulazioni della prenotazione giornaliera, confermando prioritariamente le richieste riferite alle capacità continue rispetto a quelle riferite alle capacità interrompibili e riproporzionando, quando necessario, in virtù dei criteri di cui al par. 6.6.5.1 e 6.6.5.2, i quantitativi conferiti su base interrompibile rispettivamente tramite procedure concorsuali di cui al par. 5.9.2 e tramite il meccanismo di *overnomination* di cui al par. 3.2.1.2, nel rispetto della priorità dei servizi di stoccaggio.

Per i cicli di riformulazione nel corso del Giorno Gas sia con flusso prevalente in iniezione che in erogazione di cui al successivo par. 6.6.6 sussistono le seguenti condizioni:

- L'Utente dispone di una Portata giornaliera contrattuale massima (**P**), espressa in kWh/g;

- Sulla base di tale portata P, viene determinata la portata oraria massima a disposizione dell'utente ( $P_h$ ), pari a  $P/24$ , espressa in kWh/h;
- L'impresa di stoccaggio realizza operativamente i programmi giornalieri dell'Utente, ivi incluse eventuali rinomine, sempre con una portata oraria pari a quella massima  $P_h$  identificando il numero di ore di funzionamento H;
- i quantitativi inferiori a  $P_h$  o a suoi multipli, interi saranno realizzati a partire dalla prima ora di funzionamento definita dall'algoritmo per la realizzazione della programmazione accettata.

Il programma dell'Utente, per ciascun servizio, valido ad inizio del giorno G (h. 6:00) sarà quello confermato dalla impresa di stoccaggio per ogni Utente entro le ore 22,00 del giorno G-1 (**PROG<sub>G-1</sub>**), come modificato con rinomina automatica da parte della impresa di stoccaggio per conto degli utenti assegnatari entro le ore 22,00 in esito alle procedure concorsuali per il conferimento su base giornaliera di cui al par. 5.9.2 che si svolgono a seguito della suddetta conferma.

Il programma giornaliero dell'Utente, sia in iniezione o in erogazione, per ciascun servizio, valido all'inizio del giorno gas G sarà realizzato a partire dall'orario definito dal seguente algoritmo:

$$\begin{aligned}
 H_{PROG_{G-1}} &= \text{ora di inizio della prestazione} \\
 H_{PROG_{G-1}} &= (24h - \frac{PROG_{G-1}}{P_h}) + 6h && \text{se } \frac{PROG_{G-1}}{P_h} \geq 6 \\
 H_{PROG_{G-1}} &= (6h - \frac{PROG_{G-1}}{P_h}) && \text{se } 0 < \frac{PROG_{G-1}}{P_h} < 6
 \end{aligned}$$

- Fino all'orario  $H_{PROG_{G-1}}$ , il programma giornaliero dell'Utente valido all'inizio del giorno gas G **PROG<sub>G-1</sub>**, sarà da intendersi a tutti gli effetti non realizzato e alcun volume di gas sarà allocato all'Utente.
- A partire dall'orario  $H_{PROG_{G-1}}$ , sarà dato avvio alla realizzazione operativa del programma **PROG<sub>G-1</sub>**, allocando all'Utente volumi di gas pari a  $P_h$  per ogni ora di esecuzione del programma **PROG<sub>G-1</sub>**.
- Nel caso in cui **PROG<sub>G-1</sub> = P**, sarà dato avvio alla realizzazione del programma **PROG<sub>G-1</sub>** alle ore 6:00 del giorno gas G.

In assenza di rinomine nel corso del giorno gas G, il volume di gas allocato a fine giorno G sarà pari a:

$$V_{ALL} = PROG_{G-1}$$

Nel caso in cui, nel corso del giorno gas G, l'Utente notifichi ulteriori modifiche dei programmi giornalieri ( $PROG_{RIN\ n}$ ), tali modifiche saranno accettate solo se, al momento della notifica del nuovo programma:

$$V_{ALL\ RIN\ n} \leq PROG_{RIN\ n} \leq V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\ Hn}$$

dove:

$V_{ALL\ RIN\ n}$  = volume già allocato in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ),

$$V_{ALL\ RIN\ n} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{se } (H_{RIN\ n} + 2) \\ \leq H_{PROG\ (n-1)} \end{array}$$

$$V_{ALL\ RIN\ n} = P_h \times (H_{RIN\ n} + 2 - H_{PROG\ (n-1)}) \quad \begin{array}{l} \text{se } (H_{RIN\ n} + 2) \\ > H_{PROG\ (n-1)} \end{array}$$

con:

$H_{RIN\ n}$  = orario di fine ciclo di rinomina n del programma precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$  se  $1 < n \leq 21$  oppure  $PROG_{G-1}$  se  $n = 1$ );

$PROG_{RIN\ n}$  = il programma in vigore per il giorno G confermato a partire da  $H_{RIN\ n} + 2$ ;

$H_{PROG\ (n-1)}$  = ora di inizio di realizzazione operativa del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ )

$H_{PROG\ (n-1)} = H_{PROG\ (G-1)}$  nel calcolo della prima rinomina del giorno gas G ( $H_{RIN\ 1}$ )

$V_{RES\ Hn}$  = massimo volume residuo operativamente realizzabile nel corso del giorno gas G a partire dalle ore  $H_{RIN\ n} + 2$ , dove:

$$V_{RES\ n} = P_h \times H_{RES\ n}$$

$H_{RES\ n}$  = ore residue per esecuzione del nuovo programma giornaliero

$PROG_{RIN\ n}$  con:

$$H_{RES\ n} = 6 - (H_{RIN\ n} + 2) \quad \text{se } h\ 00:00 \leq H_{RIN\ n} \leq h\ 3:00$$

$$H_{RES\ n} = 24 - (H_{RIN\ n} + 2) + 6 \quad \text{se } h\ 7:00 \leq H_{RIN\ n} \leq h\ 24:00$$

Una volta verificata la congruità della rinomina n come sopra evidenziato, l'impresa di stoccaggio confermerà il programma accettato  $PROG_{RIN\ n}$  all'Utente e procederà alla realizzazione del differenziale tra il nuovo programma accettato e i volumi già allocati per il giorno gas G ( $V_{DIFF\ n}$ ):

$$V_{DIFF\ n} = PROG_{RIN\ n} - V_{ALL\ RIN\ n}$$

Il differenziale  $V_{DIFF\ n}$  per il giorno gas G sarà operativamente realizzato a partire dall'orario definito dal seguente algoritmo:

$H_{DIFF\ n}$  = ora di inizio realizzazione del differenziale  $V_{DIFF\ n}$

$$H_{DIFF\ n} = \left(24h - \frac{V_{DIFF\ n}}{P_h}\right) + 6h \quad \text{se } \frac{V_{DIFF\ n}}{P_h} \geq 6$$

$$H_{DIFF\ n} = \left(6h - \frac{V_{DIFF\ n}}{P_h}\right) \quad \text{se } 0 < \frac{V_{DIFF\ n}}{P_h} < 6$$

Al termine del giorno gas G, il volume di gas allocato all'Utente per il giorno G ( $V_{ALL}$ ) sarà determinato come segue:

$$V_{ALL} = \sum_1^n V_{ALL\ RIN\ n} + V_{DIFF\_n}$$

dove:

$n$  = numero di rinomine da parte dell'Utente del programma giornaliero per il giorno gas G, effettuate nel corso del giorno gas G;

$V_{ALL\ RIN\ n}$  = volume già allocato all'Utente al momento della rinomina  $n$ , in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ), come sopra definito;

$V_{DIFF\ n}$  = differenziale tra l'ultimo programma accettato  $PROG_{RIN\ n}$  e i volumi  $V_{ALL\ RIN\ n}$  già allocati per il giorno gas G in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ).

Se  $PROG_{RIN\ n} \leq V_{ALL\ RIN\ n}$ , allora il nuovo programma accettato sarà:

$$PROG_{RIN\ n} = V_{ALL\ RIN\ n}$$

Se  $PROG_{RIN\ n} > V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\_Hn}$ , allora il nuovo programma accettato sarà:

$$PROG_{RIN\ n} = V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\_Hn}$$

#### 6.6.5.1. Criteri di interruzione delle capacità conferite su base interrompibile

L'Utente cui è conferita, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.2, una PII acquisisce il diritto a prenotare, per il periodo per il quale la prestazione è stata conferita, una portata di erogazione o di iniezione incrementale interrompibile rispetto alla PI o alla PE ad esso garantite, disciplinata secondo quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui la differenza tra la Capacità continua complessivamente disponibile per un dato Giorno e la stessa complessivamente programmata risulti inferiore alla Capacità interrompibile conferita per lo stesso Giorno, l'Impresa di Stoccaggio provvederà a ripartire la predetta differenza pro-quota agli Utenti cui sia stata conferita Capacità incrementale interrompibile.

Nel caso in cui la predetta differenza risulti pari a zero, la Capacità incrementale interrompibile non sarà resa disponibile.

In caso di contemporanea presenza tipologie di capacità interrompibili aventi differenti validità contrattuale saranno non accettate dapprima le capacità interrompibili derivanti da *overnomination*, successivamente le capacità interrompibili giornaliere, poi le capacità interrompibili settimanali e infine le capacità mensili. In caso di presenza di capacità interrompibili riferite a diverse tipologie di contratto le capacità interrompibili correlate a contratti di tipo Uniforme saranno prioritariamente scartate rispetto a contratti di tipo Punta.

L'interruzione di una parte o dell'intera Capacità Interrompibile è comunicata dall'Impresa di Stoccaggio agli Utenti, cui la stessa è stata conferita, in fase di accettazione della rinomina giornaliera.

In tali casi, l'impresa di Stoccaggio considera soggetta ai corrispettivi di cui al paragrafo 8.4 la quantità di Gas che, allocata nel Giorno all'Utente, risulti superiore alla somma della Capacità complessivamente disponibile per l'Utente stesso su base continua e dell'eventuale aliquota di Capacità Interrompibile non interrotta.

#### *6.6.5.2. Criteri di interruzione delle capacità conferite con il meccanismo del overnomination*

L'impresa di Stoccaggio accetterà *overnomination* secondo i criteri esplicitati al 3.2.1.2 e procederà a ripartire secondo un criterio basato sul merito economico a valle di ogni singola fascia di rinomina oraria.

Nel caso in cui ci siano due o più richieste con il medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, sia superiore rispetto alla quota da interrompere, l'assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo pro-quota.

#### **6.6.6 Criteri per la determinazione del verso del flusso prevalente relativo al Giorno Gas G FPi e gestione delle rinomine giornaliere in controflusso:**

L'Impresa di Stoccaggio, a valle dell'ultima accettazione della riformulazione del programma giornaliero del Giorno Gas G-1 per il Giorno Gas G di cui al comma precedente, nonché degli esiti delle procedure di conferimento su base giornaliera di cui al par. 5.9.2, sulla base della movimentazione fisica dallo

stoccaggio e salvo diversa indicazione a seguito di richieste pervenute ai fini del bilanciamento fisico del sistema dal Responsabile del bilanciamento in situazioni particolari (emergenza per carenza o eccesso di gas, eventi di forza maggiore, etc.) come individuate nelle procedure di emergenza definite dal MISE, pubblica sul proprio sito internet, entro e non oltre le ore 2220:00 del Giorno Gas G-1, il verso del flusso prevalente  $FP_i$  per il Giorno Gas G secondo i seguenti criteri:

$FP_i$  coincide con il verso:

- a) dell'iniezione nel caso in cui i quantitativi previsti in iniezione nel giorno gas risultino superiori ai quantitativi previsti in erogazione nel medesimo giorno gas;
- b) dell'erogazione nel caso opposto.

$FP_i$  è considerato:

- a) "in fase", nel caso in cui i quantitativi previsti in iniezione e in erogazione nel Giorno Gas G rispettivamente nella fase di iniezione e nella fase di erogazione risultino superiori ai quantitativi previsti in controflusso rispettivamente di erogazione e di iniezione nel medesimo Giorno Gas G;
- b) "in controfase" nel caso opposto.

Qualora il flusso prevalente  $FP_i$  per il Giorno Gas G sia nel verso "in fase" i criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G sono riportati al precedente par. 6.6.5.

Qualora il flusso prevalente  $FP_i$  per il Giorno Gas G sia nel verso "in controfase" si rende necessario per l'Impresa di stoccaggio un cambio di assetto operativo dell'hub di stoccaggio.

In questo caso i criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G sono riportati al successivo par. 6.6.7.

Nel caso gli esiti delle aste *day-ahead* o delle verifiche di coerenza dei dati di stoccaggio di cui al successivo par. 6.6.8 comportino una modifica del verso del flusso prevalente per il giorno G tale variazione viene tempestivamente comunicata via email agli utenti, rispettivamente entro le ore 22,00 ed entro le ore 4:30.

Determinato il flusso prevalente per il giorno gas, Edison Stoccaggio accetterà rinomine che implicino soltanto la condizione di controflusso virtuale secondo la seguente procedura:

1. Determinazione della Portata Giornaliera Programmata in flusso

La Portata Massima Giornaliera Programmata in flusso (PMGPf) del giorno G è pari a:

- a. Somma delle prenotazioni in Erogazione degli Utenti per il giorno G durante il Periodo di Erogazione;
  - b. Somma delle prenotazioni in Iniezione degli Utenti per il giorno G durante il Periodo di Iniezione.
- Qualora non sia disponibile la prenotazione di uno o più degli Utenti, l'Impresa di Stoccaggio utilizzerà ai fini del calcolo della PMGPf, la PE o la PI presunta dell'Utente nel giorno G.
2. Determinazione della Portata Giornaliera Programmata In Controflusso La Portata Massima Giornaliera Programmata in Controflusso (PMGPcf) del giorno G è pari a:
    - c. Somma delle prenotazioni in Iniezione degli Utenti per il giorno G durante il Periodo di Erogazione;
    - d. Somma delle prenotazioni in Erogazione degli Utenti per il giorno G durante il Periodo di Iniezione.
  3. Individuazione della tipologia di Controflusso:

Il Controflusso si definisce Virtuale se:

$$PMGPf \geq PMGPcf$$

Per ogni rinomina oraria prevista Edison Stoccaggio provvederà a verificare che il differenziale tra i nuovi quantitativi complessivi rinominati in flusso prevalente e quanto già allocato siano compatibili con le rinomine in controflusso virtuale presenti a sistema.

Non potendo procedere con cadenza oraria a cambi di assetto operativi, Edison Stoccaggio provvederà, dandone opportuna comunicazione, a modificare le rinomine in controflusso al valore massimo consentito per garantire alla fine del giorno Gas il rispetto del flusso prevalente e la condizione di controflusso virtuale. Nel caso di riduzione di più nomine in controflusso si procederà tramite ripartizione pro-quota.

#### **6.6.7 Criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G nel caso di flusso prevalente "in controfase"**

È fatto salvo quanto riportato ai par. 6.6.5, 6.6.5.1 e 6.6.5.2, con le seguenti specificazioni:

- L'Utente dispone di una Portata giornaliera contrattuale massima (**P**), espressa in kWh/g;

- Sulla base di tale portata P, viene determinata la portata oraria massima a disposizione dell'utente ( $P_h$ ), pari a P/16, espressa in kWh/h;
- L'impresa di stoccaggio realizza operativamente i programmi giornalieri dell'Utente, ivi incluse eventuali rinomine, sempre con una portata oraria pari a quella massima  $P_h$  identificando il numero di ore di funzionamento H;
- I quantitativi inferiori a  $P_h$  o a suoi multipli, interi saranno realizzati a partire dalla prima ora di funzionamento definita dall'algoritmo per la realizzazione della programmazione accettata.

Il programma dell'Utente, per ciascun servizio, valido ad inizio del giorno G (h. 6:00) sarà quello confermato dalla impresa di stoccaggio per ogni Utente entro le ore 22:00 del giorno G-1 (**PROG<sub>G-1</sub>**), come modificato con rinomina automatica da parte della impresa di stoccaggio per conto degli utenti assegnatari entro le ore 22:00 in esito alle procedure concorsuali per il conferimento su base giornaliera di cui al par. 5.9.2 che si svolgono a seguito della suddetta conferma.

Il programma giornaliero dell'Utente, in iniezione o in erogazione, per ciascun servizio, valido all'inizio del giorno gas G sarà realizzato a partire dall'orario definito dal seguente algoritmo:

$$H_{PROG\ G-1} = \left( 22h - \frac{PROG_{G-1}}{P_h} \right)$$

- $H_{PROG\ G-1}$  indica l'ora di inizio della prestazione.
- Fino all'orario  $H_{PROG\ G-1}$ , il programma giornaliero dell'Utente valido all'inizio del giorno gas G **PROG<sub>G-1</sub>**, sarà da intendersi a tutti gli effetti non realizzato e alcun volume di gas sarà allocato all'Utente.
- A partire dall'orario  $H_{PROG\ G-1}$ , sarà dato avvio alla realizzazione operativa del programma **PROG<sub>G-1</sub>**, allocando all'Utente volumi di gas pari a  $P_h$  per ogni ora di esecuzione del programma **PROG<sub>G-1</sub>**.
- Nel caso in cui **PROG<sub>G-1</sub> = P**, sarà dato avvio alla realizzazione del programma **PROG<sub>G-1</sub>** alle ore 6:00 del giorno gas G.

In assenza di rinomine nel corso del giorno gas G, il volume di gas allocato a fine giorno G sarà pari a:

$$V_{ALL} = PROG_{G-1}$$

Nel caso in cui, nel corso del giorno gas G, l'Utente notifichi ulteriori modifiche dei programmi giornalieri ( $PROG_{RIN\ n}$ ), tali modifiche saranno accettate solo se, al momento della notifica del nuovo programma:

$$V_{ALL\ RIN\ n} \leq PROG_{RIN\ n} \leq V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\ Hn}$$

dove:

$V_{ALL\ RIN\ n}$  = volume già allocato in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ),

$$V_{ALL\ RIN\ n} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{se } (H_{RIN\ n} + 2) \\ \leq H_{PROG\ (n-1)} \end{array}$$

$$V_{ALL\ RIN\ n} = P_h \times (H_{RIN\ n} + 2 - H_{PROG\ (n-1)}) \quad \begin{array}{l} \text{se } (H_{RIN\ n} + 2) \\ > H_{PROG\ (n-1)} \end{array}$$

con:

$H_{RIN\ n}$  = orario di fine ciclo di rinomina n del programma precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$   $1 < n \leq 13$  oppure  $PROG_{G-1}$  se  $n = 1$ );

$PROG_{RIN\ n}$  = il programma in vigore per il giorno G confermato a partire da  $H_{RIN\ n} + 2$ ;

$H_{PROG\ (n-1)}$  = ora di inizio di realizzazione operativa del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ );

$H_{PROG\ (n-1)} = H_{PROG\ (G-1)}$  nel calcolo della prima rinomina del giorno gas G ( $H_{RIN\ 1}$ )

$V_{RES\ Hn}$  = massimo volume residuo operativamente realizzabile nel corso del giorno gas G a partire dalle ore  $H_{RIN\ n} + 2$ , dove:

$$V_{RES\ n} = P_h \times H_{RES\ n}$$

$H_{RES\ n}$  = ore residue per esecuzione del nuovo programma giornaliero  $PROG_{RIN\ n}$  con:

$$H_{RES\ n} = 22 - (H_{RIN\ n} + 2) \quad \text{con } h\ 7:00 \leq H_{RIN\ n} \leq h\ 19:00$$

Una volta verificata la congruità della rinomina n come sopra evidenziato, l'impresa di stoccaggio confermerà il programma accettato  $PROG_{RIN\ n}$  all'Utente e procederà alla realizzazione del differenziale tra il nuovo programma accettato e i volumi già allocati per il giorno gas G ( $V_{DIFF\ n}$ ):

$$V_{DIFF\ n} = PROG_{RIN\ n} - V_{ALL\ RIN\ n}$$

Il differenziale  $V_{DIFF\ n}$  per il giorno gas G sarà operativamente realizzato a partire dall'orario definito dal seguente algoritmo:

$H_{DIFF\ n}$  = ora di inizio realizzazione del differenziale  $V_{DIFF\ n}$  :

$$H_{DIFF\ n} = (22h - \frac{V_{DIFF\ n}}{P_h})$$

Al termine del giorno gas G, il volume di gas allocato all'Utente per il giorno G ( $V_{ALL}$ ) sarà determinato come segue:

$$V_{ALL} = \sum_1^n V_{ALL\ RIN\ n} + V_{DIFF\_n}$$

dove:

$n$  = numero di rinomine da parte dell'Utente del programma giornaliero per il giorno gas G, effettuate nel corso del giorno gas G;

$V_{ALL\ RIN\ n}$  = volume già allocato all'Utente al momento della rinomina  $n$ , in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ), come sopra definito;

$V_{DIFF\ n}$  = differenziale tra l'ultimo programma accettato  $PROG_{RIN\ n}$  e i volumi  $V_{ALL\ RIN\ n}$  già allocati per il giorno gas G in esecuzione del programma giornaliero dell'Utente precedentemente in vigore ( $PROG_{RIN\ n-1}$ ).

Se  $PROG_{RIN\ n} \leq V_{ALL\ RIN\ n}$ , allora il nuovo programma accettato sarà:

$$PROG_{RIN\ n} = V_{ALL\ RIN\ n}$$

Se  $PROG_{RIN\ n} > V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\_Hn}$ , allora il nuovo programma accettato sarà:

$$PROG_{RIN\ n} = V_{ALL\ RIN\ n} + V_{RES\_Hn}$$

Qualora il flusso prevalente  $FP_i$  per il Giorno Gas G+1 si confermi nel verso "in controfase" i criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G+1 sono quelli riportati nel presente paragrafo.

Qualora il flusso prevalente  $FP_i$  per il Giorno Gas G+1 ritorni nel verso "in fase" si rende necessario per l'Impresa di stoccaggio un cambio di assetto operativo dell'Hub di stoccaggio per riportarlo nelle condizioni di movimentare il gas "in fase".

In questo caso i criteri per l'accettazione della riformulazione del programma giornaliero nel Giorno Gas G+1 sono riportati al precedente par. 6.6.5.

### 6.6.8 Verifica di congruenza coerenza e consistenza dei dati di giacenza, spazio, prestazione di iniezione, prestazione di erogazione

Tramite il portale Escomas l'impresa di stoccaggio effettua, tra le ore 18:00 e le ore 4:00 del giorno gas G-1, la verifica della congruità e della consistenza dei dati relativi al giorno gas G presenti a sistema a seguito delle Transazioni di Capacità, delle Transazioni Bilaterali (Transazioni di Prestazioni e/o Gas) e delle Transazioni Unilaterali di gas in stoccaggio di cui al cap. 7.

La verifica permette di:

- impedire l'instaurarsi di valori di giacenza e/o spazio disponibili non coerenti rispetto alle transazioni previste a sistema per il giorno G;
- rafforzare la solidità del sistema informatico, proteggendo l'equilibrio del sistema di stoccaggio in caso di inadempimento da parte degli utenti.

Nel caso in cui, dopo l'ultima rinomina accettata delle ore 18:00 del giorno gas G-1 e in tempo utile per l'invio delle programmazioni per il giorno G e l'esecuzione dell'asta *day-ahead*, l'impresa di stoccaggio rilevi un inadempimento dovuto a valori di giacenza e/o spazio non consistenti con quanto previsto dalle programmazioni in essere e/o con le Transazioni previste per il giorno successivo, essa interverrà sulle Transazioni di cui al cap. 7, effettuando tagli parziali o totali, fino al raggiungimento dei quantitativi eseguibili delle transazioni richieste.

Alle ore 4:00 del giorno gas G-1 l'impresa di stoccaggio esegue una nuova ricognizione dei dati a sistema, tenendo conto delle rinomine eseguite dagli utenti tra le ore 18:00 e le ore 3:00 del giorno gas G-1, e verifica la sostenibilità in sequenza di:

- Nomine per il giorno gas G di cui al presente capitolo;
- Transazioni Unilaterali di Gas con decorrenza per il giorno gas G di cui al cap. 7;
- Transazioni Bilaterali (Transazioni di Prestazioni e/o Gas) con decorrenza per il giorno gas G di cui al capitolo 7;
- Vendite e/o Acquisti di Prestazioni nelle aste *day-ahead* e di breve termine con decorrenza per il giorno gas G di cui al capitolo 5,

procedendo iterativamente alla verifica e al ricalcolo delle prestazioni disponibili e, se necessario, in caso di inadempienze degli utenti, effettuando tagli parziali o totali delle quantità, nel seguente ordine, riferite a:

- a. Quantità interrompibili scambiate nell'asta *day-ahead* per il giorno gas G;
- b. Nomina del giorno gas G, con esclusione delle quantità Flex;
- c. Capacità continue non di tipo Flex scambiate nell'asta *day-ahead* e/o in tutte le aste di breve termine (in pro-quota transazioni di prestazione e quantità continue non Flex) con validità per il giorno gas G;
- d. Transazioni Bilaterali di Prestazioni con validità per il giorno gas G;

- e. Capacità Flex scambiate nelle aste di breve termine con validità per il giorno gas G;
- f. Transazioni Unilaterali di gas in stoccaggio con validità per il giorno gas G;
- g. Transazioni Bilaterali di Gas con validità per il giorno gas G,

fino al raggiungimento della congruità e della consistenza di tutti i dati a sistema.

L'impresa di stoccaggio invia comunicazione agli utenti coinvolti nell'inadempimento e, su richiesta, rende disponibili i dati che lo hanno generato.

## CAPITOLO 7

## TRANSAZIONI DI CAPACITÀ E DI GAS

7.1 SOGGETTI ABILITATI .....	179
7.2 CESSIONI E ACQUISTI DI CAPACITÀ E GAS.....	179
7.3 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CESSIONE E ACQUISTO.....	179
7.3.1 Richiesta di cessione e/o acquisto di Capacità .....	179
7.3.2 Richiesta di cessione e/o acquisto di Prestazione .....	181
7.3.3 Richiesta di cessione e/o acquisto del Gas .....	182
7.3.4 Termini ed Efficacia della richiesta di transazione .....	183
7.3.5 Transazione Unilaterale di gas in stoccaggio tra due servizi di stoccaggio conferiti al medesimo utente .....	184

## 7.1 SOGGETTI ABILITATI

Le transazioni di Capacità e/o di Gas (cessioni o acquisti), possono avvenire tra Utenti del Servizio di Stoccaggio. Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere al servizio è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente del Servizio di Stoccaggio.

L'Utente cedente Capacità rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte a seguito del conferimento delle capacità oggetto di cessione.

## 7.2 CESSIONI E ACQUISTI DI CAPACITA' E GAS

La cessione e/o l'acquisto di Capacità Conferita agli Utenti nonché la cessione e/o l'acquisto del Gas immesso in stoccaggio, sino all'approvazione di eventuali specifici provvedimenti da parte di ARERA, sono effettuati sulla base di procedure definite dall'Impresa di stoccaggio.

La cessione e/o l'acquisto possono riguardare i seguenti prodotti:

1. Capacità di Spazio (S) e corrispondente quota parte della Capacità di Iniezione (CI) e della Capacità di Erogazione (CE);
2. Prestazione di Iniezione (PI);
3. Prestazione di Erogazione (PE);
4. Gas.

Le suddette transazioni possono avvenire solo a favore di Utenti e/o Richiedenti aventi i requisiti per l'accesso alla tipologia di prestazione oggetto della cessione. A titolo di esempio, la cessione di capacità per il servizio di Modulazione di Punta potrà avvenire solo tra soggetti che possiedano i requisiti di cui al paragrafo 5.2 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di stoccaggio".

## 7.3 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CESSIONE E ACQUISTO

### 7.3.1 Richiesta di cessione e/o acquisto di Capacità

Le richieste di cessione e/o acquisto di Capacità (Spazio (S) e le corrispondenti Capacità di Iniezione (CI) e Capacità di Erogazione (CE)) devono essere comunicate dagli Utenti all'Impresa di Stoccaggio nelle modalità previste dal

successivo paragrafo 7.3.4 e secondo la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Impresa di stoccaggio.

Tali richieste devono contenere le seguenti informazioni:

1. la Capacità di Spazio oggetto della cessione e/o acquisto (kWh)<sup>1</sup>;
2. la data di inizio della cessione e/o acquisto che deve coincidere con il primo giorno del mese di efficacia della cessione o acquisto.

La transazione si perfeziona a seguito della conferma via e-mail, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio della cessione, da parte dell'Impresa di Stoccaggio di ricezione del modulo pubblicato sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio sottoscritto dalla parte cedente e dalla parte cessionaria.

Il modulo di cui al capoverso precedente è trasmesso controfirmato dal cedente e dal cessionario all'Impresa di Stoccaggio entro e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio della cessione.

La cessione delle Capacità di Spazio (S), unitamente alle corrispondenti Capacità di Iniezione (CI) ed Erogazione (CE), ha validità dalla data indicata nella richiesta sino alla fine del relativo Anno Termico.

Le cessioni di Spazio e annesse capacità di erogazione e iniezione sono consentite solo se l'Utente cedente ha una giacenza inferiore allo Spazio conferito decurtato del quantitativo oggetto di cessione, in caso contrario la cessione di Spazio dovrà essere combinata ad una cessione di Gas.

L'Impresa di Stoccaggio effettuerà un'unica verifica riguardo la congruità delle quantità oggetto di cessione il giorno di efficacia del trasferimento delle capacità. Qualora le capacità oggetto di cessione non fossero congrue con quanto effettivamente disponibile alla data della stessa, l'Impresa di Stoccaggio trasferirà esclusivamente le quantità effettivamente disponibili (ad esempio, se un Utente si impegna a cedere 100 kWh di spazio – e annesse capacità di iniezione e di erogazione - di 1.000 kWh disponibili con una giacenza di 920 kWh, sarà possibile trasferire soltanto 80 kWh di spazio).

Entro le ore 18:00 del giorno gas precedente (Giorno Gas G-1) il giorno gas di efficacia della cessione (Giorno Gas G), l'Impresa di Stoccaggio comunica alle parti coinvolte l'eventuale differenza rispetto alla capacità oggetto di cessione. Tale comunicazione è effettuata sulla base dei migliori dati disponibili a sistema (ad esempio, programmazione, altre cessioni di capacità o gas).

---

<sup>1</sup> E' sufficiente specificare solo la capacità di Spazio (kWh). All'atto del trasferimento del prodotto dall'Utente cedente all'Utente cessionario l'Impresa di stoccaggio trasferirà anche le corrispondenti Capacità di Iniezione (CI) e di Erogazione (CE).

Nel corso del Giorno Gas a partire dal quale la cessione ha validità, l'Impresa di Stoccaggio rende disponibili alle parti coinvolte nel portale informatico Escomas i quantitativi oggetto della cessione.

Le transazioni di cui al presente capitolo non producono effetti sulla fatturazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio dei corrispettivi per i Servizi di stoccaggio di cui al paragrafo 8.8 alle capacità conferite tramite le procedure di cui ai par. 5.8 e 5.9, come previsto al capitolo 16 del presente Codice, ossia l'Utente cedente sarà oggetto di fatturazione di tutte le capacità originariamente conferitegli.

### **7.3.2 Richiesta di cessione e/o acquisto di Prestazione**

La richiesta di cessione e/o acquisto delle Prestazioni di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 7.2 del presente capitolo deve essere inserita nel portale informatico Escomas nelle modalità previste dal successivo paragrafo 7.3.4 e deve contenere le seguenti informazioni:

1. la Prestazione oggetto della cessione e/o acquisto con dettaglio giornaliero (kWh/g);
2. la data di inizio della cessione e/o acquisto:
  - tale data deve corrispondere almeno al Giorno Gas G nel caso di richieste inserite entro le ore 18:00 del Giorno Gas G-1
  - tale data deve corrispondere almeno al Giorno Gas G+1 per richieste inserite dopo le ore 18:00 del Giorno Gas G-1;
3. la data di fine validità della cessione e/o acquisto.

Non è consentita la cessione di Prestazioni oltre al valore disponibile, pertanto qualora l'Utente cedente abbia esaurito il Gas detenuto in stoccaggio o abbia riempito lo spazio a lui conferito, non potrà cedere rispettivamente Prestazioni di Erogazione e Prestazioni di Iniezione.

L'impresa di stoccaggio effettuerà un'unica verifica riguardo la congruità delle quantità oggetto di cessione il giorno di efficacia del trasferimento delle prestazioni.

Entro le ore 18:00 di ciascun Giorno Gas precedente (Giorno Gas G-1) il Giorno Gas di validità della cessione, l'Impresa di Stoccaggio comunica alle parti, l'eventuale differenza tra quanto disponibile e la prestazione oggetto di cessione. Nel caso di un periodo di più giorni la verifica di congruità sarà effettuata ogni giorno per il giorno successivo.

Tale comunicazione è effettuata sulla base dei migliori dati disponibili a sistema (ad esempio programmazione, altre cessioni, altro)

Qualora alle ore 06:00 del giorno G l'Utente cedente sia inadempiente e non disponga della prestazione indicata in parte o totalmente, si trasferirà all'Utente Cessionario la prestazione effettivamente disponibile.

Nei giorni in cui è in vigore la transazione tra gli Utenti, l'Utente cessionario avrà una Prestazione giornaliera così come determinata dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento incrementata della quantità ceduta dal cedente, viceversa l'Utente cedente si vedrà decurtata la propria Prestazione giornaliera della quota ceduta.

Le transazioni di cui al presente capitolo non producono effetti sulla fatturazione da parte dell'Impresa di stoccaggio dei corrispettivi per i Servizi di stoccaggio di cui al paragrafo 8.8 alle capacità conferite tramite le procedure di cui ai par. 5.8 e 5.9, come previsto al capitolo 16 del presente Codice, ossia l'Utente cedente sarà oggetto di fatturazione di tutte le capacità originariamente conferitegli.

### **7.3.3 Richiesta di cessione e/o acquisto del Gas**

La richiesta di cessione e/o acquisto del Gas, di cui al punto 4) del paragrafo 7.2 del presente capitolo è inserita nel portale informatico Escomas nelle modalità previste dal successivo paragrafo 7.3.4 e deve contenere le seguenti informazioni:

1. la quantità di Gas oggetto della cessione e/o acquisto, con dettaglio giornaliero;
2. la data di validità della cessione e/o acquisto, corrispondente almeno al Giorno Gas G nel caso di richieste inserite entro le ore 18:00 del Giorno Gas G-1 e almeno al Giorno Gas G+1 per richieste inserite dopo le ore 18:00 del Giorno Gas G-1.

Un Utente non potrà effettuare cessioni di Gas nel caso in cui la giacenza dell'Utente cedente a seguito della transazione risulti minore di zero.

Sarà inibita altresì l'esecuzione della cessione nel caso in cui l'Utente cessionario per effetto della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 8.2 del presente Codice.

L'Impresa di stoccaggio effettuerà verifiche riguardo la congruità delle quantità oggetto di cessione fino al trasferimento fisico delle quantità stesse dall'Utente cedente all'Utente cessionario **unicamente** alle ore 18:00 e alle ore 04:00 del G-1.

Entro le ore 18:00 del Giorno Gas precedente (Giorno Gas G-1) il Giorno Gas a partire dal quale la cessione dovrebbe avere validità (Giorno Gas G), l'Impresa di Stoccaggio comunica alle parti coinvolte nella cessione di Gas, il quantitativo di gas secondo cui la giacenza dell'Utente cedente, decurtata dell'eventuale quantitativo di Gas in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al par. 8.2.1.2, dell'eventuale quantitativo di cui al par. 16.4.4 e dell'eventuale quantitativo di cui al par. 5.9.4 oggetto del Servizio di Deposito di cui al par. 3.3.1, risulti, sulla base dei dati di cui al capitolo 6 e al capitolo 8 del presente Codice relativi al Giorno Gas G e di cui al presente paragrafo per un eventuale acquisto di Gas con pari data di validità, inferiore al Gas oggetto di cessione. Analogamente, l'Impresa di stoccaggio comunica alle parti coinvolte nella cessione di Gas il quantitativo di gas secondo cui, per effetto dell'acquisto di Gas, la giacenza dell'Utente cessionario per il Giorno Gas G risulti, sulla base dei dati di cui al capitolo 6 e al capitolo 8 del presente Codice e di cui al presente paragrafo per un ulteriore acquisto di Gas con pari data di validità, eccedente lo Spazio conferito.

Qualora alle ore 06:00 del giorno G l'Utente cedente sia inadempiente e non disponga del gas oggetto di cessione in parte o totalmente e/o l'Utente cessionario non disponga dello spazio sufficiente residuo oggetto di cessione, si trasferirà solo la quantità di gas che soddisfi entrambe le condizioni.

I quantitativi oggetto di cessione sono evidenziati in sede di allocazione giornaliera nell'equazione di bilancio dell'Utente di cui al par. 8.2.1.1 del presente Codice (termine  $ST_k$ ).

#### **7.3.4 Termini ed Efficacia della richiesta di transazione**

Le richieste di cessione e/o acquisto di Spazio e di Capacità di cui al presente capitolo devono essere comunicate all'Impresa di Stoccaggio, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio.

Il periodo di efficacia della cessione e/o acquisto di Spazio e di Capacità riportata nella richiesta decorre dal primo Giorno Gas del mese indicato nella modulistica e fino alla fine del relativo Anno Termico.

L'Utente cedente trasmette all'Impresa di Stoccaggio il modulo sottoscritto da entrambe le parti, entro e non oltre le ore 17:00 del quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio della cessione, specificando la quantità (kWh), l'Utente cessionario, la data di inizio validità della cessione.

Le richieste di cessione e/o acquisto di Prestazione o di Gas di cui al presente capitolo devono essere inserite dagli Utenti nell'apposita sezione del portale informatico Escomas, nelle modalità previste al presente paragrafo.

La data di validità della cessione e/o acquisto di Prestazione o di Gas riportata nella richiesta è corrispondente almeno al Giorno Gas G nel caso di richieste inserite entro le ore 18:00 del Giorno Gas G-1 e almeno al Giorno Gas G+1 per richieste inserite dopo le ore 18:00 del Giorno Gas G-1.

Per le transazioni la richiesta deve riportare il numero di giorni, la data di inizio e di fine del periodo di validità della cessione.

Il prezzo di scambio e gli altri elementi dell'accordo sono dati riservati e non sono noti all'impresa di stoccaggio.

Tramite il portale Escomas l'impresa di stoccaggio effettua, tra le ore 18:00 e le ore 4:00 del giorno gas G-1, verifiche della congruità e della consistenza dei dati relativi al giorno G presenti a sistema a seguito delle Transazioni di Capacità, delle Transazioni Bilaterali (Transazioni di Prestazioni e/o Gas) di cui al presente capitolo e delle Transazioni Unilaterali di gas in stoccaggio di cui al successivo par. 7.3.5, effettuando, in caso di inadempimento da parte degli utenti, tagli parziali o totali delle predette operazioni, fino al raggiungimento dei quantitativi eseguibili di queste ultime, secondo quanto previsto al par. 6.6.8.

### **7.3.5 Transazione Unilaterale di gas in stoccaggio tra due servizi di stoccaggio conferiti al medesimo utente**

L'utente al quale sono conferite capacità per entrambi i Servizi di stoccaggio (Modulazione di Punta e Modulazione a Punte Costanti) ha la facoltà di trasferire, attraverso il portale Escomas, gas dalla giacenza di un servizio a quella di un altro, riducendo la giacenza del proprio gas all'inizio del giorno G-1 in uno dei due servizi di stoccaggio e incrementando di pari entità la giacenza nell'altro servizio di stoccaggio.

La modifica delle giacenze ha efficacia:

- dal Giorno Gas G nel caso di trasferimenti inseriti entro le ore 18:00 del Giorno Gas G-1;
- dal Giorno Gas G+1 nel caso di trasferimenti inseriti dopo le ore 18:00 del Giorno Gas G-1.

## CAPITOLO 8

### BILANCIAMENTO E REINTEGRAZIONE DEGLI STOCCAGGI

8.1 PREMESSA.....	186
8.2 ALLOCAZIONI.....	187
8.2.1 <i>Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'Utente</i> .....	188
8.3 PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUTOCONSUMI NELLA FASE DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE .....	191
8.3.1 <i>Premessa</i> .....	191
8.3.2 <i>Ripartizione degli autoconsumi</i> .....	192
8.3.3 <i>Allocazioni giornaliere</i> .....	193
8.4 CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO.....	194
8.4.1 <i>Giacenza minima in Iniezione del Servizio di Modulazione di Punta</i> .....	194
8.4.2 <i>Giacenza massima in Iniezione del Servizio di Modulazione di Punta</i> .....	195
8.4.3 <i>Uso di Gas per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE</i> .....	196
8.5 RITIRO INFERIORE ALL'INVASO .....	198
8.6 PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL BILANCIAMENTO.....	199
8.6.1 <i>Mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS)</i> .....	200
8.7 <b>STIMA DEGLI</b> ONERI A COPERTURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI COMPRESSIONE E TRATTAMENTO .....	203
8.8 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO .....	203

## 8.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'Impresa di Stoccaggio determina le posizioni di ciascun Utente in Stoccaggio in linea col regime di bilanciamento previsto dalle delibere e dagli accordi con gli altri operatori.

In particolare, il regime di bilanciamento in vigore prevede che agli Utenti della Rete di Trasporto: i) sia allocata sui sistemi di stoccaggio la somma dei quantitativi di gas programmati (in immissione o in prelievo sul complesso degli Hub stoccaggi del sistema Italia), tenuto conto della quota di autoconsumi di pertinenza; ii) siano attribuiti i quantitativi di gas ceduti o acquistati nell'ambito del mercato del gas in stoccaggio (MGS) gestito dal GME.

Ai fini della corretta gestione del sistema, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta all'esercizio tecnico del proprio sistema nel rispetto della sicurezza del sistema e ad una gestione coordinata ed integrata di tutti i propri impianti. A tal fine, attraverso il proprio dispacciamento, l'Impresa di Stoccaggio effettua un monitoraggio continuo dei parametri del Sistema, assicura la corretta programmazione, la sicurezza e l'efficienza del Sistema.

L'Utente è invece tenuto al rispetto dei programmi operativi di cui al capitolo 6 ed al rispetto del bilanciamento delle quantità immesse ed erogate dal Sistema, tenuto conto di eventuali consumi attribuiti.

Qualora un Utente prelevi gas in eccesso rispetto a quello detenuto in stoccaggio, l'Impresa di Stoccaggio lo dovrà considerare come Gas erogato dalla riserva strategica. Le modalità di allocazione del gas di seguito descritte determinano che l'erogazione oltre il gas detenuto in stoccaggio può avvenire solo nel caso del servizio di modulazione.

Il capitolo pertanto descrive le modalità di allocazione dei quantitativi di gas movimentati giornalmente presso l'Hub dell'Impresa di Stoccaggio, le metodologie di calcolo delle giacenze al termine di ciascun giorno, le operazioni di compensazione delle posizioni consentite e gli eventuali corrispettivi di bilanciamento applicati dall'Impresa di Stoccaggio e previsti dalla Delibera al fine di incentivare l'Utente al corretto uso del servizio acquistato.

## 8.2 ALLOCAZIONI

L'Impresa di Stoccaggio definisce le Allocazioni, sulla base delle misure dei flussi complessivi di gas in entrata ed in uscita dal Sistema di Stoccaggio, applicando una ripartizione in base ai criteri di seguito indicati.

L'equazione riguardante il Sistema di Stoccaggio è, per ogni Giorno Gas G, la seguente:

$M = |\Delta G| + AC$  qualora il flusso sia in iniezione

$M = |\Delta G| - AC$  qualora il flusso sia in erogazione

a) Misura giornaliera dei flussi di Gas da/verso lo stoccaggio

Il termine M rappresenta la misura dei flussi di Gas verso (o da) il Sistema di Stoccaggio ottenuto come somma delle quantità iniettate (o erogate) dagli Utenti nel (o dal) Sistema di Stoccaggio, in corrispondenza del punto di interconnessione virtuale corrispondente all'*Hub* di stoccaggio.

b) Variazione giornaliera gas stoccato

Il termine  $|\Delta G|$  rappresenta il valore assoluto della variazione del Gas in stoccaggio, data dalla differenza tra la disponibilità totale del Gas presente nel Sistema, riferita a due GG successivi.

c) Autoconsumi

Il termine AC rappresenta la misura del Gas necessario al funzionamento degli impianti di trattamento e degli usi interni di impianto (autoconsumi) ed è calcolato come somma dei valori in energia degli autoconsumi rilevati presso ogni sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla moltiplicazione del volume di gas attribuito agli autoconsumi per il PCS medio giornaliero corrispondente.

L'impresa di stoccaggio calcola, per ogni sito e a livello aggregato, l'energia movimentata da/verso il Sistema di Stoccaggio e trasmette, per ogni Giorno Gas G, a Snam Rete Gas il dato complessivo di misura in kWh (termine M) in modo da consentire a quest'ultima la chiusura del

bilancio della RNT nonché la determinazione della differenza tra il suddetto termine e il totale delle Riformulazioni comunicate all'impresa di stoccaggio e come da questa ultima confermate ai sensi dei paragrafi 6.6.4 e 6.6.5.

### 8.2.1 Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall'Utente

L'impresa di stoccaggio, con cadenza giornaliera, determina, per ogni Utente, con riferimento a ciascun Servizio, il termine  $S_{k,i}$  (Allocazione dell'Utente k-esimo nel Giorno Gas G per il Servizio di stoccaggio i-esimo, in corrispondenza del punto di interconnessione virtuale corrispondente all'Hub di stoccaggio).

$S_{k,i}$  rappresenta il quantitativo programmato dall'Utente k-esimo per il Servizio di stoccaggio i-esimo e confermato dall'impresa di stoccaggio ai sensi dei paragrafi 6.6.4 e 6.6.5 per il Giorno Gas G.

Il quantitativo programmato derivante dal conferimento di capacità secondaria "Flex" di cui al par. 3.2.2.1.3 e secondo le procedure concorsuali di cui ai par. 5.9.2.1 e 5.9.2.2 è allocato sia per gli Utenti cedenti che per gli Utenti acquirenti all'inizio del giorno gas G.

#### 8.2.1.1 Contabilità del Gas per l'Utente cui è stata conferita Capacità di Stoccaggio di Modulazione e di Modulazione a Punte Costanti

Per ogni Giorno Gas G, l'impresa di stoccaggio calcola, con riferimento a ciascun Servizio i-esimo, il quantitativo di Gas detenuto dall'utente Utente k-esimo nel Sistema di Stoccaggio ( $G_{k,i}$ ), partendo dal quantitativo registrato per il Giorno Gas precedente ( $G-1_{k,i}$ ), secondo le seguenti equazioni in funzione del Flusso Prevalente (FP) del sistema così come definito al paragrafo 6.6.6:

$$S_{k,i} - AC_{k,i} + ST_{k,i} + SM_{k,i} = G_{k,i} - G-1_{k,i} \quad (1)$$

qualora FP coincida con il verso della fase di Iniezione

$$S_{k,i} + AC_{k,i} + ST_{k,i} + SM_{k,i} = G_{k,i} - G-1_{k,i} \quad (2)$$

qualora FP coincida con il verso della fase di Erogazione

dove:

$AC_{k,i}$  rappresenta la quantità di autoconsumi addebitata all'Utente k-esimo per ciascun servizio i-esimo e calcolata secondo quanto previsto al paragrafo 8.3,

$ST_{k,i}$  rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia nel Giorno Gas G dall'Utente k-esimo (termine positivo se l'Utente k-esimo acquista, negativo se vende) per ciascun servizio i-esimo ai sensi del cap. 7,

$SM_{k,i}$  rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia sulla giacenza del Giorno Gas G dall'Utente k-esimo (termine positivo se l'Utente k-esimo acquista, negativo se vende) per ciascun servizio i-esimo nell'ambito della Piattaforma MGS gestita dal GME, come comunicato dal GME all'impresa di stoccaggio

#### 8.2.1.2 Gas di stoccaggio in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento

L'Utente Abilitato che abbia richiesto al Responsabile del Bilanciamento l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 11.6 Delibera ARG/gas/45/11 o l'abilitazione alle funzionalità di variazione in aumento o diminuzione del Gas in Garanzia come previsto dal Codice di Rete della Impresa Maggiore di Trasporto e abbia richiesto l'istituzione di un quantitativo di Gas in Garanzia costituito da una quota del proprio gas sito nel Sistema di Stoccaggio o un aumento o una diminuzione di detto quantitativo è tenuto a presentare all'impresa di stoccaggio, anticipandola via fax, la comunicazione della richiesta o della variazione nel rispetto delle tempistiche previste allo scopo dal Codice di Rete della Impresa Maggiore di Trasporto per la valutazione di accettabilità dell'Impresa di Stoccaggio.

L'impresa di stoccaggio procederà alla valutazione di ogni richiesta in merito al Gas in Garanzia procedendo alla verifica che non sussistano situazioni di oggettiva criticità a pregiudizio:

- della corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio, derivante dal vincolo del quantitativo di Gas in Garanzia oggetto della richiesta
- della congruenza tra l'ammontare degli importi fatturati per i servizi di stoccaggio conferiti all'Utente e non incassati alla data della

richiesta (fatture attive, passive, eventuali note credito, comprensive di IVA) e il valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai contratti dei servizi di stoccaggio conferiti.

Qualora si verifichi una delle condizioni sopra indicate, l'impresa di stoccaggio comunicherà entro un giorno lavorativo al Responsabile del Bilanciamento e all'Utente la inaccettabilità della Richiesta indicando l'eventuale valore di Gas in Garanzia che potrà essere ritenuto accettabile a seguito di nuova richiesta.

A tale proposito, nel caso di criticità derivanti dalla incongruenza tra importi fatturati e garanzie rilasciate a copertura degli obblighi contrattuali, l'impresa di stoccaggio considererà indisponibile per ogni richiesta di ogni Utente la quota di gas eventualmente presente in stoccaggio, valorizzata ad un prezzo di riferimento pari al 100% dell'ultimo valore della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni, necessaria per annullare il differenziale tra le garanzie rilasciate e gli importi fatturati e non incassati così come stabilito dall'art.16.4.4.

Nel caso invece di criticità rivenienti dalla corretta funzionalità del Sistema di Stoccaggio Edison Stoccaggio considererà indisponibile, per ogni richiesta di ogni Utente, la quota di gas ottenuta applicando al valore complessivamente ritenuto indisponibile un criterio pro-quota rispetto a tutte le richieste ricevute.

Il quantitativo di Gas in Garanzia accettato dalla Impresa di Stoccaggio è dichiarato vincolato e indisponibile da parte dell'Utente, non potrà essere utilizzato dallo stesso a far data dalla accettazione della proposta di Accordo come previsto dal Codice di Rete della Impresa Maggiore di Trasporto e per tutto il periodo di durata dell'Accordo. Il quantitativo di Gas in Garanzia, inoltre, a far data dal giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del suddetto Accordo, sarà detratto dal calcolo dei quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al successivo paragrafo 8.8 e sarà considerato nell'ambito dei processi di programmazione e riformulazione giornaliera di cui al precedente paragrafo 6.6, previa verifica che il quantitativo richiesto sia nelle disponibilità dell'Utente Abilitato.

In ogni caso l'impresa di stoccaggio segnalerà al Responsabile del Bilanciamento gli Utenti soggetti alla comunicazione di cui all'art.16.4.4 e i relativi quantitativi di gas resisi indisponibili e non utilizzabili come Gas in

Garanzia. Inoltre, l'impresa di stoccaggio segnalerà al Responsabile del Bilanciamento gli Utenti che non abbiano provveduto al rinnovo del Contratto di Stoccaggio per almeno un servizio e ad ogni Utente il quantitativo di Gas a Garanzia che non potrà essere utilizzato oltre le scadenze previste dall'art. 8.5 del presente Codice.

Parimenti l'Utente si obbliga a non stipulare alcun accordo e/o a risolvere accordi in essere con terze parti relativi al Gas a Garanzia che abbiano durata superiore alla validità dei Contratti in essere con la Impresa di Stoccaggio.

L'impresa di stoccaggio includerà tutti i quantitativi di gas costituiti in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento o della stessa impresa di stoccaggio nel calcolo delle disponibilità di Gas dell'Utente per:

- i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento;
- ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponibili;
- iii) l'applicazione di quanto previsto all'art 15.14 della Deliberazione 119/05 e dal paragrafo 5.4 del presente Codice di Stoccaggio.

Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo, l'Utente Abilitato è tenuto altresì a indicare i quantitativi di Gas in Garanzia distinti per tipologia di Servizio di Stoccaggio.

### **8.3 PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUTOCONSUMI NELLA FASE DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE**

#### **8.3.1 Premessa**

I consumi di gas relativi agli impianti di trattamento e degli usi interni di impianto per ogni Giorno Gas G (autoconsumi) saranno complessivamente ripartiti tra tutti gli Utenti dei Servizi di Stoccaggio di Modulazione e di Modulazione a Punte Costanti dei conferimenti di breve secondo quanto stabilito dalla presente procedura.

**8.3.2 Ripartizione degli autoconsumi**

Si definisce:

$$AC_{\%} = \frac{\sum_i AC_i}{\left| \sum_k S_k \right|}$$

Ove:

$AC_i$  = valore in kWh del Gas necessario al funzionamento degli impianti di trattamento e degli usi interni di impianto (autoconsumi) consuntivato per il Giorno Gas G rilevato presso l'i-esimo sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla moltiplicazione del volume di gas misurato per gli autoconsumi per il PCS medio giornaliero corrispondente.

$S_k$  = valore dell'Allocazione dell'Utente k-esimo del servizio di Stoccaggio di Modulazione e di Modulazione a Punte Costanti e dei conferimenti di breve nel Giorno Gas G in corrispondenza del punto di interconnessione virtuale corrispondente all'Hub di stoccaggio. I valori di  $S_k$ , si intendono positivi se concordi con  $FP_i$  e negativi se discordi.

L'Impresa di stoccaggio alloca gli autoconsumi di gas a copertura dei consumi tecnici per il funzionamento degli impianti di trattamento e degli usi interni di impianto in proporzione al volume complessivamente allocato all'Utente secondo i seguenti criteri;

- a) All'Utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso di  $FP_i$  attribuisce un autoconsumo  $AC_k$  pari alla quota percentuale di  $AC_{\%}$  relativa al verso di  $FP_i$  applicata alla quantità di gas movimentato;
- b) All'Utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello di  $FP_i$  attribuisce un quantitativo  $AC_k$  di gas in giacenza pari alla quota percentuale di  $AC_{\%}$  relativa al verso di  $FP_i$  applicata alla quantità di gas movimentato.

L'autoconsumo di gas allocato  $AC_k$  all'Utente k-esimo nel giorno g sarà:

$$AC_k = S_k \times AC_{\%}$$

### 8.3.3 Allocations giornaliere

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibili ogni giorno agli Utenti del servizio, secondo le modalità previste al paragrafo 4A.6 dell'Allegato "Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo", i quantitativi di Gas, espressi in kWh, complessivamente movimentati per ciascun Servizio, tenuto conto degli autoconsumi di pertinenza, sul Sistema nel giorno precedente.

Sulla base delle prenotazioni di ciascun Utente e dei dati fino a quel momento disponibili, l'Impresa di Stoccaggio determina la posizione in stoccaggio dell'Utente.

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibile inoltre, ogni giorno, per ciascun Servizio, la variazione della posizione in stoccaggio in presenza di eventuali esiti della sessione giornaliera del mercato MGS, sulla base delle comunicazioni messe a disposizione dal GME all'Impresa di Stoccaggio.

L'Impresa di Stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente per ciascun Utente, che rende disponibile all'Utente stesso entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, contenente le seguenti informazioni espresse in kWh:

- a) Giacenza all'Inizio dell'Anno Termico;
- b) Giacenza a fine ciclo di iniezione;
- c) Giacenza al termine del mese precedente quello della richiesta;
- d) Movimentato giornaliero in erogazione allocato in forma definitiva;
- e) Movimentato giornaliero in iniezione allocato in forma definitiva;
- f) Movimentato giornaliero fino al giorno precedente quello di ricevimento della richiesta;
- g) Eventuali altre informazioni necessarie alla ricostruzione della giacenza quali scambi/cessioni/trasferimenti ivi inclusi quelli avvenuti nella sessione di mercato MGS;
- h) Autoconsumi.

La richiesta dovrà pervenire all'Impresa di stoccaggio secondo le modalità definite nel paragrafo 4A.6 dell'Allegato "Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo".

## 8.4 CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO

L'Impresa di Stoccaggio, per assicurare il bilanciamento e la reintegrazione del Sistema in caso di utilizzo di capacità superiori a quelle impegnate applica, secondo quanto previsto dalla Delibera, i corrispettivi di bilanciamento di seguito elencati.

### **8.4.1 Giacenza minima in Iniezione del Servizio di Modulazione di Punta**

Qualora risulti dalle Allocazioni che, al termine del mese M, la giacenza  $G_{Uig}$  dell'Utente per il Servizio di Modulazione di Punta, calcolata ai sensi del paragrafo 8.2 del presente capitolo, sia inferiore rispetto alla giacenza minima definita dai profili di utilizzo di cui al capitolo "Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione" l'utente può acquistare quantità di gas mediante una cessione di gas ai sensi del paragrafo 7.4 del capitolo "Transazioni di capacità e gas", entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura.

Qualora l'Utente non ponga in essere la sopraccitata azione in modo tale da compensare completamente la differenza rilevata, si applica alla differenza, se positiva, fra la giacenza dell'Utente  $G_{UIM}$  del Servizio di Modulazione di Punta, corretta per tenere conto delle parziali cessioni, e la suddetta giacenza minima un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario  $f_s$  definito da ARERA ai sensi della Delibera 67/2019/R/Gas e del suo Allegato A (RAST), secondo la seguente formula:

$$(G_{U_i,m} - S_{ik} * G_{min,m\%} + CG_U) * 0,4 * f_s$$

dove

$CG_U$  rappresenta il valore della cessione effettuata dall'Utente;

$G_{U_i,m}$  rappresenta la giacenza allocata al termine del mese M all'Utente per il Servizio di Modulazione di Punta;

$S_{ik} * G_{min,m\%}$  è la giacenza minima del mese M derivante dall'applicazione del profilo di utilizzo delle capacità relative ai prodotti con iniezione stagionale del Servizio di Modulazione di Punta conferite ad inizio Anno Termico.

Relativamente, invece, ai prodotti con iniezione stagionale del Servizio di Modulazione di Punta conferite ad Anno Termico avviato, che hanno

decorrenza nel mese M, in luogo del termine  $G_{\min\%}$  si applica il seguente rapporto pubblicato sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio:

$$G_{\min,m\% \text{ infr}} = \frac{G_{\min,m\%} - G_{\min,m-1\%}}{G_{\max,\text{ottobre}\%} - G_{\min,m-1\%}}$$

Alle capacità relative a prodotti mensili del Servizio di Modulazione di Punta che hanno decorrenza dal mese M, il termine  $G_{\min,m\%}$  è posto pari a 1 dal mese M sino all'ultimo mese della fase di iniezione.

Per gli Utenti cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio di Modulazione di Punta per più prodotti stagionali ovvero mensili, si considerano le giacenze determinate come somma delle giacenze calcolate sulla base dei termini  $G_{\min,m\%}$ ,  $G_{\max,m\%}$ ,  $G_{\min,m\% \text{ infr}}$ ,  $G_{\max,m\% \text{ infr}}$ , come pubblicati sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio.

#### **8.4.2 Giacenza massima in Iniezione del Servizio di Modulazione di Punta**

Qualora risulti dalle Allocazioni che, al termine del mese M, la giacenza  $G_{Uig}$  dell'Utente per il Servizio di Modulazione di Punta, calcolata ai sensi del paragrafo 8.2 del presente capitolo, sia superiore rispetto alla giacenza massima definita dai profili di utilizzo di cui al capitolo "Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione" l'Utente può cedere le quantità di gas in eccesso mediante una cessione di gas ai sensi del paragrafo 7.4 del capitolo "Transazioni di capacità e gas", entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura.

Qualora l'Utente non ponga in essere la sopraccitata azione in modo tale da compensare completamente la differenza rilevata e qualora, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti superiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti, si applica alla differenza, se positiva, fra la suddetta giacenza massima e la giacenza dell'Utente  $G_{UIM}$  del Servizio di Modulazione di Punta, corretta per tenere conto delle parziali cessioni, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario  $f_s$  definito da ARERA ai sensi della Delibera 67/2019/R/Gas e del suo Allegato A (RAST), secondo la seguente formula:

$$(S_{ik} * G_{max\%} - G_{Uim} - CGU) * 0,2 * f_s$$

dove

$CGU$  rappresenta il valore della cessione effettuata dall'Utente;

$G_{Uim}$  rappresenta la giacenza allocata al termine del mese  $M$  all'Utente del Servizio di Modulazione di Punta;

$S_{ik} * G_{max,m\%}$  è la giacenza massima del mese  $M$  derivante dall'applicazione del profilo di utilizzo delle capacità relative ai prodotti con iniezione stagionale del Servizio di Modulazione di Punta conferite ad inizio Anno Termico.

Relativamente, invece, ai prodotti con iniezione stagionale del Servizio di Modulazione di Punta conferite ad Anno Termico avviato, che hanno decorrenza nel mese  $M$ , in luogo del termine  $G_{min\%}$  si applica il seguente rapporto pubblicato sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio:

$$G_{max,m\% \text{ infr}} = \frac{G_{max,m\%} - G_{min,m-1\%}}{G_{max,ottobre\%} - G_{min,m-1\%}}$$

Alle capacità relative a prodotti mensili che hanno decorrenza dal mese  $M$ , il termine  $G_{max,m\%}$  è posto pari a 1 dal mese  $M$  sino all'ultimo mese della fase di iniezione.

Per gli Utenti cui sia stata conferita Capacità di Stoccaggio di Modulazione di Punta per più prodotti stagionali ovvero mensili, si considerano le giacenze determinate come somma delle giacenze calcolate sulla base dei termini  $G_{min,m\%}$ ,  $G_{max,m\%}$ ,  $G_{min,m\% \text{ infr}}$ ,  $G_{max,m\% \text{ infr}}$ , come pubblicati sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio.

### **8.4.3 Uso di Gas per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE**

Nei casi di autorizzazione all'uso di gas strategico ai sensi della normativa vigente, l'impresa di stoccaggio rende disponibile il Gas Strategico di cui è titolare all'Utente che ne faccia richiesta, previa presentazione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa all'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di ulteriore capacità di stoccaggio ricevuta da parte del MSE, nonché di presentazione di adeguata garanzia bancaria "autonoma, irrevocabile e "a prima domanda" emessa da primari istituti di

credito aventi rating non inferiore a BBB+ Standard & Poor's ovvero Baa1 Moody's Investor Service, a copertura dell'importo dovuto per l'acquisto del gas strategico e valorizzato in base ad un corrispettivo stabilito dall'Autorità per il periodo oggetto di autorizzazione. In alternativa alla presentazione della garanzia bancaria, l'utente precedentemente autorizzato può decidere di pagare anticipatamente il Gas Strategico messo a disposizione da parte dell'impresa di stoccaggio

A tal fine l'impresa di stoccaggio rende disponibili sul proprio sito Internet i moduli relativi alla presentazione della richiesta e della garanzia bancaria autonoma irrevocabile e a prima domanda emessa da primari istituti di credito aventi rating non inferiore a BBB+ Standard & Poor's ovvero Baa1 Moody's Investor Service, nonché le modalità e i termini per il versamento dell'importo sopra descritto. Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a quanto indicato dall'impresa di stoccaggio

Resta inteso che il Gas Strategico sarà messo a disposizione dall'impresa di stoccaggio all'Utente (e contabilizzato nelle disponibilità di quest'ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta all'Utente entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva qualora indicata dall'Utente.

Fermo restando a quanto previsto all'articolo 15 comma 10 della Deliberazione 119/2005, l'impresa di stoccaggio provvederà al riacquisto e al reintegro del Gas Strategico precedentemente utilizzato da parte dell'Utente autorizzato solo dopo il ricevimento del relativo pagamento o eventuale escussione della garanzia bancaria nel momento in cui l'Utente risulti inadempiente.

#### *8.4.3.1 Capacità di stoccaggio degli Utenti per finalità di Stoccaggio Strategico con autorizzazione da parte del MSE*

Nei casi di autorizzazione ai sensi della normativa vigente, l'impresa di stoccaggio rende disponibile Capacità di Stoccaggio all'Utente che ne faccia richiesta, previa presentazione da parte di quest'ultimo della documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo di ulteriore capacità di stoccaggio ricevuta dal MSE, secondo modalità e termini resi disponibili dall'impresa di stoccaggio a tal fine sul proprio sito internet.

Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a quanto indicato dall'impresa di stoccaggio

Resta inteso che la Capacità di Stoccaggio sarà resa disponibile all'Utente (e contabilizzato nelle disponibilità di quest'ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta all'impresa di stoccaggio entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva indicata dall'Utente.

#### *8.4.3.2 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo cui si riferisce l'autorizzazione.*

L'Utente autorizzato all'erogazione di Stoccaggio Strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità preventivamente autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio di cui dispone anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4 della delibera AEEG 119/05.

#### *8.4.3.3 Supero della Capacità di Erogazione nel periodo successivo a quello cui si riferisce l'autorizzazione*

Per il periodo rimanente della Fase di Erogazione successivo a quello cui si riferisce l'utilizzo autorizzato di Gas e di Capacità di Erogazione di cui al precedente paragrafo, l'impresa di stoccaggio provvederà a calcolare una Capacità di Erogazione (di seguito Capacità di Erogazione calcolata) sulla base di quanto previsto in relazione alla determinazione e pubblicazione dei profili di riduzione della Capacità di Erogazione, considerando la capacità di punta di erogazione che sarebbe stata disponibile all'Utente sulla base di una giacenza corrispondente ai limiti previsti al comma 14.4 della delibera AEEG 119/05, ovvero, se minore, alla giacenza dell'Utente aumentata dei quantitativi autorizzati.

## **8.5 RITIRO INFERIORE ALL'INVASO**

Qualora al termine del Periodo di Erogazione, l'Utente non abbia prelevato il 100% del gas di cui è titolare e non rinnovi per l'Anno Termico successivo un contratto con l'Impresa di Stoccaggio, sarà tenuto a corrispondere per i quantitativi di gas in giacenza al 31 marzo il corrispettivo definito dall'ARERA nell'Allegato A alla Delibera 67/2019/R/Gas (RAST).

Qualora entro il 30 aprile l'Utente non abbia provveduto a liberare lo Spazio occupato, l'Impresa di Stoccaggio pubblicherà sul proprio sito internet i quantitativi di gas nella titolarità dell'Utente e le modalità di gestione della

procedura concorsuale per la vendita di suddetto Gas escluso i quantitativi di cui all'art 16.4.4 e compreso l'eventuale Gas a Garanzia. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari 50 percento della componente "C<sub>MEM</sub>" di cui all'art. 6 del TIVG definita dall'Autorità per lo stesso periodo.

L'Impresa di Stoccaggio riconosce all'Utente il ricavato della vendita, al netto dell'importo fisso di 50.000 €.

## **8.6 PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL BILANCIAMENTO**

La procedura per la determinazione dei quantitativi di gas oggetto delle offerte degli Utenti accettate sul mercato del bilanciamento – Sessione del G-1 - è pubblicata sul sito internet dell'Impresa di Stoccaggio.

Essa definisce la tempistica e le modalità di gestione dei flussi informativi tra le parti funzionali all'allocatione di tali quantitativi sui sistemi di stoccaggio in cui gli Utenti hanno disponibilità ai fini della definizione dei programmi nel giorno gas G-1 per il giorno gas G.

Con riferimento al mercato del bilanciamento, la piattaforma di scambio M-GAS gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), gli Utenti hanno la facoltà di presentare offerte sia presso la sessione giornaliera del mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS), di cui all'art. 7 del Testo Integrato Bilanciamento (TIB), sia, eventualmente su chiamata del Responsabile del Bilanciamento, presso le sessioni del mercato dei prodotti *Locational* (MPL), di cui all'art. 6 del TIB.

Salvo quanto diversamente specificato in questo paragrafo sono valide le disposizioni di cui alla Disciplina del Mercato del Gas Naturale (di seguito "Disciplina") predisposta dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

L'impresa di Stoccaggio ed il GME, in attuazione dell'art. 7 del Testo integrato relativo alle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas (TICORG), approvato con Delibera 66/2017/R/Gas hanno sottoscritto una Convenzione che disciplina:

- a) i flussi informativi relativi ai quantitativi massimi negoziabili da ciascun utente dello stoccaggio nel rispetto dei limiti di cui al successivo par. 8.6.2.1;

- b) modalità che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MGS prima della comunicazione degli esiti.

### **8.6.1 Mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS)**

Per la partecipazione alla sessione del Mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) presso il Sistema di Stoccaggio dell'Impresa di Stoccaggio si rimanda, per quanto non riportato nel presente paragrafo, a quanto indicato nella Disciplina del GME.

La sessione del MGS è attivata giornalmente presso la piattaforma di scambio M-GAS gestita dal GME.

Sul MGS gli Utenti abilitati possono presentare offerte in acquisto o in vendita di gas.

L'Impresa di Stoccaggio trasmette giornalmente entro le ore 09:00 del giorno G+1 al Responsabile del Bilanciamento i quantitativi giornalieri immessi o erogati (flusso giornaliero) dal proprio Sistema di Stoccaggio relativi al giorno G.

La sessione del MGS del giorno di negoziazione G è aperta dalle ore 9.00 del G-4 e si chiude alle ore 10.00 del giorno G+1.

Di norma, gli esiti della sessione del MGS sono resi disponibili agli Utenti dal GME entro le ore 11.15 del giorno G+1, e comunque solo successivamente alla conferma da parte dell'Impresa di Stoccaggio della coerenza delle transazioni concluse su MGS.

Il GME, al termine della sessione, procede, ai sensi della Disciplina, con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli Utenti e verificate valide.

Qualora non vi sia il presupposto per la pubblicazione degli esiti da parte del GME si rimanda all'art. 8.4 e all'art. 8.5 della Convenzione GME-Edison Stoccaggio approvata dall'Autorità con deliberazione 14 settembre 2017, 630/2017/R/gas e ss.mm.ii.

L'Impresa di Stoccaggio, sulla base degli esiti della sessione giornaliera del MGS, aggiorna per ciascun Servizio, con efficacia al termine del Giorno Gas nel quale è avvenuta la sessione di mercato MGS, la giacenza in stoccaggio di ciascun Utente titolare di contratto.

#### **8.6.1.1 Limiti massimi per le negoziazioni sul MGS**

Le offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio di ciascun Utente Abilitato MGS devono rispettare i Limiti Massimi così come predisposti e messi a disposizione/trasmessi dall'Impresa di Stoccaggio al GME.

L'Impresa di Stoccaggio rende disponibile su Escomas, di norma tra le ore 6,00 e le ore 8,00 del Giorno Gas G+1, per ciascun Utente i limiti massimi per le offerte di acquisto e vendita sul MGS, determinati come di seguito descritto:

- 1) Per la disponibilità all'acquisto
  - a. I quantitativi massimi sono pari allo Spazio disponibile per l'Utente nel Giorno Gas G, tenuto conto:
    - i) dei quantitativi oggetto di Riformulazione del programma giornaliero di cui al precedente paragrafo 6.6.3 nello stesso Giorno Gas G, come confermati dall'Impresa di Stoccaggio, incrementati o decrementati in funzione della quota degli autoconsumi di pertinenza dell'Utente;
    - ii) e dei massimi quantitativi programmabili dall'Utente in iniezione nel Giorno Gas G+1. Tali quantitativi programmabili sono calcolati pari alla somma della capacità di iniezione di tipo continuo e delle eventuali capacità di tipo interrompibile conferite all'Utente per il giorno G+1.
- 2) Per la disponibilità alla vendita
  - a. I quantitativi massimi sono pari alla giacenza residua dell'Utente nel Giorno Gas G tenuto conto:
    - i) dei quantitativi di cui al precedente paragrafo 6.6.3 nello stesso Giorno Gas G, come confermati dall'Impresa di Stoccaggio, incrementati o decrementati in funzione della quota degli autoconsumi di pertinenza dell'Utente;
    - ii) e dei massimi quantitativi programmabili dall'Utente in erogazione nel Giorno Gas G+1. Tali quantitativi

programmabili sono calcolati pari alla somma della capacità di erogazione di tipo continuo e delle eventuali capacità di tipo interrompibile conferite all'Utente per il giorno G+1.

Per la disponibilità alla vendita i quantitativi massimi sono ulteriormente diminuiti dei quantitativi di gas costituiti in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento o della stessa Impresa di Stoccaggio di cui al precedente paragrafo 8.2.1.4 e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 16.4.4.

L'impresa di stoccaggio precisa che l'Impresa Maggiore di Trasporto non è titolare di contratto di stoccaggio con l'impresa di stoccaggio e, pertanto, non partecipa alla sessione del MGS.

Per gli Utenti che hanno sottoscritto uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al presente Codice i quantitativi massimi saranno determinati considerando la somma delle giacenze e delle Capacità disponibili per ogni tipologia del Servizio.

Ove l'Impresa di Stoccaggio non riesca a mettere a disposizione del GME i limiti massimi entro le ore 10.00 del Giorno-gas G+1, il GME procede alle attività di competenza considerando, ai fini dei controlli di congruità, i limiti massimi pari a zero solo previa espressa conferma trasmessa dall'Impresa di Stoccaggio.

Qualora il GME o l'Impresa di Stoccaggio riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati relativi ai limiti massimi che il GME ha già scaricato da Escomas, prima della pubblicazione degli esiti della sessione del MGS, l'Impresa di Stoccaggio, ovvero il GME, comunica tale circostanza al GME, ovvero all'Impresa di Stoccaggio.

Il GME informa gli Utenti e il Responsabile del Bilanciamento della necessità di annullare ed eseguire nuovamente la sessione e concorda con l'Impresa di Stoccaggio gli orari per:

- la ri-esecuzione della sessione;
- laddove errato, il caricamento del nuovo file con i limiti massimi degli Utenti nella sezione dedicata del portale Escomas.

## 8.7 STIMA DEGLI ONERI A COPERTURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI COMPRESSIONE E TRATTAMENTO

A partire dall'anno termico 2013-2014, Edison Stoccaggio S.p.A. comunica annualmente sul proprio sito internet i valori massimi degli autoconsumi registrati nell'anno termico precedente in kWh per la fase di Iniezione e per la fase di Erogazione.

A partire dall'anno termico 2013-2014, L'Impresa di Stoccaggio definisce pubblica annualmente sul proprio sito internet, entro il 1 marzo, il dettaglio mensile relativo all'anno solare precedente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno e ai dati storici disponibili la stima degli oneri a copertura dei consumi del rapporto tra il gas movimentato (in kWh) e l'energia elettrica consumata (in MWh) e degli oneri a copertura di detti consumi di energia elettrica in MWh necessari al funzionamento degli impianti di compressione e trattamento, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema (FPi) attese.

In dettaglio Edison Stoccaggio S.p.A. pubblica entro il 1 marzo una tabella con dettaglio mese contenente l'indicazione del fattore correlativo tra kWh movimentati e MWh attesi basata sulla serie storica dell'anno precedente. Entro la fine di ogni mese Edison Stoccaggio S.p.A. renderà noti ai propri utenti la stima del prezzo in €/MWh atteso per il mese successivo in modo da fornire i valori utili alla stima degli oneri a copertura dei costi di energia elettrica.

Le modalità per l'attribuzione degli oneri di energia elettrica agli utenti nel corso dell'anno termico sono definite al capitolo 16 A.

## 8.8 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI STOCCAGGIO

L'Utente è tenuto a corrispondere all'impresa di stoccaggio, per la prestazione dei servizi, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi pubblicati dall'impresa di stoccaggio sul proprio sito internet, strutturati come di seguito riportato:

$C_A$ (c€/kWh/anno)
---------------------

$C_S$ (c€/kWh/anno)
<b><math>C_E</math> (c€/kWh/giorno/anno)</b>
$C_I$ (c€/kWh/giorno/anno)
$C_{COMP}$ (c€/kWh/anno)

Il corrispettivo di assegnazione  $C_A$  determinato nelle rispettive procedure d'asta si applica allo Spazio conferito all'Utente per il servizio di Modulazione e allo Spazio conferito per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti mediante procedure di asta di cui al Cap.5 ad inizio Anno Termico, eventualmente aggiornati, in corso d'Anno Termico, per tener conto delle cessioni di capacità.

Il corrispettivo  $C_{COMP}$  è il corrispettivo a copertura degli oneri relativi al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio<sup>1</sup> di cui all'articolo 2, comma 558, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 1, comma 96 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, e pari a 0,001 c€/kWh, si applica, su base annua, allo spazio conferito all'Utente ai sensi dei precedenti paragrafi 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, 5.8.3, 5.9.1, aggiornato per tener conto delle cessioni di capacità di cui al capitolo 7.

I corrispettivi applicati alle capacità conferite su base mensile, settimanale e giornaliera, sia su base continua che interrompibile, mediante le procedure di cui al par. 5.9.2. sono riportati in tale paragrafo.

I corrispettivi applicati alle capacità conferite su base giornaliera mediante le procedure di overnomination di cui al par. 3.2.1.2 sono riportati in tale paragrafo.

Con riferimento alle capacità conferita all'Utente su base mensile o settimanale, nel caso in cui quest'ultimo non sia titolare di capacità di stoccaggio rispettivamente per il mese o la settimana immediatamente successivi e non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà presente nel sistema di stoccaggio allo scadere rispettivamente del mese o della settimana oggetto del conferimento, Edison Stoccaggio applicherà ai quantitativi di gas eventualmente presenti in stoccaggio il minore dei corrispettivi tariffari di spazio  $C_S$  delle imprese di stoccaggio maggiorato del 30%, riproporzionato per il periodo in cui il gas permane nel sistema

<sup>1</sup> Applicato agli utenti ai sensi della delibera 855/2017/R/gas.

di stoccaggio. Edison Stoccaggio inoltre procederà alla vendita del gas rimasto nel sistema di Stoccaggio mediante procedura concorsuale, utilizzando come base d'asta il 50% dell'ultimo valore disponibile della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/GAS 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni. I proventi derivanti dalla citata vendita saranno restituiti all'Utente, dedotto l'importo di cui al par. 8.5.

L'Impresa di Stoccaggio riconoscerà gli importi a favore dell'Utente che si dovessero originare dall'applicazione di quanto disposto dai precedenti alinea in conformità a quanto disposto dal par. 16.4.1.

## CAPITOLO 10

### QUALITÀ DEL GAS

10.1 PREMESSA.....	213
10.2 I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS .....	213
10.3 LA SPECIFICA DI QUALITÀ .....	213
10.4 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ .....	213
10.4.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS).....	214
10.4.2 I parametri di controllo della qualità .....	214
10.4.3 La gestione del Gas fuori specifica .....	214
10.4.4 Metodologie di determinazione dei parametri.....	215
10.5 LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ' .....	216
10.6 VALORI OPERATIVI E FISCALI.....	216
10.7 RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE.....	<a href="#">217246</a>

## 10.1 PREMESSA

Il capitolo descrive i requisiti di qualità del Gas in iniezione ed erogazione da stoccaggio, per consentire l'interoperabilità degli impianti di stoccaggio con il sistema di trasporto connesso.

Il capitolo descrive inoltre le modalità adottate per l'accertamento della qualità del Gas e per la validazione delle misurazioni.

Il capitolo specifica infine le modalità per la determinazione del **Potere Calorifico Superiore (PCS)** nei punti di immissione ed erogazione.

Per garantire l'Integrità la sicurezza del Sistema e l'interoperabilità con la RNG, l'Impresa di Stoccaggio si attiene in materia di qualità del Gas a quanto specificato dalla **Delibera 185/05 dell'Autorità** e sue successive modificazioni ed alle prescrizioni del Disciplinare; inoltre per l'accertamento della qualità del gas e per la validazione delle misurazioni in iniezione ed erogazione dagli stoccaggi di Collalto, e Cellino, **San Potito e Cotignola**, l'Impresa di Stoccaggio si avvale di impianti direttamente gestiti e di sua proprietà.

## 10.2 I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (**Potere Calorifico Superiore PCS**) e di controllo della specifica di qualità del Gas.

## 10.3 LA SPECIFICA DI QUALITÀ

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas immesso ed estratto dal Sistema devono rispettare i valori definiti nell'Allegato 10A.

## 10.4 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ

La determinazione dei parametri di controllo della specifica di qualità è effettuata ai Punti di Consegna e di Riconsegna del Gas all'ingresso e all'uscita **della dagli Centrale impianti** dell'Impresa di Stoccaggio **dotati della strumentazione necessaria alla determinazione dei parametri di qualità.**

#### 10.4.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato nel rispetto della seconda quanto previsto dalla norma ISO 6976 sulla base della composizione chimica del Gas prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

1. Metano – C<sub>1</sub>
2. Etano – C<sub>2</sub>
3. Propano – C<sub>3</sub>
4. IsoButano – iC<sub>4</sub>
5. NormalButano – nC<sub>4</sub>
6. IsoPentano – iC<sub>5</sub>
7. NormalPentano – nC<sub>5</sub>
8. Esani e superiori – C<sub>6</sub><sup>+</sup>
9. Azoto – N<sub>2</sub>
10. Anidride Carbonica – CO<sub>2</sub>

#### 10.4.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia dell'intercambiabilità e della sicurezza degli impianti di stoccaggio e del sistema di trasporto, sono i seguenti:

1. Potere Calorifico Superiore
2. Densità relativa
3. Indice di Wobbe
4. Anidride Carbonica – CO<sub>2</sub>
5. Ossigeno – O<sub>2</sub>
6. Solfuro di idrogeno – H<sub>2</sub>S
7. Zolfo da mercaptani – S<sub>RSH</sub>
8. Zolfo totale - S<sub>tot</sub>
9. Punto di rugiada dell'acqua
10. Punto di rugiada degli idrocarburi

#### 10.4.3 La gestione del Gas fuori specifica

È fatto divieto di consegnare al Sistema o riconsegnare sulla rete di trasporto, Gas che non rispetti le specifiche riportate nell'Allegato 10A, oppure che pur rispettando tali specifiche, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti.

Pertanto, la qualità del Gas che l'Utente consegna o fa consegnare all'Impresa di Stoccaggio al Punto di Consegna e quello che l'Impresa di Stoccaggio riconsegna al Punto di Riconsegna, dovrà risultare conforme alle specifiche definite nell'Allegato 10A.

Fermo restando quanto previsto dalla ~~deliberazione-Delibera n.~~ 185/05 dell’Autorità, nei casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità o di immissione di Gas che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi, di norma non presenti nel Gas, in quantità che potrebbero recare danno agli Utenti, saranno applicate le disposizioni previste al paragrafo 17.2 del Capitolo “Responsabilità delle Parti”.

#### **10.4.4 Metodologie di determinazione dei parametri**

La determinazione dei parametri “energetici” e di qualità è effettuata dall’Impresa di Stoccaggio nel rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La determinazione della composizione chimica del Gas viene effettuata in continuo con gascromatografo da processo così come la determinazione del punto di rugiada dell’acqua determinato in continuo con apposito analizzatore di umidità.

La determinazione del punto di rugiada degli idrocarburi viene effettuata in continuo con idonei analizzatori presso gli impianti di Collalto, San Potito e Cotignola, mentre per l’impianto di Cellino il valore è determinato mensilmente con rilievo istantaneo in un giorno spot.

La rilevazione delle componenti del PCS elencate nella Specifica di Qualità avviene tramite impianti a tale scopo predisposti, costituiti dall’insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

Presso i siti di stoccaggio di Collalto e Cellino la determinazione dei parametri energetici e di alcuni parametri di qualità del gas (PCS, densità relativa, indice di Wobbe e anidride carbonica) è effettuata mediante un gascromatografo che invia con continuità il valore di PCS ai calcolatori fiscali che provvedono a moltiplicarlo per il volume transitato calcolandone il valore in energia.

Presso il sito di Collalto, la determinazione del punto di rugiada dell’acqua e degli idrocarburi è effettuata in continuo con idonei analizzatori; mentre presso il sito di Cellino è effettuata, in continuo, la sola determinazione del punto di rugiada dell’acqua; la determinazione del punto di rugiada degli idrocarburi è determinata mensilmente con rilievo in un giorno spot.

Il contenuto di Ossigeno, del Solfuro di idrogeno, dello Zolfo da mercaptani e dello Zolfo totale, ai soli fini del controllo del limite di specifica, viene determinato con frequenza mensile con l’analisi di laboratorio di un campione istantaneo.

Per entrambi i siti il contenuto di ossigeno, del solfuro di idrogeno, dello zolfo da mercaptani e dello zolfo totale è determinato, con frequenza mensile, attraverso l’analisi di laboratorio di un campione istantaneo.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 “Gas naturale - Linee guida per il campionamento” per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL e SIT.

Tutta la strumentazione atta alla rilevazione dei parametri di qualità del gas naturale viene sottoposta a tarature periodiche e verifiche di accuratezza, in modo conforme alle norme tecniche di riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, al fascicolo tecnico predisposto dal costruttore, per il controllo della precisione, secondo le tempistiche e modalità previste dal costruttore e concordate con le imprese di trasporto.

## 10.5 LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e dalle determinazioni in discontinuo mediante analisi gascromatografica di un campione di gas prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratori accreditati ACCREDIA, dei campionatori istantanei sono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n° 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché in base ai seguenti criteri:

- a) Acquisizione ed esame dei dati provenienti da ciascun gascromatografo e dall'analisi chimica compiuta in laboratorio relativa al campione di gas prelevato;
- b) Comparazione con i dati delle analisi gascromatografiche precedenti e con i risultati delle analisi chimiche relativi ai campioni di Gas precedentemente prelevati;
- c) Congruenza dei dati di analisi;
- d) Valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

I Gascromatografi vengono sottoposti a tarature periodiche per il controllo della precisione, in modo conforme alla legislazione ed alle norme tecniche di riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, al fascicolo tecnico predisposto dal costruttore.

## 10.6 VALORI OPERATIVI E FISCALI

Ai fini della Allocazione e della successiva fatturazione, il valore di PCS utilizzato è quello acquisito, elaborato e validato dall'Impresa di Stoccaggio.

Il gascromatografo provvede a calcolare la concentrazione dei singoli componenti e le caratteristiche chimico-fisiche del Gas secondo quanto previsto dalla norma ISO 6976

e con frequenza oraria determina la media aritmetica di ogni componente, del PCS, della densità e dell'indice di Wobbe, utilizzati per il calcolo delle quantità in termini di volume ed energia movimentati in stoccaggio e da stoccaggio.

In particolare si evidenzia che grazie alla presenza di un gascromatografo operante sia sulle misure in immissione che su quelle in erogazione, è misurato in continuo il PCS del gas transitato e di conseguenza non solo i volumi in Standard metri cubi ma anche il loro equivalente energetico in Giga Joule.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dall'Impresa di Stoccaggio.

Copia del verbale di qualità è inviata mensilmente all'Impresa di Trasporto.

## 10.7 RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE

L'Utente può richiedere all'Impresa di Stoccaggio una verifica dei dati in oggetto, indicando:

- a) Il campo di stoccaggio interessato;
- b) Il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- c) Altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

L'Impresa di Stoccaggio, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione delle attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto sono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, l'Impresa di Stoccaggio provvederà a riaddebitare ai richiedenti i costi sostenuti per la verifica in oggetto.

## ALLEGATO 10A

### SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE DEL GAS NATURALE

<b>10A.1 PARAMETRI DI QUALITÀ'</b> .....	<b>219</b>
<b>10A.2 ALTRE PROPRIETÀ</b> .....	<b>220</b>
<b>10A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>220</b>
<b>10A.4 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>221</b>
<b>10A.1 COMPONENTI DEL PCS</b> .....	<b>219</b>
<b>10A.2 I PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ</b> .....	<b>219</b>
<b>10A.3 ALTRE PROPRIETÀ</b> .....	<b>220</b>
<b>10A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>220</b>
<b>10A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>220</b>

**10A.1 PARAMETRI DI QUALITA' COMPONENTI DEL PCS****Componenti del PCS**

Di seguito sono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	%mol
Anidride Carbonica	≤ 32,5	%mol

(\*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

**I PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ****Composti di tracce**

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (*)	≤ 6	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale (*)	≤ 20	mg/Sm <sup>3</sup>

(\*) Escluso lo zolfo da odorizzante

**Proprietà fisiche**

ParametriProprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤6,6	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani	≤15,5	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale	150	mg/Sm <sup>3</sup>
Potere calorifico superiore	34,95÷45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe	47,31÷52,33	MJ/Sm <sup>3</sup>
Densità relativa	0,55480,555÷0,80,7	
Ossigeno	< 0,6	% mol
Punto di rugiada dell'acqua (a)	≤-5	°C
Punto di rugiada degli idrocarburi (b)	≤0	°C
Temperatura Max	≤50	°C

(a) alla pressione di 7.000 kPa **relativi**

(b) nel campo di pressione 100÷7000 kPa **relativi**

**10A.2 ALTRE PROPRIETÀ**

Al sensi di quanto previsto nella "Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile", di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2013, il Ggas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei seguenti componenti di seguito elencati; comunque gli stessi possono essere presenti unicamente in tracce non rilevabili dagli strumenti di misura secondo gli standard industriali nazionali e internazionali di processo:

- Acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- Particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del gas;
- Altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

**10A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI**

- UNI CEI EN ISO 80000-1 "Grandezze ed unità di misura – Parte 1; Generalità"; CNR-UNI 1003 "Sistema internazionale di unità (SI)";

- b) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità superiore a 0,8”; ~~ministeriale 24 novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;~~
- c) UNI EN 437 “Gas di prova – Pressione di prova – Categorie di apparecchi”;
- d) ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”;
- e) UNI EN 14532 “Gas Naturale – Vocabolario”;
- f) UNI EN ISO 6976 “Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relative e dell’indice di Wobbe, partendo dalla composizione”;
- g) Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”;
- h) ~~e) Delibera n° 185/05 “Disposizioni generali dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in tema di qualità del gas naturale” del 6 settembre 2005 dell’Autorità;~~
- i) ~~f) Decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”. Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”.~~

#### 10A.4 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero ~~secondo la normativa UNI EN ISO 13443 (vedi ISO 13443):~~

<i>Pressione</i>	101,325 kPa
<i>Temperatura</i>	288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

- 288,15 K (= 15°C)
- 101,325 kPa

**CAPITOLO 12****QUALITÀ DEL SERVIZIO**

<b>12.1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>225</b>
<b>12.2</b>	<b>PRINCIPI FONDAMENTALI</b>	<b>225</b>
12.2.1	<i>Flessibilità</i>	225
12.2.2	<i>Imparzialità di trattamento</i>	225
12.2.3	<i>Efficienza nel servizio</i>	225
12.2.4	<i>Continuità</i>	226
12.2.5	<i>Salute, sicurezza ed ambiente</i>	226
12.2.6	<i>Partecipazione</i>	226
12.2.7	<i>Informazione</i>	226
<b>12.3</b>	<b>STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO</b>	<b>227</b>
12.3.1	<b>STANDARD DI SICUREZZA DEL SERVIZIO</b>	227
12.3.1.1	<i>Norme tecniche di sicurezza</i>	227
12.3.1.2	<i>Obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni e dei dati di sicurezza</i>	227
12.3.2	<b>STANDARD DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO</b>	228
12.3.3	<b>STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE</b>	231

## 12.1 PREMESSA

L'Impresa di Stoccaggio si prefigge di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del Servizio di stoccaggio, garantendo agli Utenti un adeguato livello di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, di affidabilità tecnica e di continuità del servizio, nonché di qualità commerciale, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

## 12.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Impresa di Stoccaggio, nello svolgere la sua attività caratteristica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

### 12.2.1 Flessibilità

L'Impresa di Stoccaggio intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal presente Codice e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per il Comitato di Consultazione di avanzare proposte di aggiornamento del Codice in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto al paragrafo 20.4 del capitolo "Aggiornamento del Codice di Stoccaggio".

### 12.2.2 Imparzialità di trattamento

L'Impresa di Stoccaggio agisce nei confronti degli Utenti, assicurando loro pari trattamento e non discriminazione. Il presente Codice è uno dei principali strumenti per assicurare tali obiettivi.

### 12.2.3 Efficienza nel servizio

L'Impresa di Stoccaggio identifica le soluzioni tecnologiche, organizzative e funzionali che assicurano che il servizio erogato sia il più adeguato possibile alle esigenze del mercato.

### **12.2.4 Continuità**

L'impegno che l'Impresa di Stoccaggio ha nei confronti dell'Utente è di fornire un servizio continuo e regolare e pertanto tende a minimizzare le interruzioni di servizio, comunicandole prontamente agli Utenti interessati e adoperandosi per il più celere ripristino delle normali condizioni di esercizio.

### **12.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente**

L'Impresa di Stoccaggio è costantemente impegnata a migliorare sia la sicurezza dei suoi impianti e delle persone che il rispetto e la tutela dell'ambiente. ~~Tale impegno si esplicita non solo nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione ma anche nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica degli impianti.~~

Sin dal 2001 Edison Stoccaggio ha adottato per i propri impianti un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 14001:15 e UNI ES ISO 45001:18.

Nel 2010 a seguito dell'estensione del campo di applicazione della direttiva Seveso (attualmente D.Lgs. n. 105 del 2015) ai campi di stoccaggio, tale sistema è stato ulteriormente integrato con quanto previsto dal citato D.Lgs. per gli impianti a rischio di incidente rilevante.

### **12.2.6 Partecipazione**

Gli Utenti, le Imprese di Trasporto e le principali associazioni di categoria interessate sono state invitate a partecipare al Comitato di Consultazione per contribuire all'elaborazione del Codice e a proporre gli aggiornamenti ritenuti più opportuni, secondo quanto stabilito dal capitolo 20 "Aggiornamento del Codice di Stoccaggio".

### **12.2.7 Informazione**

L'Impresa di Stoccaggio è costantemente impegnata a fornire all'Utente il miglior supporto nella comprensione delle attività regolate dal Contratto di Stoccaggio e quindi dal Codice; in tal senso predispose le comunicazioni all'Utente in modo da esplicitarne al meglio ipotesi, obiettivi e risultati.

Inoltre, l'Utente, in qualità di controparte, ha il diritto di richiedere informazioni inerenti il proprio Contratto di Stoccaggio (a titolo di esempio: la propria situazione amministrativo-contabile, le modalità di calcolo delle Allocazioni, lo scambio di informazioni di propria pertinenza con l'Impresa Maggiore e gli altri operatori, ecc..).

## 12.3 STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'Impresa di Stoccaggio ha definito indicatori di qualità commerciale e tecnica del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile, ispirato ai principi descritti.

### 12.3.1 STANDARD DI SICUREZZA DEL SERVIZIO

Nella definizione degli standard garantiti di sicurezza del servizio, si fa riferimento al seguente indicatore ai seguenti indicatori, i cui criteri di calcolo sono riportati al par. 12A.1:

- percentuale ~~annua~~ ~~semestrale delle~~ di *flow line* di collegamento sottoposta a sorveglianza di cui al par. 12A.1;
- percentuale annua di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione non invasiva;
- percentuale annua di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione invasiva mediante pig e percentuale di *flow line* di collegamento sottoposte ad ispezione invasiva mediante pig negli ultimi otto anni.

L'impresa di stoccaggio ottempera agli obblighi di servizio relativi alla sicurezza di cui all'art. 5 della RQSG.

#### 12.3.1.1 Norme tecniche di sicurezza

L'impresa di stoccaggio applica le norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici e le linee guida UNI e CEI, con particolare riguardo alla compilazione dei rapporti previsti per ogni intervento effettuato.

Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti CIG e APCE.

L'impresa di stoccaggio compila per ogni giacimento il "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle *flow line* di collegamento dei giacimenti/siti di stoccaggio del gas naturale" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto della metodologia definita dall'APCE.

#### 12.3.1.2 Obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni e dei dati di sicurezza

L'impresa di stoccaggio registra le informazioni e i dati di sicurezza indicati all'art. 8 della RQSG e li trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, ~~rende disponibili, su richiesta,~~ all'Autorità.

L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui sopra ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

L'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio le informazioni di cui sopra, ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

### 12.3.2 STANDARD DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

#### 12.3.2.1. Definizioni di continuità del servizio

L'impresa di stoccaggio adotta tutte le precauzioni di carattere tecnico e organizzativo per evitare che si verifichino interruzioni del servizio.

Per interruzione del servizio di stoccaggio si intende una interruzione e/o riduzione dell'effettiva disponibilità di prestazioni di stoccaggio (quali: capacità di spazio, prestazione di iniezione e prestazione di erogazione) conferite agli utenti, conseguente a interventi non programmati.

Si classificano come interventi non programmati:

- a) interventi manutentivi che l'impresa di stoccaggio non comunica agli utenti interessati, entro i termini di cui al par. 13.3.3;
- b) interventi diversi da quelli di cui alla lettera precedente che l'impresa di stoccaggio comunica agli utenti interessati con un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi e che hanno un impatto sulla capacità complessivamente conferita.

La durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione e la fine dell'interruzione, considerando:

- L'inizio dell'interruzione coincide con l'istante in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o la riduzione delle prestazioni di stoccaggio, o con l'istante della prima chiamata per interruzione del servizio di stoccaggio da parte di un utente coinvolto nell'interruzione o riduzione del servizio.
- La fine dell'interruzione coincide con l'istante di ripristino del servizio di stoccaggio per gli utenti coinvolti.

La durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di fine dell'interruzione.

L'impresa di stoccaggio registra le cause delle interruzioni con riferimento a:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di stoccaggio;
- c) cause imputabili all'impresa di stoccaggio, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'impresa di stoccaggio documenta la causa dell'interruzione.

### **12.3.2.2 Indicatore di interruzione di servizio**

L'impresa di stoccaggio applica l'indicatore seguente con riferimento all'anno solare e al proprio sistema di stoccaggio, tenendo conto dei soli giacimenti che non sono in periodo di avviamento:

- numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita delle prestazioni associate a ciascun servizio di stoccaggio messo a disposizione degli utenti (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico, al netto di quelli dei giorni previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, senza distinzione tra fase di iniezione e fase di erogazione.

I periodi di tempo di interruzione/riduzione della capacità conferita che concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a capacità intera sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- a) 1,25 se il periodo di tempo è ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo;
- b) 0,75 se il periodo di tempo è ricompreso tra il 1° aprile e il 31 settembre.

### **12.3.2.3 Obblighi di servizio relativi alla continuità**

Con frequenza settimanale, l'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet l'andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio insieme alla previsione di andamento sia dello svasso che dei fattori di adeguamento (parr. 2.3.3, 2.4.5.2, 4.2.2).

### **12.3.2.4 Indennizzi automatici e penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio**

#### **12.3.2.4.1 Indennizzi automatici**

L'impresa di stoccaggio, nel caso non sia rispettato il livello specifico di continuità di cui al par. 12A.2, corrisponde all'utente un indennizzo  $I_C$  pari a:

$$I_C = 0,1 * P_{C_{non\_disp}} * \Delta G_S G_{PB}$$

dove:

- a)  $P_{C_{non\_disp}}$  è la capacità conferita prestazione non resa disponibile, espressa in MWh/g riferita ai giorni equivalenti a capacità intera di effettiva interruzione, al netto dei giorni relativi al livello specifico e pari, al più, al triplo del livello specifico compresi tra quello successivo al livello specifico di cui al par. 12A.2 e quello pari, al più, al triplo del livello specifico di cui al par. 12A.2, calcolata con riferimento ai fattori di adeguamento in vigore al momento dell'interruzione/riduzione della capacità conferita, al netto di quelli dei giorni ai fini del calcolo della prestazione di stoccaggio non resa disponibile si sottraggono inoltre i giorni previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio.
- b)  $\Delta G_S$  è, con riferimento al mese dell'anno civile di riferimento interessato da interruzioni e/o riduzioni della prestazione di stoccaggio messa a disposizione dell'utente, la media aritmetica espressa in €/MWh del valore assoluto della differenza fra il SAP e il prezzo del mercato del gas in stoccaggio (MGS) rilevati dal GME presso il mercato del gas MGAS organizzato e gestito dal GME  $G_{PB}$  è, con riferimento ai mesi dell'anno solare di riferimento interessati da interruzioni/riduzioni della capacità conferita, la media aritmetica dei prezzi unitari medi mensili del gas, questi ultimi calcolati utilizzando i valori pubblicati dal GME nella piattaforma per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS), espressa in (€/MWh).

L'impresa di stoccaggio è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui al presente paragrafo all'utente che ne abbia diritto, entro 30 giorni dall'interruzione e/o riduzione della prestazione di stoccaggio superiore al livello specifico di cui al par. 12A.2 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'anno di riferimento.

#### 12.3.2.4.1 Penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio

Nel caso in cui, durante le fasi di erogazione o iniezione, le prestazioni di iniezione e di erogazione giornaliera complessivamente messe a disposizione degli utenti risultino inferiori a quelle associate alle capacità conferite, l'impresa di stoccaggio versa, sul "Conto oneri Stoccaggio" istituito presso Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per ciascun giorno gas in cui si verifica detta condizione, una penalità  $P_{CP}$  pari a:

$$P_{CP} = C_S * S + C_I * \Delta I + C_E * \Delta E$$

dove:

- a)  $S$  è la capacità di spazio, espressa in MWh, che non è stato possibile riempire per effetto della riduzione della prestazione di iniezione o svuotare per effetto
- b) della riduzione della prestazione di erogazione;
- c)  $\Delta I$  è la massima differenza, espressa in MWh/giorno, fra la prestazione di iniezione associata alle capacità conferite e quella messa a disposizione degli utenti;
- d)  $\Delta E$  è la massima differenza, espressa in MWh/giorno, fra la prestazione di erogazione associata alle capacità conferite e quella messa a disposizione degli utenti;
- e)  $C_s$ ,  $C_i$  e  $C_E$  sono i corrispettivi di capacità, di cui al RAST, definiti per ciascun anno termico dello stoccaggio e maggiorati del 20%.

L'impresa di stoccaggio è tenuta a versare la penalità  $P_{CP}$  entro 30 giorni dal giorno gas in cui si verifica l'indisponibilità di capacità.

Ai fini del calcolo della penalità  $P_{CP}$ , si tiene conto di eventuali riduzioni delle prestazioni derivanti da condizioni contrattuali di interrompibilità, da emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, nonché da cause di forza maggiore.

#### 12.3.2.5 *Obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di continuità*

L'impresa di stoccaggio registra i dati e le informazioni di continuità del servizio di cui all'art. 17 della alla RQSG e li trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Autorità.

L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui sopra ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

~~L'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio le informazioni di cui sopra, ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.~~

### 12.3.3 **STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE**

#### 12.3.3.1 *Indicatori di qualità commerciale*

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità;
- tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati (non applicabile nel caso in cui non siano previsti impatti sulla capacità complessivamente conferita con riferimento al sistema di stoccaggio);

- tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla giacenza a stoccaggio o a documenti di fatturazione;
- tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni;
- tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.

Per tali obblighi di servizio la RQSG ha stabilito i livelli specifici di qualità riportati nella tabella di cui al par. 12A.3.

L'impresa di stoccaggio ha la facoltà di definire propri standard specifici di qualità commerciale, che devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dalla RQSG, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla RQSG.

A tali standard, in caso di mancato rispetto, corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore a quella definita dalla RQSG.

L'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet gli eventuali propri standard di qualità commerciale, previa comunicazione tempestiva all'Autorità.

L'impresa di stoccaggio è tenuta al rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 della RQSG in materia di verificabilità delle informazioni e dei dati di qualità commerciale registrati.

Le comunicazioni che rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata, a meno che lo scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici.

#### **12.3.3.1.1 Tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità**

Il tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente di accettazione della richiesta di cessione di capacità (di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione addizionale) e la data di inizio della cessione contenuta nella richiesta.

La suddetta comunicazione riporta i nuovi quantitativi di Spazio, Capacità di Erogazione minima, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione addizionale derivanti dall'accettazione della richiesta.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per dare seguito alla richiesta di cessione di capacità, l'impresa di stoccaggio è tenuta a comunicarlo all'utente tempestivamente e, comunque, non oltre il tempo di cui sopra, motivando la non accettazione.

Al presente indicatore si applica il livello specifico riportato nella tabella al par. 12A.3.

#### **12.3.3.1.2 Tempo di preavviso all'utente di interventi non precedentemente pianificati**

Il tempo di preavviso all'utente di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione agli utenti del piano di interventi non precedentemente pianificati e la data di inizio degli stessi.

La rilevazione del tempo di preavviso all'utente di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati non si effettua nel caso in cui non siano previsti impatti sulla capacità complessivamente conferita con riferimento al sistema di stoccaggio.

L'impresa di stoccaggio comunica all'utente la data di inizio di eventuali interventi non precedentemente pianificati per posta elettronica certificata, trasmettendo altresì tutte le informazioni utili alla loro valutazione.

Al presente indicatore si applica il livello specifico riportato nella tabella al par. 12A.3.

#### **12.3.3.1.3 Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla giacenza in stoccaggio o a documenti di fatturazione**

Il tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla giacenza in stoccaggio e a documenti di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di stoccaggio della richiesta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

L'impresa di stoccaggio formula una risposta scritta motivata ad ogni richiesta scritta relativa a documenti di fatturazione che presenti almeno i seguenti dati minimi:

- a) il riferimento ai documenti di fatturazione sui quali si richiedono informazioni o che si intendono contestare;
- b) il motivo che spinge a richiedere la verifica;
- c) nel caso di richiesta di rettifica di alcuni corrispettivi, la loro indicazione.

La risposta motivata scritta da parte dell'impresa di stoccaggio a richieste scritte relative alla giacenza in stoccaggio o a documenti di fatturazione, di cui sopra, contiene almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di stoccaggio per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

- d) nel caso di richiesta scritta relativa a documenti di fatturazione:
  - (i) la descrizione delle verifiche effettuate dall'impresa di stoccaggio al fine di valutare i rilievi avanzati dall'utente;
  - (ii) in caso di accettazione della richiesta, la data entro cui sarà emessa la rettifica di fatturazione;
  - (iii) in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione;
- e) nel caso di richiesta scritta relativa alla giacenza a stoccaggio, la risposta a quanto richiesto dall'utente del servizio. ~~la descrizione delle verifiche effettuate dall'impresa di stoccaggio al fine di valutare i rilievi avanzati dall'utente;~~
- e) ~~in caso di accettazione della richiesta, la data entro cui sarà emessa la rettifica di fatturazione;~~
- f) ~~in caso di non accettazione della richiesta, le motivazioni supportate da idonea documentazione.~~

Al presente indicatore si applica il livello specifico riportato nella tabella al par. 12A.3.

#### 12.3.3.1.4 Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, diverse da quelle indicate al precedente par. 12.3.3.1.3, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni relativi al servizio di stoccaggio e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

La risposta motivata scritta da parte dell'impresa di stoccaggio a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, di cui sopra, contiene almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di stoccaggio per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
- e) nel caso di reclamo scritto:
  - (i) la valutazione documentata dell'impresa di stoccaggio rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
  - (ii) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dall'impresa di stoccaggio;
- f) nel caso di richieste scritte di informazioni, la risposta a quanto richiesto dall'utente del servizio.

Al presente indicatore si applica il livello specifico riportato nella tabella al par. 12A.3.

### 12.3.3.1.5 Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento

Il tempo di ripristino di un applicativo informatico messo a disposizione dell'utente, a seguito di malfunzionamento, è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.

L'impresa di stoccaggio garantisce all'utente modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché comunica tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio. Se il momento in cui si è verificato il disservizio non è determinabile con certezza, si considera come ora di inizio del malfunzionamento l'ora della prima segnalazione pervenuta in merito.

In base al tempo impiegato per il ripristino di un applicativo informatico i malfunzionamenti si suddividono in:

- a) malfunzionamenti brevi, se il tempo di ripristino è minore o uguale a 8 6 ore;
- b) malfunzionamenti lunghi, se il tempo di ripristino è maggiore di 8 6 ore ma minore o uguale a 24 ore;
- c) malfunzionamenti lunghissimi, se la durata è maggiore di 24 ore.

Ai fini del conteggio del tempo di ripristino di un applicativo informatico sono escluse le ore comprese tra le 22.00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 6.00 del giorno successivo.

L'impresa di stoccaggio rende disponibile agli utenti, almeno tramite il proprio sito internet, applicativi informatici aventi funzionalità utili alla gestione delle seguenti attività:

- a) prenotazioni;
- b) allocazioni;
- c) giacenze;
- d) transazioni di capacità;
- e) trasferimenti di capacità;
- f) conferimenti di capacità;
- g) cessioni di gas e di capacità.

Nel caso di giacimenti di stoccaggio in periodo di avviamento l'impresa di stoccaggio, qualora intendesse mettere a disposizione degli utenti applicativi informatici per l'espletamento delle quotidiane attività lavorative, deve pubblicare sul proprio sito internet, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni solari dalla data di avvio del sistema, il tipo di soluzione resa disponibile e le istruzioni per avvalersene.

Tali applicativi informatici sono resi disponibili in modo imparziale e non discriminatorio e consentono, prioritariamente, le funzionalità sopra specificate.

Al presente indicatore si applica il livello specifico riportato nella tabella al par. 12A.3.

### **12.3.3.2 Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e indennizzi automatici**

L'impresa di stoccaggio registra le cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al par. 12A.3 con riferimento a:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- b) cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di stoccaggio;
- c) cause imputabili all'impresa di stoccaggio, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al par. 12A.3 rientrano nelle classi di cui sopra, lettere a) e b), l'impresa di stoccaggio documenta la causa del mancato rispetto.

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al par. 12A.3, riconducibile alle cause sopra indicate alla lettera c), l'impresa di stoccaggio corrisponde all'utente del servizio di stoccaggio, un indennizzo automatico base pari a 2.500 euro tramite la prima fatturazione utile.

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'impresa di stoccaggio corrisponde l'indennizzo automatico all'utente del servizio di stoccaggio che ne abbia diritto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta.

### **12.3.3.3 Obblighi di servizio di qualità commerciale**

#### **12.3.3.3.1 Obblighi di comunicazione agli utenti del piano degli interventi manutentivi**

L'impresa di stoccaggio, fatto salvo quanto indicato al cap. 13, mette a disposizione degli utenti il piano degli interventi manutentivi con frequenza almeno annuale, semestrale e mensile; tale piano deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il giacimento che sarà interessato dall'intervento;
- b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
- c) il mese dell'anno termico interessato dall'intervento;
- d) la data di inizio e la data di fine;
- e) il numero di giorni di indisponibilità;
- f) la capacità (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita) che non sarà disponibile a causa dell'intervento.

L'impresa di stoccaggio comunica agli utenti il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

#### **12.3.3.3.2 Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informativi**

Prima dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici messi a disposizione all'utente, l'impresa di stoccaggio rende disponibile all'utente, tramite il proprio sito internet, una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, completa degli effetti attesi sull'operatività dell'utente stesso e delle tempistiche di messa in produzione.

L'utente ha diritto di esprimersi in merito entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta informativa; tale parere non è da ritenersi vincolante per l'impresa di stoccaggio.

L'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'utente, con riferimento a quanto previsto al par. 12.3.3.1.5, per l'intero anno solare cui si riferiscono i malfunzionamenti e per l'anno successivo, nonché l'elenco nominativo degli utenti del servizio interessati da ogni malfunzionamento.

#### **12.3.3.3.3 Altri obblighi di comunicazione e pubblicazione in tema di qualità commerciale**

L'impresa di stoccaggio rende disponibile nel proprio sito internet un indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'utente può inviare le comunicazioni.

Fatta salva la possibilità di inviare o di mettere a disposizione dell'utente la comunicazione in altra forma, l'impresa di stoccaggio anticipa la risposta motivata a richieste scritte tramite posta elettronica certificata, a meno che lo scambio di informazioni non avvenga già tramite applicativi informatici.

L'impresa di stoccaggio pubblica, altresì, sul proprio sito internet, con riferimento al giorno gas:

- a) i volumi in immissione ed in erogazione dal sistema di stoccaggio;
- b) la somma delle nomine comunicate dagli utenti del servizio di stoccaggio.

Con riferimento al giorno gas, anche nel rispetto delle tempistiche previste ai parr. 2.4.5.2 e 4.2.2 e dalla disciplina vigente, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione dell'utente:

- a) i quantitativi giornalieri di gas naturale, oggetto di prenotazione, che vengono confermati;
- b) la giacenza aggiornata rispetto al giorno gas precedente.

#### **12.3.3.4 Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati di qualità commerciale**

Con riferimento al programma degli interventi manutentivi, l'impresa di stoccaggio registra per ogni mese dell'anno di riferimento:

- a) la data di comunicazione agli utenti del piano mensile definitivo degli interventi manutentivi;
- b) la causa dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto, distinguendo tra le cause indicate al par. 12.3.3.2.

Per ogni richiesta di cessione di capacità di cui al par. 12.3.3.1.1 l'impresa di stoccaggio registra:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale dell'utente cessionario;
- c) la ragione sociale dell'utente cedente;
- d) la data di inizio della cessione di capacità;
- e) la data di comunicazione all'utente di accettazione o meno della richiesta;
- f) la causa, tra quelle indicate dal precedente par. 12.3.3.2 dell'eventuale mancato rispetto del tempo minimo previsto.

Con riferimento all'indicatore relativo al tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati di cui al par. 12.3.3.1.2, l'impresa di stoccaggio registra:

- a) la data di comunicazione agli utenti del piano degli interventi;
- b) la data di inizio degli interventi stessi;
- c) la causa, tra quelle indicate dal precedente di cui al par. 12.3.3.2, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.

Per ogni richiesta scritta relativa alla giacenza a stoccaggio o a documenti di fatturazione di cui al par. 12.3.3.1.3 e per ogni reclamo scritto o richiesta scritta di informazioni di cui al par. 12.3.3.1.4, l'impresa di stoccaggio registra:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale dell'utente;
- c) la data di invio della risposta motivata scritta;
- d) la causa, tra quelle indicate al precedente par. 12.3.3.2, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti.

Per ogni malfunzionamento di cui al par. 12.3.3.1.5 l'impresa di stoccaggio registra:

- a) la data e l'ora di inizio del disservizio;
- b) l'ora di prima segnalazione del disservizio, distinguendo quelle di terzi da quelle del personale da esso dipendente o da imprese che lavorano per suo conto;
- c) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
- d) il/i nominativo/i del/gli utente/i del servizio coinvolto/i;
- e) la classificazione del malfunzionamento (breve/lungo/lunghissimo);
- f) la causa, tra quelle indicate dal precedente par. 12.3.3.2, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti;
- g) le modalità alternative attivate, specificando il periodo di tempo, espresso in ore, durante il quale sono state rese disponibili all'utente.

Per ogni prestazione soggetta a livello specifico di qualità, per la quale tale livello specifico non sia stato rispettato per una delle cause di cui al par. 12.3.3.2, lettera c), l'impresa di stoccaggio registra il nominativo dell'utente del servizio indennizzato, la data di corresponsione dell'indennizzo automatico ed il suo importo.

Entro il 31 maggio di ogni anno, l'impresa di stoccaggio è tenuta a inviare all'Autorità un resoconto dettagliato contenente le informazioni e i dati descritti nel presente paragrafo 12.3.3.4, relativi all'anno precedente quello di comunicazione. Con specifiche richieste l'Autorità può richiedere all'impresa di stoccaggio la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente paragrafo.

L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui sopra al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

## ALLEGATO 12A

### STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

12A.1 STANDARD DI SICUREZZA DEL SERVIZIO .....	239
12A.2 STANDARD DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO .....	240
12A.3 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE.....	241

## 12A.1 STANDARD DI SICUREZZA DEL SERVIZIO

Standard garantiti di sicurezza del servizio:

INDICATORE	LIVELLO SPECIFICO
Percentuale <b>semestrale annua delle di flow line</b> di collegamento sottoposte a sorveglianza	<p>La percentuale delle <i>flow line</i> di collegamento sottoposte a sorveglianza è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula: dove:</p> $\%RSS=(LS/L)*100$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LS è la somma delle lunghezze, misurate in metri, delle <i>flow line</i> di collegamento relative ad un giacimento sottoposte a sorveglianza <b>in ciascun semestre dell'ann</b>o di riferimento;</li> <li>- L è la lunghezza, misurata in metri delle <i>flow line</i> di collegamento relative ad un giacimento in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</li> </ul>
Percentuale annua di <i>flow line</i> di collegamento sottoposte ad ispezione non invasiva	<p>La percentuale annua di <i>flow line</i> di collegamento sottoposte ad ispezione non invasiva è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:</p> $\%RSINI=(LINI/L)*100$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LINI è la somma delle lunghezze, misurate in metri, delle <i>flow line</i> di collegamento relative ad un giacimento/sito sottoposte a ispezione non invasiva <b>nell'anno di riferimento;</b></li> <li>- L è la lunghezza, misurata in metri delle <i>flow line</i> di collegamento relative ad un giacimento/sito in esercizio al</li> </ul>

	31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Percentuale annua di flow line di collegamento sottoposte ad ispezione invasiva mediante pig	<p>La percentuale annua di flow line di collegamento sottoposte a ispezione invasiva mediante pig è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula</p> $\%RSIIP=(LIIP/LP)*100$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LIIP è la somma delle lunghezze, misurate in metri, delle flow line di collegamento relative ad un giacimento/sito sottoposte a ispezione invasiva mediante pig nell'anno di riferimento;</li> <li>- LP è la lunghezza, misurata in metri delle flow line di collegamento, tecnicamente ispezionabili con pig, relative ad un giacimento/sito in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</li> </ul> <p>La percentuale annua di flow line di collegamento sottoposte a ispezione invasiva mediante pig (%RSIIP) è altresì fornita considerando i tratti di flow line di collegamento sottoposti a ispezione almeno una volta negli ultimi 8 anni.</p>

## 12A.2 STANDARD DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Standard garantiti di continuità del servizio:

INDICATORE	LIVELLO SPECIFICO
numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità conferita delle prestazioni associate a ciascun servizio di	2 giorni equivalenti a capacità intera

<p>stoccaggio (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi non programmati che impattano sulla capacità conferita ad inizio anno termico, al netto di quelli dei giorni previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio.</p>	
--	--

### 12A.3 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE

Standard garantiti di qualità commerciale:

INDICATORE	LIVELLO SPECIFICO
Tempo minimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità	2 giorni lavorativi
Tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati	3 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative alla giacenza a stoccaggio o a documenti di fatturazione	5 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni	10 giorni lavorativi
Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento	8-6 ore

## CAPITOLO 13

### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

<b>13.1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>242</b>
<b>13.2</b>	<b>TIPOLOGIE DI INTERVENTO</b> .....	<b>242</b>
<i>13.2.1</i>	<i>Obblighi di legge</i> .....	<i>243</i>
<i>13.2.2</i>	<i>Verifiche funzionali sugli impianti</i> .....	<i>243</i>
<i>13.2.3</i>	<i>Interventi di regimazione, potenziamento e sviluppo</i> .....	<i>243</i>
<i>13.2.4</i>	<i>Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio</i> .....	<i>244</i>
<i>13.2.5</i>	<i>Interferenze con opere di terzi</i> .....	<i>244</i>
<i>13.2.6</i>	<i>Altri interventi</i> .....	<i>244</i>
<b>13.3</b>	<b>PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>244</b>
<i>13.3.1</i>	<i>Piano annuale degli interventi</i> .....	<i>244</i>
<i>13.3.2</i>	<i>Revisione semestrale del piano degli Interventi</i> .....	<i>245</i>
<i>13.3.3</i>	<i>Piano mensile degli Interventi</i> .....	<i>245</i>
<i>13.3.4</i>	<i>Piano degli interventi non programmati</i> .....	<i>245</i>

### 13.1 PREMESSA

Il presente capitolo illustra le modalità con le quali l'Impresa di Stoccaggio programma e comunica gli interventi di manutenzione, regimazione potenziamento e sviluppo degli impianti di stoccaggio al fine di assicurare una gestione efficiente e sicura delle attività. L'Impresa di Stoccaggio nella programmazione degli interventi di qualsivoglia natura adotta come criterio generale la minimizzazione dell'impatto prestazioni messe a disposizione degli Utenti. In tal senso, infatti, si adopera per far coincidere le verifiche periodiche di giacimento con quelle degli impianti di superficie, nonché concentra tali operazioni durante i periodi in cui le prestazioni necessarie siano minime.

In particolare, ipotizza di effettuare le operazioni di verifica periodica degli impianti e del giacimento al termine del Periodo di Iniezione e del Periodo di Erogazione; mentre i programmi degli Interventi Rilevanti, così come definiti al successivo paragrafo 13.2 ed i relativi impatti sono considerati tra i dati di input della definizione delle capacità di stoccaggio disponibili così come indicato al capitolo 2.

Nei successivi paragrafi verranno considerati solo gli interventi che comportano variazioni più o meno significative delle prestazioni degli impianti di stoccaggio.

### 13.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi sopra menzionati vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. Obblighi di Legge;
2. Verifiche funzionali degli impianti;
3. Interventi di regimazione, potenziamento e sviluppo;
4. Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio;
5. Interferenze con opere di terzi;
6. Altri interventi.

Gli interventi di tipo 3, 4, 5 e 6 menzionati possono a loro volta essere classificati in Interventi non Rilevanti o Interventi Rilevanti; si definisce:

- a) **Intervento Rilevante**, un Intervento di tipo 3, 4, 5 o 6 che venga effettuato su un campo di stoccaggio la cui Prestazione rappresenti almeno il 40% della Prestazione complessiva del Sistema operato dall'Impresa di Stoccaggio.
- b) **Intervento non Rilevante**, un Intervento di tipo 3, 4, 5 o 6 che venga effettuato su un campo di stoccaggio la cui Prestazione rappresenti meno del 40% della Prestazione complessiva del Sistema operato dall'Impresa di Stoccaggio.

### **13.2.1 Obblighi di legge**

Rientrano in questa categoria l'insieme delle operazioni che devono essere svolte in determinati momenti per il rispetto della normativa. A tale categoria appartengono a titolo di esempio le ispezioni periodiche dei giacimenti: al termine di ogni fase di Iniezione e di Erogazione, l'Impresa di Stoccaggio ha l'obbligo di controllare le pressioni statiche di fondo pozzo e l'eventuale presenza di un battente di acqua di strato, per verificare il comportamento del giacimento e le eventuali problematiche di carattere minerario. Tali verifiche comportano la fermata del campo e vengono pertanto programmate con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sul Servizio di stoccaggio.

### **13.2.2 Verifiche funzionali sugli impianti**

L'impresa di stoccaggio programma le operazioni di verifica dello stato degli impianti e quelle di manutenzione che effettua periodicamente. Laddove possibile, vengono programmate in concomitanza con le verifiche periodiche dei giacimenti. Ad esempio le manutenzioni alle cabine elettriche, che impattano sulla capacità dei campi, vengono realizzate durante le fermate programmate dei pozzi.

In altri casi si cerca di minimizzare l'impatto delle operazioni sull'operatività effettuando la manutenzione dei compressori, ad esempio, durante l'erogazione in spontanea dei pozzi, mentre quella sugli impianti di trattamento durante il semestre di immissione.

### **13.2.3 Interventi di regimazione, potenziamento e sviluppo**

I lavori di regimazione, potenziamento e sviluppo di un campo di stoccaggio hanno l'obiettivo di aumentare la capacità di stoccaggio in una concessione vigente.

A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, i suddetti lavori consistono in:

- a) Lavori di workover;
- b) Approfondimento di pozzi esistenti e/o ricompletamento per effettuare operazioni di stoccaggio in un altro livello;
- c) Attività di perforazione di nuovi pozzi;
- d) Realizzazione e messa in esercizio di nuovi impianti di superficie e/o loro potenziamento;
- e) Realizzazione e messa in esercizio di nuove centrali di trattamento;
- f) Realizzazione e messa in esercizio di nuove centrali di compressione e/o loro potenziamento;
- g) Messa in esercizio di nuove flow lines;
- h) Altri lavori di potenziamento relativi all'estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell'area di concessione;
- i) Altri lavori di potenziamento relativi all'incremento della pressione massima di stoccaggio;

#### **13.2.4 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio**

Si tratta di interventi volti a ripristinare le prestazioni preesistenti nei giacimenti interessati da emergenze di servizio che sono ultimate ma che hanno lasciato i giacimenti interessati dall'emergenza con prestazioni ridotte. Rientrano in tale categoria gli interventi di ripristino in seguito a guasti o anomalie di funzionamento degli impianti di superficie.

#### **13.2.5 Interferenze con opere di terzi**

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati programmati da terzi (ad es. realizzazioni/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, ecc..) non facenti parte del sistema del gas, ma che generano impatti sul Sistema.

#### **13.2.6 Altri interventi**

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi che non fanno parte delle tipologie precedenti: a titolo di esempio rientrano in tale paragrafo le prove sui pozzi e le eventuali prove sui giacimenti nel corso dei cicli di erogazione/iniezione per verificare il comportamento dei giacimenti nonché le prove e/o le fermate richieste dagli organi di vigilanza.

### **13.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'impresa di stoccaggio mette a disposizione degli utenti, attraverso il proprio Sito internet, il piano degli interventi manutentivi con frequenza almeno annuale, semestrale e mensile.

Tale piano deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il giacimento che sarà interessato dall'intervento;
- b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
- c) il mese dell'anno termico interessato dall'intervento;
- d) la data di inizio e la data di fine;
- e) il numero di giorni di indisponibilità;
- f) la capacità (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita) che non sarà disponibile a causa dell'intervento.

#### **13.3.1 Piano annuale degli interventi**

Entro il **428** febbraio (o, se festivo, l'ultimo giorno lavorativo precedente), l'Impresa di Stoccaggio comunica agli Utenti, attraverso il proprio Sito internet, il piano degli Interventi sugli impianti di stoccaggio previsti per l'Anno Termico successivo, che

provocheranno una indisponibilità o riduzione delle Prestazioni. Tale comunicazione è unicamente a titolo indicativo e non impegnativo.

L'Impresa di Stoccaggio coordina, laddove possibile, il proprio piano annuale degli Interventi con i programmi manutentivi delle Imprese di Trasporto, al fine di minimizzare i periodi di disservizio.

### ***13.3.2 Revisione semestrale del piano degli Interventi***

L'Impresa di Stoccaggio si riserva la facoltà di aggiornare, con cadenza semestrale, il piano annuale degli Interventi, comunicandolo agli Utenti – sempre a titolo indicativo e non impegnativo - attraverso il proprio Sito internet entro il primo di agosto.

### ***13.3.3 Piano mensile degli Interventi***

Entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) del Mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile, l'Impresa di Stoccaggio indica, sul proprio Sito internet, il piano mensile degli Interventi che impattano sulle prestazioni giornaliere (espresse in energia) disponibili per il Mese successivo.

### ***13.3.4 Piano degli interventi non programmati***

Ad esclusione dei casi di cui al paragrafo 13.2.4, l'Impresa di Stoccaggio comunica almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, eventuali interventi non pianificati di cui al par. 12.3.2.1 o variazioni rispetto all'attività precedentemente pianificata.

Nel caso di interventi manutentivi non programmati, resi necessari dalle situazioni di emergenza descritte al paragrafo 18.2 del capitolo "Gestione emergenze di servizio", l'Impresa di Stoccaggio darà tempestiva comunicazione agli Utenti e si adopererà per ridurre al minimo la durata dell'eventuale riduzione della capacità e del tempo necessario a ripristinare la situazione originaria.